



PARLAMENTO EUROPEO

2011 - 2012

TESTI APPROVATI

PARTE II

nella seduta di

mercoledì
11 maggio 2011



P7_TA-PROV(2011)05-11

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 463.396

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2011)0218

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura *II**

(A7-0086/2011 - Relatore: Toine Manders)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD)) 1

P7_TA-PROV(2011)0219

Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea *I**

(A7-0243/2010 - Relatore: Vital Moreira)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)) 115

P7_TA-PROV(2011)0220

Primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio *I**

(A7-0151/2011 - Relatore: Gunnar Hökmark)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)) 123

P7_TA-PROV(2011)0221

Modifica del regolamento del Parlamento a seguito dell'istituzione di un registro comune per la trasparenza del Parlamento e della Commissione

(A7-0173/2011 - Relatore: Carlo Casini)

Decisione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'istituzione di un Registro comune per la trasparenza tra il Parlamento europeo e la Commissione (2010/2292(REG)) 172

P7_TA-PROV(2011)0222

Accordo interistituzionale su un Registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione

(A7-0174/2011 - Relatore: Carlo Casini)

Decisione del Parlamento europeo del maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un Registro comune per la trasparenza (2010/2291(ACI))181

P7_TA-PROV(2011)0223

Governo societario negli istituti finanziari

(A7-0074/2011 - Relatore: Ashley Fox)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari (2010/2303(INI))200

P7_TA-PROV(2011)0224

Accordo di libero scambio con l'India

(B7-0291/2011)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India.....208

P7_TA-PROV(2011)0225

Relazioni commerciali UE-Giappone

(B7-0287/2011)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone.....215

P7_TA-PROV(2011)0226

Preparare le foreste ai cambiamenti climatici"

(A7-0113/2011 - Relatore: Kriton Arsenis)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici" (2010/2106(INI)).....220

P7_TA-PROV(2011)0227

Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte basilari della politica estera e di sicurezza comune (PESC) nel 2009

(A7-0168/2011 - Relatore: Gabriele Albertini)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (2010/2124(INI)).....236

P7_TA-PROV(2011)0228

Evoluzione della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

(A7-0166/2011 - Relatore: Roberto Gualtieri)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2010/2299(INI)).....257

P7_TA-PROV(2011)0229

UE come attore globale: il suo ruolo nelle organizzazioni multilaterali

(A7-0181/2011 - Relatore: María Muñoz De Urquiza)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (2010/2298(INI))278

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13807/4/2010 – C7-0017/2011),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009¹,
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 aprile 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0086/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 255 del 22.9.2010, pag. 37.

² Testi approvati del 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili³, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili⁴ e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)⁵ sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituire questi atti con uno strumento giuridico unico.
- (2) Gli atti giuridici dell'Unione relativi alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili hanno un contenuto estremamente tecnico e comprendono disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare che gli Stati membri recepiscano le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione, il regolamento sembra essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa.

¹ GU C 255 del 22.9.2010, pag. 37.

² Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 dicembre 2010 (GU C 50 E del 17.2.2011, pag. 50). Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.

³ GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.

⁴ GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.

⁵ GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.

- (3) Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le denominazioni delle fibre tessili e l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, è necessario armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni figuranti sulle etichette, contrassegni e documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione.
- (4) *È opportuno che i requisiti di etichettatura e contrassegno di cui al presente regolamento non si applichino nei casi in cui i prodotti tessili siano dati in lavorazione a persone che lavorano nella propria abitazione o ad imprese indipendenti che lavorano materiali che vengono loro forniti senza dar luogo a cessione a titolo oneroso o nei casi in cui prodotti tessili personalizzati siano confezionati da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi. Tali esenzioni dovrebbero tuttavia essere limitate alle transazioni tra dette persone che lavorano nella propria abitazione o imprese indipendenti e le persone che commissionano loro lavori, e tra i sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi ed i consumatori.*
- (5) Il presente regolamento stabilisce disposizioni armonizzate in ordine a taluni aspetti dell'etichettatura e del contrassegno dei tessili, in particolare le denominazioni delle fibre tessili. Possono coesistere altre etichettature e altri contrassegni purché non si sovrappongano allo stesso ambito di applicazione del presente regolamento e siano compatibili con i trattati.
- (6) È opportuno stabilire regole che consentano ai fabbricanti di chiedere che la denominazione di una nuova fibra tessile sia inserita negli allegati del presente Regolamento.
- (7) È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti di materia tessile ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale l'operatore economico richiama specificamente l'attenzione.
- (8) *È opportuno stabilire norme concernenti l'etichettatura e il contrassegno di taluni prodotti tessili che contengono parti non tessili di origine animale. Il presente regolamento dovrebbe, in particolare, stabilire l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale nell'etichettatura o contrassegno dei prodotti tessili che contengono tali parti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte informate. L'etichettatura o il contrassegno non dovrebbero essere fuorvianti.*
- (9) La tolleranza riguardo alle "fibre estranee", che non sono indicate sulle etichette e sui contrassegni, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti.
- (10) L'etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa dovrebbero essere obbligatori al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette e uniformi per tutti i consumatori dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia ostare a che gli operatori economici indichino in aggiunta la presenza di piccole quantità di fibre che richiedono particolare attenzione per mantenere la qualità originale del prodotto tessile. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione fibrosa di un prodotto tessile al momento della fabbricazione, dovrebbe essere possibile indicare, sull'etichetta e sul contrassegno, solo le fibre conosciute in quel momento, sempre che costituiscano una certa percentuale del prodotto finito.

- (11) Al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri è necessario determinare le modalità precise di etichettatura e contrassegno di alcuni prodotti tessili in cui sono presenti due o più componenti, nonché specificare le componenti dei prodotti tessili di cui non si deve tenere conto nell'etichettatura e nel contrassegno e in sede di analisi.
- (12) I prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato in modo tale da consentire al consumatore di poter effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.
- (13) L'impiego di denominazioni di fibre tessili e descrizioni della composizione fibrosa che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori dovrebbe essere sottoposto a determinate condizioni. Inoltre, al fine di fornire informazioni agli utilizzatori e ai consumatori, è opportuno che le denominazioni delle fibre tessili siano collegate alle loro caratteristiche.
- (14) La sorveglianza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti¹ e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti².
- (15) È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei prodotti tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi applicati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione fibrosa di prodotti tessili composti di mischie di fibre binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa. ***Al fine di semplificare il presente regolamento e adattare i metodi uniformi ivi contenuti ai progressi tecnici***, è opportuno che ***detti*** metodi siano trasformati in norme armonizzate. ***A tal fine, la*** Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, basata sui metodi sono descritti nel presente regolamento, a un sistema basato su norme europee armonizzate. L'uso di metodi di analisi uniformi dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie faciliterà la libera circolazione di questi prodotti e migliorerà in tal modo il funzionamento del mercato interno.
- (16) Nel caso di mischie di fibre tessili binarie per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione, è opportuno che il laboratorio incaricato della prova sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie indicando nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il suo grado di precisione.
- (17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra durante la determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili e fornisca due tassi convenzionali diversi per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Dal momento che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al

¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

² GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

ciclo del cardato o del pettinato e che di conseguenza risultati divergenti possono derivare dall'applicazione delle tolleranze durante i controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nell'Unione, è opportuno autorizzare i laboratori incaricati dei controlli ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.

- (18) È opportuno stabilire regole relative ai prodotti esentati dai requisiti generali di etichettatura e contrassegno di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne i prodotti monouso o i prodotti per i quali è richiesta unicamente un'etichettatura globale.
- (19) *Le prassi commerciali ingannevoli, che implicano false informazioni che indurrebbero i consumatori a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, sono vietate ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno¹ e rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori².*
- (20) *La protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti.*
- (21) *Il settore tessile europeo è colpito dal fenomeno della contraffazione, che pone dei problemi in termini di protezione ed informazione dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'attuazione della legislazione orizzontale degli Stati membri e delle misure concernenti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti tessili, tra cui il regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti³.*
- (22) È opportuno stabilire una procedura per l'inclusione, su richiesta dei fabbricanti, di nuove denominazioni di fibre tessili negli allegati del presente Regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire i requisiti concernenti le richieste da parte dei produttori, o altre persone che agiscono per loro conto, relative a nuove denominazioni di fibre tessili da aggiungere a tali allegati.
- (23) *È necessario che il fabbricante, o chiunque agisca a suo nome, che desidera aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile agli allegati del presente regolamento, includa, nella documentazione tecnica da presentare congiuntamente alla sua domanda, tutte le informazioni scientifiche disponibili riguardo ad eventuali reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile per la salute umana, inclusi i risultati dei test effettuati a tal fine in conformità con la legislazione dell'Unione.*

¹ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

² GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

³ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

- (24) *Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere* di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo l'adozione di criteri tecnici e norme procedurali per l'autorizzazione di tolleranze superiori, la modifica degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX al fine di adattarli al progresso tecnico e la modifica dell'elenco dell'allegato I al fine di includervi nuove denominazioni di fibre tessili. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento ■ non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista l'entità, possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (26) *Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili. A tal fine, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello dell'Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. La relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, inclusi i consumatori, e dovrebbe tenere conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare: l'ambito di applicazione e le caratteristiche di eventuali norme armonizzate sull'indicazione di origine, prendendo in considerazione i risultati degli sviluppi relativi a possibili norme orizzontali sul paese di origine; il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'inflammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili; l'utilizzo di simboli non linguistici o codici per identificare le fibre tessili presenti nel prodotto, che consentano ai consumatori di comprenderne facilmente la composizione e, in particolare, l'uso di fibre naturali o sintetiche; l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere informazioni supplementari su richiesta, specialmente tramite Internet, in merito al prodotto e al fabbricante. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte legislative.*
- (27) *La Commissione dovrebbe eseguire uno studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti*

tessili. Sulla base di tale studio, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte legislative nel quadro della vigente legislazione dell'Unione.

(28) È opportuno abrogare le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce **norme concernenti l'etichettatura o il contrassegno delle parti non tessili di origine animale nonché** norme relative all'uso delle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, **norme per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili** al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di fornire informazioni accurate ai consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai prodotti di cui al paragrafo 2.
2. Ai fini del presente regolamento i prodotti seguenti sono assimilati ai prodotti tessili:
 - a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
 - b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
 - c) le parti tessili:
 - i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti,
 - ii) dei rivestimenti di materassi,
 - iii) degli articoli da campeggio,purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
 - d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
3. Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

4. *Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.*

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "prodotto tessile": il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
 - b) "fibre tessili", alternativamente:
 - i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili,
 - ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;
 - c) "larghezza apparente": la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
 - d) "componente tessile": una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;
 - e) "fibre estranee": le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;
 - f) "fodera": un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;
 - g) "etichettatura": l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;
 - h) "contrassegno": l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;
 - i) "etichettatura globale": l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o parti tessili;
 - j) "prodotto monouso": il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo;
 - k) "tasso convenzionale": il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "importatore", "distributore", "operatori economici", "norma armonizzata", "vigilanza del mercato" e "autorità di vigilanza del mercato" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 4

Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del presente regolamento.

CAPO 2

Denominazioni delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno

Articolo 5

Denominazioni delle fibre tessili

1. Per la descrizione della composizione delle fibre nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I.

2. L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

È vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 6

Richieste di nuove denominazioni di fibre tessili

Qualunque fabbricante o persona che agisce in suo nome può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un allegato tecnico redatto conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Prodotti tessili puri

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con il termine "100%", "puro" o "tutto".

È vietato utilizzare queste espressioni o espressioni equivalenti per altri prodotti tessili.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se questa percentuale è giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulta da un'aggiunta sistematica.

Un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee, se questa percentuale è giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulta da un'aggiunta sistematica.

Articolo 8

Prodotti di lana vergine o lana di tosa

1. Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato con una delle denominazioni di cui all'allegato III se è composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, e che non sia stato danneggiato da trattamento o uso.

2. In deroga al paragrafo 1 le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
- c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

L'indicazione della composizione percentuale completa di tale mischia è obbligatoria.

3. Le fibre estranee nei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato, non devono superare lo 0,3% in peso, la loro presenza deve essere giustificata come tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non devono risultare da un'aggiunta sistematica.

Articolo 9

Prodotti tessili composti da più fibre

1. *Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.*

2. *In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, una fibra che rappresenta singolarmente fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o le fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini "altre fibre", immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso .*

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone — trama puro lino".

4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" sull'etichetta o sul contrassegno.

5. *In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere indicate con i termini "altre fibre", immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.*

Articolo 10

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

1. Le fibre visibili, isolabili, puramente decorative, che non superano il 7% del peso del prodotto finito, non sono considerate nelle composizioni fibrose previste agli articoli 7 e 9.

2. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico, che non superano il 2% del peso del prodotto finito, non sono considerate nelle composizioni di fibre previste agli articoli 7 e 9.

3. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, le percentuali previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.

Articolo 11

Prodotti tessili a più componenti

1. Il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa reca un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.

2. Tale etichettatura o contrassegno di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio per i componenti tessili se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- a) i componenti non costituiscono le fodere principali;
- b) rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto.

3. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.

Articolo 12

Prodotti tecnici contenenti parti non tessili di origine animale

1. *La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno di tali prodotti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.*

2. *L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.*

Articolo 13

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'allegato IV

La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura e contrassegno ivi enunciate.

Articolo 14

Etichette e contrassegni

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicarne la composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

L'etichettatura e il contrassegno di prodotti tessili è durevole, facilmente leggibile, visibile e accessibile e, nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena della fornitura, o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹.

3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici *o qualora esse siano definite secondo norme internazionali*, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.

Articolo 15

Obblighi di etichettatura o contrassegno

1. All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

2. Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
3. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal presente regolamento.
4. Gli operatori economici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose stabilite dal presente regolamento.

Articolo 16

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa dei prodotti tessili

1. All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri ■ uniformi *per quanto riguarda le dimensioni e lo stile*. Tali informazioni devono essere chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se sia effettuato per via elettronica.
2. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o può prestarsi a confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente.

3. L'etichettatura o il contrassegno figurano nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitolini e qualsiasi altra piccola quantità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo comma si applica all'etichettatura globale di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Se tali prodotti sono venduti singolarmente, essi possono essere etichettati o marcati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale.

Articolo 17

Deroghe

1. Le norme di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 sono soggette alle deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V.

Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene una denominazione, a titolo principale, o a titolo di radice o di aggettivo, elencata nell'allegato I o una denominazione può prestarsi a confusione con essa, si applicano gli articoli 11, 14, 15 e 16.

3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale.

4. La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

5. I prodotti tessili di cui ai paragrafi 3 e 4 sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che ogni acquirente della catena della fornitura, consumatore compreso, sia informato della loro composizione fibrosa.

CAPO 3 Sorveglianza del mercato

Articolo 18

Controlli di sorveglianza del mercato

Le autorità di sorveglianza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione fibrosa di tali prodotti conformemente al presente regolamento.

Articolo 19

Determinazione della composizione fibrosa

1. Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui all'articolo 18 sono realizzati conformemente ai metodi di cui all'allegato VIII o alle norme armonizzate da inserire in tale allegato.

2. Nel determinare la composizione fibrosa di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione.

3. Le composizioni fibrose di cui agli articoli 7, 8 e 9 è determinata applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi indicati nell'allegato VII.

4. ***I laboratori incaricati*** del controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniforme a livello di Unione ***determinano*** la composizione fibrosa di tali mischie indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il grado di precisione.

Articolo 20

Tolleranze

1. Al fine di stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili, si applicano le tolleranze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3 non occorre indicare la presenza di fibre estranee nella composizione fibrosa che dev'essere fornita conformemente all'articolo 9 se la percentuale di tali fibre non raggiunge i valori seguenti:
 - a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica; or
 - b) 5% del peso totale, nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
3. È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta o nel contrassegno, tra la composizione fibrosa indicata in conformità con l'articolo 9 e quella risultante dall'analisi effettuata conformemente all'articolo 19. Tale tolleranza si applica anche:
 - a) alle fibre che possono essere designate con i termini "altre fibre", conformemente all'articolo 9;
 - b) alla percentuale di lana di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

In sede di analisi, queste tolleranze sono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta o nel contrassegno.
5. Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori.

Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

Se del caso, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 22 **■**, criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione del presente comma.

CAPO 4 Disposizioni finali

Articolo 21

Atti delegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 **■**, riguardo all'adozione di criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5, alle modifiche degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX per tener conto del progresso tecnico e alle modifiche dell'allegato I a norma dell'articolo 6.

2. Nell'adottare tali atti delegati la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 22

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere **■ di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 21 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...⁺. La Commissione elabora una relazione *sulla delega di potere* al più tardi *nove mesi* prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è *tacitamente* prorogata per periodi di identica durata, *a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo*.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o ad una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 23

Relazioni

Entro ...^{*} la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili *e presenta, ove ciò sia giustificato, una proposta legislativa*.

⁺ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

^{*} Cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 24

Clausola di riesame

1. *Entro il 30 settembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili.*
2. *La relazione si basa su una consultazione di tutte le parti interessate e tiene conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia.*
3. *La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative e verte in particolare sulle questioni seguenti:*
 - *un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili, tenendo conto dei risultati degli sviluppi su eventuali norme orizzontali relative al paese di origine,*
 - *un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto,*
 - *un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati,*
 - *l'indicazione di sostanze allergeniche,*
 - *l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.*

Articolo 25

Studio sulle sostanze pericolose

Entro il 30 settembre 2013, la Commissione dovrà eseguire uno studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili. Sulla base di tale studio, la Commissione presenterà, ove opportuno, proposte legislative nel quadro della vigente legislazione dell'Unione.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

I prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima di ... possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino a ...**.

Articolo 27

Abrogazione

* Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

** Due anni e sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate a decorrere da ...*.

I riferimenti fatti alle direttive abrogate s'intendono come fatti al presente regolamento e sono letti secondo le tabelle di corrispondenza che figurano all'allegato X.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ...*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

Elenco delle denominazioni delle fibre tessili (di cui all'articolo 5)

Tabella 1

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana	fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al punto 2
2	alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola "lana" o "pelo"	peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo ...)	peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	seta	fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone	fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
6	kapok	fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	lino	fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	canapa	fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	iuta	fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi del presente regolamento sono assimilate alla juta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	abaca	fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	alfa	fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	cocco	fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	ginestra	fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	ramiè	fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal	fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	Sunn	fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	Henequen	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave Fourcroydes</i>
18	Maguey	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave Cantala</i>

Tabella 2

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
19	acetato	fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	cupro	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal	fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (B_C) allo stato ambientato e la forza (B_M) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: B_C (centi-newton) $\geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ B_M (centi-newton) $\geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex
23	proteica	fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato	fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
26	acrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilidenico clorurato
28	fluorofibra	fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati.
29	modacrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o nylon	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici.
31	aramide	fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	poli-immide	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
33	lyocell	fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
34	polilattide	fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135° C
35	poliestere	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo ed acido tereftalico
36	polietilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	polipropilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	poliureica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)
39	poliuretanic	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
40	vinilal	fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	trivinilica	fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	gomma	fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	elastan	fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	vetro tessile	fibra costituita da vetro

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
45	elastomultiestere	fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	elastolefin	fibra composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione
47	melamina	fibra composta di almeno l'85% (massa) di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola "filo" o "fibra"	fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

ALLEGATO II

Requisiti minimi concernenti un fascicolo tecnico da allegare
alla richiesta di una nuova denominazione di fibra tessile

(di cui all'articolo 6)

Un fascicolo tecnico da allegare ad una richiesta per l'inserimento di una nuova denominazione di fibra tessile nell'elenco di cui all'allegato I, come indicato all'articolo 6, contiene almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione proposta della fibra tessile;

la denominazione proposta dev'essere collegata alla composizione chimica e fornire informazioni, se del caso, sulle caratteristiche della fibra. La denominazione proposta dev'essere libera da diritti di proprietà intellettuale e non dev'essere collegata al fabbricante;
2. Definizione proposta della fibra tessile;

le caratteristiche menzionate nella definizione della nuova fibra tessile, quale l'elasticità, devono essere verificabili mediante metodi di prova che devono figurare nel fascicolo tecnico insieme ai risultati sperimentali delle analisi;
3. Identificazione della fibra tessile: formula chimica, differenze rispetto alle fibre tessili esistenti ed eventualmente dati particolareggiati, come punto di fusione, densità, indice di rifrazione, comportamento alla combustione e spettro FTIR;
4. Tasso convenzionale proposto da applicare nel calcolo della composizione fibrosa;
5. Metodi d'identificazione e di quantificazione sufficientemente sviluppati, compresi i dati sperimentali:

il richiedente deve valutare la possibilità di utilizzare i metodi di cui all'allegato VIII o le norme armonizzate da inserire in tale allegato per l'analisi delle più probabili mischie commerciali della nuova fibra tessile con altre fibre tessili e proporre almeno uno di questi metodi. Per i metodi o norme armonizzate secondo cui la fibra tessile può essere considerata come componente insolubile, il richiedente deve valutare i fattori di correzione di massa della nuova fibra tessile. Tutti i dati sperimentali devono accompagnare la domanda.

Se i metodi elencati nel presente regolamento non sono adeguati, il richiedente deve fornire un'adeguata argomentazione e proporre un nuovo metodo.

La domanda deve contenere tutti i dati sperimentali dei metodi proposti. I dati sulla precisione, l'affidabilità e la ripetibilità dei metodi devono accompagnare il fascicolo;
6. ***Informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile per la salute umana, inclusi i risultati dei test condotti a tal fine in conformità della legislazione dell'Unione.***

7. Informazioni supplementari a sostegno della domanda: processo di produzione, interesse per i consumatori.
8. Il fabbricante o la persona che agisce a suo nome fornisce campioni rappresentativi della nuova fibra tessile pura e delle pertinenti mischie di fibre tessili necessari per validare i metodi d'identificazione e di quantificazione. La Commissione può chiedere al fabbricante o alla persona che agisce a suo nome campioni supplementari delle mischie di fibre pertinenti.

ALLEGATO III

Denominazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1

- bulgaro: "необработена вълна",
- spagnolo: "lana virgen" o "lana de esquilado",
- ceco: "střížní vlna",
- danese: "ren, ny uld",
- tedesco: "Schurwolle",
- estone: "uus vill",
- irlandese: "olann lomra",
- greco: "παρθένο μαλλί",
- inglese: "fleece wool" o "virgin wool",
- francese: "laine vierge" o "laine de tonte",
- italiano: "lana vergine" o "lana di tosa",
- lettone: "pirmlietojuma vilna" o "cirptā vilna",
- lituano: "natūralioji vilna",
- ungherese: "élőgyapjú",
- maltese: "suf verġni",
- olandese: "scheerwol",
- polacco: "żywa wełna",
- portoghese: "lã virgem",
- rumeno: "lână virgină" ₃
- slovacco: "strižná vlna" ₃
- sloveno: "runska volna",
- finlandese: "uusi villa",
- svedese: "ny ull".

ALLEGATO IV

Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili

(di cui all'articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
<p>1. I seguenti articoli di corsetteria:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) reggiseni</p> <p style="margin-left: 20px;">b) corsetti e guaine</p> <p style="margin-left: 20px;">c) busti interi</p>	<p>La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:</p> <p style="margin-left: 20px;">tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore</p> <p style="margin-left: 20px;">parti anteriori, posteriori e laterali</p> <p style="margin-left: 20px;">tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali</p>
<p>2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente</p>	<p>La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.</p>
<p>3. tutti i prodotti di corsetteria</p>	<p>L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno.</p>
<p>4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione</p>	<p>La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente.</p>
<p>5. Prodotti tessili ricamati</p>	<p>La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno è obbligatorio solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto.</p>
<p>6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori</p>	<p>La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente.</p>

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente.
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente.

ALLEGATO V

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno

(di cui all'articolo 17, paragrafo 2)

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
-
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
14. Ghettoni
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
- 16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
17. Articoli di materia tessile da viaggio
18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi.
19. Chiusure lampo
20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
21. Copertine di materia tessile per libri
22. Giocattoli

23. Parti tessili di calzature
24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm²
25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
26. Copriuova
27. Astucci per il trucco
28. Borse in tessuto per tabacco
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
32. "Nécessaire" da toilette
33. "Nécessaire" per calzature
34. Prodotti funerari
35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacoepa europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
 - a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

- 40. Velatura
- 41. Articoli tessili per animali
- 42. Bandiere, stendardi e gagliardetti

ALLEGATO VI

Prodotti tessili per i quali è sufficiente
un'etichettatura globale

(di cui all'articolo 17, paragrafo 3)

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 39 dell'allegato V*
13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

* Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.

ALLEGATO VII

elementi di cui non si tiene conto
per la determinazione della composizione fibrosa

(di cui all'articolo 19, paragrafo 2)

Prodotti	Elementi esclusi
a) Tutti i prodotti tessili	i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico; ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili.
b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti	Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura
c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura
d) Tendaggi	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa
e) Calzini	Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
f) Collant	Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)	Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere. Ai fini della presente disposizione: i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini; ii) s'intendono per "ispessimenti e rinforzi" i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore.

ALLEGATO VIII

Metodi per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie

(di cui all'articolo 19, paragrafo 1)

CAPO 1

I. Preparazione dei campioni ridotti e delle provette per determinare la composizione fibrosa dei prodotti tessili

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente capo fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (cioè non superiori a 100 g) per il pretrattamento ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose¹.

2. DEFINIZIONI

2.1. Partita

È la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto; tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio; una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.

2.2. Campione globale per laboratorio

È la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio².

2.3. Campione ridotto

È la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un pretrattamento per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio³.

2.4. Provetta

¹ In alcuni casi è necessario pretrattare direttamente le provette.

² Per gli articoli finiti e confezionati si veda il punto 7.

³ Si veda il punto 1.

È la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

3. PRINCIPIO

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.

4. CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE

4.1. Fibre non orientate

Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio¹. Sottoporre il velo o la mischia, nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al pretrattamento. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo o dalla mischia, dalle fibre aderenti e da quelle che fuoriescono dall'apparecchio.

Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del pretrattamento, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli.

4.2. Fibre orientate (veli, nastri, stoppini)

Tagliare nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio almeno dieci sezioni trasversali di 1 g circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze.

5. CAMPIONATURA DEI FILATI

5.1. Filati in bobine o in matasse

Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio.

Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo², o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta.

¹ Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di "accoppiamento e divisione dei ciuffetti".

² Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.

Sottoporre al pretrattamento il campione ridotto, ottenuto in questo modo.

Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a pretrattamento tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti.

Se t è il "tex" del filo e n il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di $10^6/nt$ cm per ottenere un campione ridotto di 10 g.

Se il valore nt è elevato, vale a dire superiore a 2 000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il pretrattamento e le provette verranno prelevate ad una distanza sufficiente dal nodo.

5.2. Fili su subbio

Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione è troppo grosso per effettuare un pretrattamento globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per i subbi che comprendono N fili di t "tex", la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di $10^5/Nt$ cm.

6. CAMPIONATURA DEL TESSUTO

6.1. Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto.

Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di x g, la superficie della striscia sarà di $x10^4/G$ cm² essendo G la massa del tessuto in g/m².

Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.

Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore a un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per essere facilmente pretrattato per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al pretrattamento, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.

6.2. Campione globale per laboratorio formato da più tagli

Si analizza ciascun taglio come indicato al punto 6.1, poi si indica separatamente ciascun risultato.

7. CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI

Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.

Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare la conformità con l'articolo 11.

Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente a una determinata etichetta.

Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.

Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionate.

Sottoporre i campioni ridotti al pretrattamento.

Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.

II. Introduzione ai metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello della separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costruzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile: la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nella prima parte del presente allegato sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valida per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme a quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a

mischie di fibre particolari. È possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale o essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di pretrattamento che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere e i prodotti solubili in acqua.

I tessuti possono ancora contenere resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi convenzionali elencati nell'allegato IX.

Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il componente o i componenti insolubili di una mischia possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente o i componenti solubili.

Ogniqualevolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Questi fattori sono stati determinati in vari laboratori trattando nel reattivo appropriato, specificato nel metodo d'analisi, le fibre pulite durante il pretrattamento.

Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni.

Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate.

In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.

CAPO 2

Metodi di analisi quantitativa di talune mischie binarie di fibre tessili

I. Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.

I.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.

I.2. PRINCIPIO

Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva¹. Si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.

I.3. MATERIALI E ATTREZZATURE

I.3.1. Apparecchiatura

I.3.1.1. Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2. Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4. Stufa ventilata per essiccare le provette a $105 \pm 3^\circ\text{C}$.

I.3.1.5. Bilancia analitica (sensibile a 0,0002 g).

I.3.1.6. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2. Reattivi

I.3.2.1. Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40 e 60°C.

I.3.2.2. Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo.

I.3.2.3. Acqua distillata o deionizzata.

I.3.2.4. Acetone.

¹ Il metodo n. 12 è un'eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.

I.3.2.5. Acido ortofosforico.

I.3.2.6. Urea.

I.3.2.7. Bicarbonato di sodio

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.4. ATMOSFERA DI CONDIZIONAMENTO E D'ANALISI

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5. CAMPIONE RIDOTTO

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6. PRETRATTAMENTO DEL CAMPIONE RIDOTTO¹

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 19), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione ridotto, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione del campione ridotto per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a $65 \pm 5^\circ\text{C}$, agitando il bagno di tanto in tanto. Per il bagno del campione ridotto usare un rapporto di 100:1. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nel caso di mischie di fibre binarie contenenti elastolefin e acetato, applicare come pretrattamento la procedura di seguito descritta. Estrarre il campione ridotto per 10 minuti a 80°C con una soluzione contenente 25 g/l di 50% di acido ortofosforico e 50 g/l di urea. Per il bagno del campione ridotto usare un rapporto di 100:1. Lavare il campione ridotto in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1% e infine lavarlo con cura in acqua.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente

¹ Vedi capitolo 1.1.

nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque pretrattamenti aggiuntivi, a meno che il campione contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.

Nei rapporti di analisi sono descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7. PROCEDIMENTO D'ANALISI

I.7.1. Istruzioni generali

I.7.1.1. Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$ in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essiccazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essicano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essicano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2. Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3. Pesatura

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2. Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione ridotto sottoposto a pretrattamento una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in

un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

I.8. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa e i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia durante le operazioni di pretrattamento e di analisi. Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto I.8.2.

I.8.1. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del pretrattamento

$$P_1 \% = \frac{100 \text{ rd}}{m}$$

dove

$P_1\%$ è la percentuale del componente insolubile secco e depurato,

m è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare,

r è la massa del residuo secco,

d è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del componente insolubile nel reattivo durante l'analisi. Gli opportuni valori di "d" sono indicati nelle parti corrispondenti del testo di ciascun metodo.

Questi valori di "d" sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente.

I.8.2. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare.

$$P_{1A} \% = \frac{100 P_1 \left(1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \right)}{P_1 \left(1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \right) + (100 - P_1) \left(1 + \frac{a_2 + b_2}{100} \right)}$$

dove

$P_{1A}\%$ è la percentuale del componente insolubile tenuto conto del tasso convenzionale e della perdita di massa subita durante il pretrattamento

P_1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato ricavata con la formula indicata al punto I.8.1

a_1 è il tasso convenzionale del componente insolubile (vedi allegato IX)

a_2 è il tasso convenzionale del componente insolubile (vedi allegato IX)

b_1 è la perdita percentuale del componente insolubile per effetto del pretrattamento

b_2 è la perdita percentuale del componente solubile per effetto del pretrattamento.

La percentuale del secondo componente è $P_{2A}\% = 100 - P_{1A}\%$

Nel caso in cui si impieghi un pretrattamento speciale, il valore di b_1 e b_2 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al pretrattamento applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b_1 e b_2 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella miscchia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un pretrattamento normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare in generale i fattori di correzione b_1 e b_2 , salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel pretrattamento è uguale al 4% e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all'1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel pretrattamento.

II. Procedimento d'analisi quantitativa mediante separazione manuale

II.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in miscchia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2. PRINCIPIO

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3. APPARECCHIATURA

II.3.1. Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

- II.3.2. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.
- II.3.3. Stufa ventilata per essiccare le provette a $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$.
- II.3.4. Bilancia analitica (sensibile a 0,0002 g).
- II.3.5. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.
- II.3.6. Ago.
- II.3.7. Torcmetro o apparecchio equivalente.

II.4. REATTIVI

- II.4.1. Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C .
- II.4.2. Acqua distillata o deionizzata.
- II.4.3. Acetone.
- II.4.4. Acido ortofosforico.
- II.4.5. Urea
- II.4.6. Bicarbonato di sodio

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

II.5. ATMOSFERA DI CONDIZIONAMENTO E D'ANALISI

Vedi il punto I.4.

II.6. CAMPIONE RIDOTTO

Vedi il punto I.5.

II.7. PRETRATTAMENTO DEL CAMPIONE RIDOTTO

Vedi il punto I.6.

II.8. PROCEDIMENTO D'ANALISI

II.8.1. Analisi di un filato

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcmetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.

II.8.2. Analisi di un tessuto

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1. Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare: dove

$$P_1 \% = \frac{100 m_1}{m_1 + m_2} = \frac{100}{1 + \frac{m_2}{m_1}}$$

dove P_1 è la percentuale del primo componente secco e depurato,

m_1 è la massa secca depurata del primo componente,

m_2 è la massa secca e depurata del secondo componente.

II.9.2. Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il pretrattamento, si veda il punto I.8.2.

III.1. Precisione dei metodi

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

Pertanto, lo scarto tra due risultati, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica, supera il limite di confidenza solo in cinque casi su 100.

III.2. Relazione d'analisi

III.2.1. Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo.

III.2.2. Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedi il punto I.6).

III.2.3. Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione al primo decimale.

V. Metodi speciali

Tabella riassuntiva

Metodo	Ambito di applicazione		Reattivo/descrizione
	Componente solubile	Componente insolubile	
1.	Acetato	Determinate altre fibre	Acetone
2.	Determinate fibre proteiche	Determinate altre fibre	Ipoclorito
3.	Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	Determinate altre fibre	Acido formico e cloruro di zinco
4.	Poliammide o nylon	Determinate altre fibre	Acido formico, 80% m/m
5.	Acetato	Determinate altre fibre	alcol benzilico
6.	Triacetato o polilattide	Determinate altre fibre	Diclorometano
7.	Determinate fibre cellulosiche	Determinate altre fibre	Acido solforico, 75% p/p
8.	Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre	Determinate altre fibre	Dimetilformamide
9.	Alcune clorofibre	Determinate altre fibre	Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% v/v
10.	Acetato	Determinate altre fibre	Acido acetico glaciale
11.	Seta	Determinate altre fibre	Acido solforico, 75% p/p
12.	Iuta	Determinate fibre animali	Metodo del tenore di azoto
13.	Polipropilenica	Determinate altre fibre	Xilene
14.	Determinate altre fibre	Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile), elastolefin o melamina	Concentrato di acido solforico
15.	Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati	Determinate altre fibre	Cicloesanone
16.	Melamina	Cotone o aramide	Acido formico caldo, 90% m/m

METODO N. 1

ACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acetone)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. acetato (19)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (45) elastolefin (46) e melamina (47).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

3.2. Reattivo

Acetone

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con

acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione.

Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di "d" è uguale a 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (23)

con

2. cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibre (27), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), polipropilenica (37), elastane (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (45) elastolefin (46) e melamina (47).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Beuta di 250 ml con tappo di vetro;
- ii) Termostato regolabile a $20 (\pm 2)^\circ\text{C}$.

3.2. Reattivi

- i) Reattivo all'ipoclorito

a) Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente $35 (\pm 2)$ g/l di cloro attivo (± 1 M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a $5 (\pm 0,5)$ g/l. A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35% di cloro attivo (oppure 115 g con il 30% di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l. Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

b) Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente $35 (\pm 2)$ g/l di cloro attivo (± 1 M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di $5 (\pm 0,5)$ g/l.

Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo dev'essere controllato per via iodometrica.

ii) Acido acetico diluito

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g, posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20°C e agitata di continuo o a intervalli ravvicinati. Poiché il processo di dissoluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione dev'essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00; per il cotone, la viscosa, il modal e la melamina il valore di "d" è uguale a 1,01; per il cotone greggio il valore di "d" è uguale a 1,03.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di affidabilità del 95%.

METODO N. 3

VISCOSA, CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. viscosa (25) o cupro (21), ivi compresi taluni tipi di modal (22)

con

2. cotone (5), elastolefin (46) e melamina (47).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle mischie in cui il cotone abbia subito un'eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

i) Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato;

ii) Dispositivo che consente di mantenere i matracci a $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

3.2. Reattivi

i) Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 G di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all'85% in massa).

NB:

Si attira al riguardo l'attenzione sul punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi

devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.

- ii) Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (densità relativa 0,880 a 20° C) sino ad ottenere un litro.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a 40°C. Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldato a 40°C per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio e il contenuto a 40°C per due ore e mezzo, agitando due volte a intervalli di un'ora.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reagente preriscaldato a 40° C.

Lavare a fondo il crogiolo e il residuo con acqua a 40°C. Lavare quindi il residuo fibroso in circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca (3.2. ii), avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti ¹; lavare quindi a fondo con acqua fredda.

Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità.

¹ Per assicurare l'immersione del residuo fibroso nella soluzione di ammoniaca per 10 minuti si può, per esempio, applicare al crogiolo filtrante una prolunga munita di rubinetto che permette di regolare il flusso dell'ammoniaca.

Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,02 per il cotone, di 1,00 per la melamina e di 1,00 per l'elastolefin.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 4

POLIAMMIDICA O NYLON E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico all'80%)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. poliammidica o nylon (30)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (35), polipropilenica (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (45), elastolefin (46) e melamina (47).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle mischie contenenti lana ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25%, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio o di ipoclorito di litio alcalino.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le poliammidiche o il nylon vengono sciolti con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di poliammidica o nylon si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2. Reattivi

i) Acido formico (80% m/m, densità relativa 1.186 a 20° C). Portare 880 ml di acido formico al 90% in massa (densità 1,204 a 20° C) a 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100% in massa (densità 1,204 a 20° C) a 1 litro con acqua.

La concentrazione non è critica fra il 77 e l'83% in massa di acido formico.

ii) Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20°C: 1,204) a 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue: Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo.

Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità.

Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di "d" è uguale a 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 5

ACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'alcol benzilico)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. acetato (19)

con

2. triacetato (24), elastolefin (46) e melamina (47).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa nota della mischia allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a $52 \pm 2^\circ\text{C}$.

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato;

ii) Agitatore meccanico;

iii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di $52 \pm 2^\circ\text{C}$.

3.2. Reattivi

i) Alcol benzilico;

ii) Alcol etilico.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico. Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di $52 \pm 2^\circ\text{C}$ e agitare per 20 minuti a tale temperatura.

(L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da un'energica agitazione manuale).

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di $52 \pm 2^\circ\text{C}$ per 20 minuti.

Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta.

Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di $52 \pm 2^\circ\text{C}$. Asciugare completamente il crogiolo.

Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcol etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante.

Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di "d" è uguale a 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 6

TRIACETATO O POLILATTIDE E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento al diclorometano)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. triacetato (24) o polilattide (34)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (45), elastolefin (46) e melamina (47).

Nota

Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2. Reattivo

Diclorometano.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200 ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ogni dieci minuti. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una

piccola quantità supplementare di diclorometano. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione per eliminare l'eccesso di liquido, riempire di nuovo il crogiolo con diclorometano e lasciar scolare per gravità.

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, ad eccezione del poliestere, dell'elastomultiestere, dell'elastolefin e della melamina, per i quali il valore di "d" è 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 7

DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido solforico al 75% m/m)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramiè (14), cupro (21), modal (22), viscosa (25)

con

2. poliestere (35), elastomultiestere (45) ed elastolefin (46).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75%. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

i) Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato.

ii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di $50 \pm 5^\circ\text{C}$.

3.2. Reattivi

i) Acido solforico al $75\% \pm 2\%$ in massa

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità relativa 1,204 a 20°C) a 1 litro con acqua.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

ii) Soluzione di ammoniaca diluita

Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca (densità relativa 1,204 a 20°C) a 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75% per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo.

Mantenere il matraccio a temperatura di $50 \pm 5^\circ\text{C}$ per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75%. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità.

Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 8

FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al dimetilformammide)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. acriliche (26), determinate modacriliche (29), o determinate clorofibre (27)¹

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (45), elastolefin (46) e melamina (47).

Si applica parimenti alle fibre acriliche o a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii) Bagnomaria bollente.

3.2. Reattivo

Dimetilformammide (punto di ebollizione $153 \pm 1^\circ\text{C}$) che non contenga più dello 0,1% di acqua.

Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

¹ Verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente, tappare, agitare affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione per cinque volte.

Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per due volte durante questo periodo.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione.

Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l d'acqua calda a 70-80°C, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua.

Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua si è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, ad eccezione della lana, del cotone, del cupro, del modal, del poliestere, dell'elastomultiestere e della melamina, per i quali il valore di "d" è 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 9

DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no¹

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (45) e melamina (47).

Se la percentuale di lana o di seta della mischia supera il 25% si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica o nylon della mischia supera il 25% dev'essere applicato il metodo n. 4.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore meccanico.

3.2. Reattivi

- i) Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5% di solfuro di carbonio e 44,5% di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa.
- ii) Alcol etilico al 92% in volume o alcol metilico.

¹ Verificare la solubilità delle fibre di policloruro di vinile nel reattivo prima di procedere all'analisi.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente.

Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100 ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo e il residuo successivamente con 20 ml di alcol e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

Nota:

Con talune mischie aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente.

Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di "d" è uguale a 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 10

ACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido acetico glaciale)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. acetato (19)

con

2. determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no,

elastolefin (46) e melamina (47).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii) Agitatore meccanico.

3.2. Reattivo

Acido acetico glaciale (più di 99%). Poiché il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni.

Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 11

SETA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido solforico al 75% m/m)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. seta (4)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), elastolefin (46) e melamina (47).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di seta con acido solforico al 75% m/m¹.

Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2. Reattivi

i) Acido solforico al 75% \pm 2% in massa

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a 20° C) a 350 ml con acqua distillata.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

ii) Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a 20° C) a 1 900 ml di acqua distillata.

iii) Ammoniaca diluita: 200 ml di ammoniaca concentrata (densità relativa 0,880 a 20° C) a 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

¹ Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico al 75% m/m.

Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido solforico al 75% per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti.

Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75%. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50 ml di acido solforico diluito, 50 ml d'acqua e 50 ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa.

Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di 'd' è 0,985 per la lana, 1,00 per l'elastolefin e 1,01 per la melamina.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 12

IUTA E DETERMINE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE

(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. iuta (9)
- con
2. determinate fibre animali.

Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una miscchia di peli e di lana. È sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.

2. PRINCIPIO

Si determina il contenuto in azoto della miscchia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la miscchia.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml.

- ii) Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore.
- iii) Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml.

3.2. Reattivi

- i) Toluene.
- ii) Metanolo.
- iii) Acido solforico, densità relativa a 20 °C: 1,84).¹
- iv) Solfato di potassio.¹
- v) Diossido di selenio.¹

¹ Questi reattivi sono esenti da azoto.

- vi) Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua.
- vii) Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua.
- viii) Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua.
- ix) Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata).

4. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO

Il pretrattamento descritto nelle istruzioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:

Estrarre il campione ridotto secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di $105\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.

Nota:

Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.

5. PROCEDIMENTO D'ANALISI

5.1. Istruzioni generali

Seguire le istruzioni indicate nelle istruzioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.

5.2. Istruzioni dettagliate

Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1 g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5 g di solfato di potassio, 0,1-0,2 g di diossido di selenio e 10 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200 ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi. Versare circa 20 ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100 ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel

pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20 ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20 ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10 ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10 ml di distillato.

Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02 N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2 ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.

Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.

6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1. Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:

$$A \% = \frac{28(V - b) N}{W}$$

dove

A % = percentuale di azoto nel campione secco depurato.

V = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione.

b = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione in bianco.

N = titolo reale dell'acido solforico titolato.

W = massa secca (g) della provetta.

6.2. Applicando i valori di 0,22% per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2% per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della mischia come segue:

$$PA \% = \frac{A - 0,22}{16,2 - 0,22} \times 100$$

dove

PA % = percentuale di fibra animale nel campione secco e depurato.

7. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 13

POLIPROPILENICA E DETERMIMATE ALTRE FIBRE

(Procedimento allo xilene)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. polipropilene (37)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), fibra di vetro (44), elastomultiestere (45) e melamina (47).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).
- iii) Mantello riscaldante a temperatura d'ebollizione dello xilene

3.2. Reattivo

Xilene, distillante tra 137 e 142 °C.

Nota:

Lo xilene è altamente infiammabile e produce vapori tossici: durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle istruzioni generali, e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti.

Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

Note:

1. Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.
2. Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.
3. Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati¹.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di "d" è uguale a 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

¹ Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura descritta nel Melliand Textilberichte 56 (1975), pagg. 643-645.

METODO N. 14

DETERMINATE FIBRE E CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE), ELASTOLEFINA O MELAMINA

(Procedimento all'acido solforico concentrato)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammidica o nylon (30), poliestere (35) e elastomultiestere (45).

con

2. clorofibre (27) a base di omopolimeri di cloruro di vinile, surclorati o no, elastolefina (46) e melamina (47).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20° C).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.

2. PRINCIPIO

Le componenti diverse dalla clorofibre, dall'elastolefina o dalla melamina (ad esempio le fibre indicate al paragrafo 1.1) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

Il residuo, costituito dalla clorofibra dall'elastolefina o dalla medesima, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Bacchetta di vetro con punta schiacciata.

3.2. Reattivi

- i) Acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

ii) Acido solforico in soluzione acquosa al 50% circa (m/m).

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a 20°C) a 500 ml di acqua distillata o deionizzata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla a 1 litro con acqua.

iii) Soluzione diluita di ammoniaca.

Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (densità relativa 0,880 a 20°C).

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico (3.1.i)) e aggiungervi 100 ml di acido solforico (3.2.i)) per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido solforico (3.2.i)) e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato (3.2.i) per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50% (3.2.ii)) con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3 delle considerazioni generali), con la soluzione di ammoniaca (3.2.iii)), e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare il vuoto durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità). Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di "d" è uguale a 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 15

CLOROFIBRA, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN,

TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al cicloesanone)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. acetato (19), triacetato (24), clorofibra (27), determinate modacriliche (29), determinati elastan (43)

con

2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), acrilica (26), vetro tessile (44) e melamina (47).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre precedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 14.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle istruzioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4. (vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in Melliand Textilberichte 56 (1975) pagg. 643 — 645).
- ii) Crogiolo filtrante per contenere la provetta.
- iii) Setto poroso, di porosità 1.

- iv) Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione.
- v) Apparecchio di riscaldamento.

3.2. Reattivi

- i) Cicloesanone, punto di ebollizione 156°C.
- ii) Alcol etilico, diluito al 50% in volume.

NB:

Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta e il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti a una velocità minima di 12 cicli all'ora.

Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcol etilico al 50% riscaldato a circa 60°C e quindi con 1 l d'acqua a 60°C.

Non applicare il vuoto durante i lavaggi e tra i lavaggi. Lasciar drenare il solvente per gravità ed alla fine applicare il vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.


5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00; per la seta e la melamina il valore di "d" è uguale a 1,01; per l'acrilica il valore di "d" è uguale a 0,98.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

Schizzo di cui al punto 3.1 (f) del metodo n. 15



METODO N. 16

MELAMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Metodo all'acido formico caldo)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie di fibre binarie di:

1. melamina (47)

con

2. cotone (5) e aramide (31).

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la melamina viene sciolta con acido formico caldo (90% m/m).

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

Nota:

Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melamina dipende in larga misura dalla temperatura.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.
- ii) Agitatore in bagno d'acqua o altre apparecchiature atte ad agitare e mantenere il matraccio a $90 \pm 2^\circ\text{C}$.

3.2. Reattivi

- i) Acido formico (90% m/m, densità relativa 1,204 a 20°C). Portare 890 ml di acido formico tra il 98-100% m/m (densità relativa 1,220 a 20°C) a 1 litro con acqua.

L'acido formico caldo è molto corrosivo e va manipolato con precauzione.

- ii) Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità relativa 0,880 a 20°C) a 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle istruzioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml con tappo smerigliato. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d'acqua a $90 \pm 2^\circ\text{C}$ per un'ora, agitando vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po' più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniacale diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,02.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2 , per un livello di confidenza del 95%.

CAPO 3

Analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili

INTRODUZIONE

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della miscchia. Sono possibili quattro varianti di questo procedimento:

1. Si utilizzano due diverse provette sciogliendo un componente (a) della prima provetta e un altro componente (b) della seconda provetta. I residui insolubili di ciascuna provetta sono pesati e la percentuale di ciascuno dei due componenti solubili è calcolato a partire dalle rispettive perdite di massa. La percentuale del terzo componente (c) è calcolata per differenza.
2. Si utilizzano due provette diverse, sciogliendo un componente (a) della prima provetta e due componenti (a e b) della seconda provetta. Il residuo insolubile della prima provetta viene pesato e la percentuale del componente (a) è calcolata a partire dalla perdita di massa. Il residuo insolubile della seconda provetta viene pesato; esso corrisponde al componente (c). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza.
3. Si utilizzano due provette differenti, sciogliendo due componenti (a e b) della prima provetta e due componenti (b e c) della seconda provetta. I residui insolubili corrispondono rispettivamente ai componenti (c) e (a). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza.
4. Si utilizza una sola provetta. Dopo aver sciolto uno dei componenti, il residuo insolubile costituito dalle altre due fibre viene pesato e la percentuale del componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa. Una delle due fibre del residuo viene disciolta. Il componente insolubile viene pesato e la percentuale del secondo componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa.

Nel caso in cui è possibile la scelta, si raccomanda di utilizzare una delle prime tre varianti.

L'esperto incaricato dell'analisi deve vigilare affinché, nel caso dell'analisi chimica, vengano scelti metodi che prescrivano solventi che dissolvono solo la fibra o le fibre volute, senza disciogliere la o le altre fibre.

A titolo di esempio, viene fornita nella sezione V una tabella che presenta un certo numero di mischie di fibre ternarie, nonché i metodi d'analisi di mischie di fibre binarie che possono essere impiegati, in linea di principio, per l'analisi di queste mischie di fibre ternarie.

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si raccomanda di effettuare l'analisi chimica, in tutti i casi in cui ciò è possibile, secondo almeno due delle quattro varianti sopra menzionate.

Le fibre presenti nella miscchia devono essere identificate prima di procedere alle analisi. In alcuni metodi chimici, la parte insolubile dei componenti di una miscchia può essere parzialmente disciolta nel reattivo utilizzato per sciogliere la componente o le componenti solubili. Ogni volta che è stato possibile, sono stati scelti reattivi aventi un effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Se è noto che durante l'analisi avviene una perdita di massa, è necessario

correggerne il risultato; a tal fine vengono forniti i fattori di correzione. Questi fattori sono stati determinati in vari laboratori trattando nel reattivo appropriato, specificato nel metodo d'analisi, le fibre pulite durante il pretrattamento. Tali fattori di correzione si applicano solo a fibre normali e possono essere necessari altri fattori di correzione se le fibre sono state degradate prima o durante il trattamento. Nel caso in cui si debba ricorrere alla quarta variante, nella quale una fibra tessile è sottoposta all'azione successiva di due solventi diversi, è necessario applicare fattori di correzione tenendo conto delle eventuali perdite di massa subite dalla fibra nel corso dei due trattamenti. È opportuno effettuare almeno due determinazioni, per quanto concerne sia il procedimento di separazione manuale che il procedimento di separazione chimica.

I. Informazioni generali sui metodi d'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

I.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito di applicazione di ciascun metodo d'analisi di mischie di fibre binarie, viene precisato a quali fibre questo metodo è applicabile. (si veda il capo 2 relativo ai metodi di analisi quantitativa di talune mischie di fibre tessili binarie).

I.2. PRINCIPIO

Dopo aver identificato i componenti di una miscchia, si eliminano le materie non fibrose mediante un adeguato pretrattamento, quindi si applica una o più delle quattro varianti del procedimento di solubilità selettiva descritte nell'introduzione. Salvo in caso di difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere le fibre presenti in maggiore proporzione, al fine di ottenere come residuo finale la fibra presente in proporzione minore.

I.3. MATERIALI E ATTREZZATURE

I.3.1. Apparecchiatura

I.3.1.1. Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2. Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4. Stufa ventilata per essiccare le provette a $105 \pm 3^\circ\text{C}$.

I.3.1.5. Bilancia analitica (sensibile a 0,0002 g).

I.3.1.6. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2. Reattivi

I.3.2.1. Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40 e 60°C .

- I.3.2.2. Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo.
- I.3.2.3. Acqua distillata o deionizzata.
- I.3.2.4. Acetone.
- I.3.2.5. Acido ortofosforico.
- I.3.2.6. Urea.
- I.3.2.7. Bicarbonato di sodio

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.4. ATMOSFERA DI CONDIZIONAMENTO E D'ANALISI

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5. CAMPIONE RIDOTTO

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6. PRETRATTAMENTO DEL CAMPIONE RIDOTTO¹

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 18), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione ridotto, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per 1 ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per 1 ora in acqua a 65 ± 5 °C, agitando di tanto in tanto. Per il bagno del campione ridotto usare un rapporto di 100:1. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione ridotto mediante spremitura, applicazione del vuoto o centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione ridotto all'aria.

Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o

¹ Vedi capitolo 1.1.

cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque pretrattamenti aggiuntivi, a meno che il campione contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.

Nei rapporti di analisi sono descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7. Procedimento d'analisi

I.7.1. Istruzioni generali

I.7.1.1. Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$ in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essiccazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essicano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essicano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2. Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3. Pesatura

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2. Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a pretrattamento una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella

parte corrispondente del metodo dell'Unione, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

I.8. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella miscchia. Si calcolano i risultati sulla base delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati (a) i tassi convenzionali e (b) i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia non fibrosa durante le operazioni di pretrattamento e di analisi.

I.8.1. Calcolo delle percentuali della massa delle fibre secche e depurate non tenendo conto della perdita di massa durante il pretrattamento:

I.8.1.1. - VARIANTE 1 -

Formule da applicare nel caso in cui un componente della miscchia è eliminato da una sola provetta e un altro componente da una seconda provetta:

$$P_1 \% = \left[\frac{d_2}{d_1} - d_2 \times \frac{r_1}{m_1} + \frac{r_2}{m_2} \times \left(1 - \frac{d_2}{d_1} \right) \right] \times 100$$

$$P_2 \% = \left[\frac{d_4}{d_3} - d_4 \times \frac{r_2}{m_2} + \frac{r_1}{m_1} \times \left(1 - \frac{d_4}{d_3} \right) \right] \times 100$$

$$P_3 \% = 100 - (P_1 \% + P_2 \%)$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente della prima provetta sciolto nel primo reattivo);

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente della seconda provetta sciolta nel secondo reattivo);

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette);

m_1 è la massa secca della prima provetta dopo il pretrattamento;

m_2 è la massa secca della seconda provetta dopo il pretrattamento;

r_1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo;

r_2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo;

d_1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta¹,

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta,

d_3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta;

d_4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.2. - VARIANTE 2 -

Formule da applicare nel caso in cui si elimini un componente (a) della prima provetta, avendo come residuo gli altri due componenti (b e c), e due componenti (a e b) della seconda provetta, avendo come residuo il terzo componente (c):

$$P_1 \% = 100 - (P_2 \% + P_3 \%)$$

$$P_2 \% = 100 \times \frac{d_1 r_1}{m_1} - \frac{d_1}{d_2} \times P_3 \%$$

$$P_3 \% = \frac{d_4 r_2}{m_2} \times 100$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco depurato (componente della prima provetta disciolta nel primo reattivo);

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente solubile, contemporaneamente primo componente della seconda provetta, nel secondo reattivo);

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette);

m_1 è la massa secca della prima provetta dopo il pretrattamento

m_2 è la massa secca della seconda provetta dopo il pretrattamento

r_1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo;

r_2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo;

d_1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta;

¹ I valori di d sono indicati nel capitolo 2 del presente allegato relativo ai diversi metodi di analisi delle mischie binarie.

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta,

d_4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.3. - VARIANTE 3 -

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino due componenti (a e b) di una provetta, avendo come residuo il terzo componente (c), poi due componenti (b e c) di un'altra provetta, avendo come residuo il primo componente (a):

$$P_1 \% = \frac{d_3 r_2}{m_2} \times 100$$

$$P_2 \% = 100 - (P_1 \% + P_3 \%)$$

$$P_3 \% = \frac{d_2 r_1}{m_1} \times 100$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo);

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo);

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente disciolto nella seconda provetta dal reattivo);

m_1 è la massa secca della prima provetta dopo il pretrattamento

m_2 è la massa secca della seconda provetta dopo il pretrattamento

r_1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente dalla prima provetta con il primo reattivo;

r_2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del secondo e terzo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo;

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d_3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.4. - VARIANTE 4 -

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino successivamente due componenti della miscchia della stessa provetta:

$$P_1 \% = 100 - (P_2 \% + P_3 \%)$$

$$P_2 \% = \frac{d_1 r_1}{m} \times 100 - \frac{d_1}{d_2} \times P_3 \%$$

$$P_3 \% = \frac{d_3 r_2}{m} \times 100$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (primo componente solubile);

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato (secondo componente solubile);

$P_3\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente insolubile);

m è la massa secca della provetta dopo il pretrattamento

r_1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente da parte del primo reattivo;

r_2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente da parte del primo e del secondo reattivo;

d_1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del secondo componente nel primo reattivo;

d_2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo reattivo;

d_3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo.¹

1.8.2. Calcolo della percentuale di ciascun componente dopo aver applicato i tassi convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del pretrattamento:

Se:

$$A = 1 + \frac{a_1 + b_1}{100} \quad B = 1 + \frac{a_2 + b_2}{100} \quad C = 1 + \frac{a_3 + b_3}{100}$$

allora:

$$P_{1A} \% = \frac{P_1 A}{P_1 A + P_2 B + P_3 C} \times 100$$

$$P_{2A} \% = \frac{P_2 B}{P_1 A + P_2 B + P_3 C} \times 100$$

¹ Ogni qualvolta sia possibile d_3 è determinato preventivamente con metodi sperimentali.

$$P_3A\% = \frac{P_3C}{P_1A + P_2B + P_3C} \times 100$$

$P_1A\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il pretrattamento;

$P_2A\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il pretrattamento;

$P_3A\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il pretrattamento;

P_1 è la percentuale del primo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1.

P_2 è la percentuale del secondo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1.

P_3 è la percentuale del terzo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1.

a_1 è il tasso convenzionale del primo componente;

a_2 è il tasso convenzionale del secondo componente;

a_3 è il tasso convenzionale del terzo componente;

b_1 è la percentuale della perdita di massa del primo componente durante il pretrattamento;

b_2 è la percentuale della perdita di massa del secondo componente durante il pretrattamento;

b_3 è la percentuale della perdita di massa del terzo componente durante il pretrattamento;

Nel caso in cui si impieghi un pretrattamento speciale, i valori di b_1 , b_2 e b_3 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al pretrattamento applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b_1 , b_2 e b_3 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un pretrattamento normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua, si possono trascurare in generale i fattori di correzione b_1 , b_2 e b_3 , salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si

ammette convenzionalmente che la perdita nel pretrattamento è uguale al 4%, e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all'1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel pretrattamento.

I.8.3. Nota

Esempi di calcolo sono forniti nella sezione IV.

II. Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale delle mischie ternarie di fibre tessili

II.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2. PRINCIPIO

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3. APPARECCHIATURA

- II.3.1. Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.
- II.3.2. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.
- II.3.3. Stufa ventilata per essiccare le provette a $105 \pm 3^\circ\text{C}$.
- II.3.4. Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g).
- II.3.5. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.
- II.3.6. Ago.
- II.3.7. Torcmetro o apparecchio equivalente.

II.4. REATTIVI

- II.4.1. Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C .
- II.4.2. Acqua distillata o deionizzata.

II.5. ATMOSFERA DI CONDIZIONAMENTO E D'ANALISI

Vedi il punto I.4.

II.6. CAMPIONE RIDOTTO

Vedi il punto I.5.

II.7. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO

Vedi il punto I.6.

II.8. PROCEDIMENTO D'ANALISI

II.8.1. Analisi di un filato

Si preleva dal campione ridotto sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcmetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a $105 \pm 3^\circ\text{C}$, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.

II.8.2. Analisi di un tessuto

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi convenzionali e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di pretrattamento.

II.9.1. Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tenere conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al pretrattamento:

$$P_1 \% = \frac{100 m_1}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{100}{1 + \frac{m_2 + m_3}{m_1}}$$

$$P_2 \% = \frac{100 m_2}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{100}{1 + \frac{m_1 + m_3}{m_2}}$$

$$P_3 \% = 100 - (P_1 \% + P_2 \%)$$

$P_1\%$ è la percentuale del primo componente secco e depurato;

$P_2\%$ è la percentuale del secondo componente secco e depurato;

$P_3\%$ è la percentuale del terzo componente secco e depurato;

m_1 è la massa secca depurata del primo componente;

m_2 è la massa secca e depurata del secondo componente;

m_3 è la massa secca depurata del terzo componente.

II.9.2. Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2.

III. Procedimento di analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili mediante una combinazione di separazione manuale e di separazione chimica

Nella misura del possibile, è opportuno procedere alla separazione manuale e tenere conto delle proporzioni degli elementi separati prima di passare all'eventuale trattamento chimico di ciascuno dei componenti separati.

III.1. PRECISIONE DEI METODI

La precisione indicata per ogni metodo di analisi delle mischie di fibre binarie è relativa alla riproducibilità (si veda il capo 2 relativo ai metodi di analisi quantitativa di talune mischie di fibre tessili binarie).

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

S'intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, oltrepassa il limite di confidenza solo in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

Per determinare la precisione dell'analisi di una mischia di fibre ternarie, si applicano normalmente i valori indicati nei metodi d'analisi delle mischie di fibre binarie che sono stati impiegati per analizzare la mischia di fibre ternarie.

Considerando che, per le quattro varianti dell'analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre ternarie, si prevedono due dissoluzioni (su due provette separate per le prime tre varianti e sulla stessa provetta per la quarta variante) e ammettendo che si designi con E_1 e E_2 le precisioni dei due metodi d'analisi delle mischie di fibre binarie, la precisione dei risultati per ciascun componente figura nella seguente tabella:

Fibra componente	Varianti		
	1	2 e 3	4
a	E_1	E_1	E_1
b	E_2	E_1+E_2	E_1+E_2
c	E_1+E_2	E_2	E_1+E_2

Se si utilizza la quarta variante, la precisione può risultare inferiore a quella calcolata secondo il metodo sopra indicato, a causa di un'eventuale azione, difficilmente valutabile, del primo reattivo sul residuo costituito dai componenti b e c.

III.2. RELAZIONE D'ANALISI

- III.2.1. Indicare la variante o le varianti utilizzate per effettuare l'analisi, i metodi, i reattivi e i fattori di correzione.
- III.2.2. Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (si veda il punto I.6).
- III.2.3. Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione al primo decimale.
- III.2.4. Indicare, ogni volta che sia possibile, la precisione del metodo per ciascun componente, calcolata secondo la tabella della sezione III.1.
- IV. Esempi di calcolo di percentuali dei componenti di alcune mischie di fibre ternarie utilizzando alcune varianti descritte al punto I.8.1.

Consideriamo il caso di una miscchia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: 1. lana cardata; 2. nylon (poliammide); 3. cotone greggio.

VARIANTE n. 1

Operando sulla base di questa variante, vale a dire con due provette differenti, eliminando mediante dissoluzione un componente (a = lana) dalla prima provetta e un secondo componente (b = poliammide) dalla seconda provetta, è possibile ottenere i seguenti risultati:

1. Massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare (m_1) = 1,6000 g
2. Massa secca del residuo dopo il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (poliammide + cotone) (r_1) = 1,4166 g
3. Massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare (m_2) = 1,8000 g

4. Massa secca del residuo dopo trattamento con acido formico (lana + cotone) (r_2) = 0,9000 g

Il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino non comporta una perdita di massa di poliammide, mentre il cotone greggio perde il 3%, cosicché $d_1 = 1,00$ e $d_2 = 1,03$.

Il trattamento con acido formico non comporta alcuna perdita di massa della lana e del cotone greggio, per cui d_3 e $d_4 = 1,00$.

Se si riportano nella formula indicata al punto I.8.1.1 i valori ottenuti mediante l'analisi chimica e i fattori di correzione, si ottiene:

$$P_1\% (\text{lana}) = [1,03/1,00 - 1,03 \times 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) \times (1 - 1,03 / 1,00)] \times 100 = 10,30$$

$$P_2\% (\text{poliammide}) = [1,00 / 1,00 - 1,0 \times 0,9000 / 1,8000 + (1,4166 / 1,6000) \times (1 - 1,00 / 1,00)] \times 100 = 50,00$$

$$P_3\% (\text{cotone}) = 100 - (10,30 + 50,00) = 39,70$$

Le percentuali delle varie fibre secche e depurate della mischia sono le seguenti:

Lana	10,30%
poliammide	50,00%
cotone	39,70%

Tali percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2 al fine di tenere conto anche dei tassi convenzionali, nonché dei fattori di correzione delle eventuali perdite di massa dopo il trattamento preliminare.

Come indicato nell'allegato IX, i tassi convenzionali sono i seguenti: 17,00%, poliammide: 6,25%, cotone: 8,50%; inoltre, il cotone greggio mostra una perdita di massa del 4% dopo il trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua.

Si ottiene pertanto:

$$P_{1A}\% (\text{lana}) = 10,30 \times [1 + (17,00 + 0,0)/100] / [10,30 \times (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 \times (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 \times (1 + (8,50 + 4,0)/100)] \times 100 = 10,97$$

$$P_{2A}\% (\text{poliammide}) = 50,0 \times [(1 + (6,25 + 0,0)/100) / 109,8385] \times 100 = 48,37$$

$$P_{3A}\% (\text{cotone}) = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66$$

La composizione della mischia è pertanto la seguente:

poliammide	48,4%
Cotone	40,6%
Lana	11,0%
	100,0%

VARIANTE n. 4:

Si consideri il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: lana cardata, viscosa, cotone greggio.

Si supponga che operando in base alla variante 4, vale a dire eliminando successivamente due componenti della mischia da una stessa provetta, si ottengono i risultati seguenti:

1. Massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare (m_1) = 1,6000 g
2. Massa secca del residuo dopo trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (viscosa + cotone) (r_1) = 1,4166 g
3. Massa secca del residuo dopo un secondo trattamento del residuo r_1 al cloruro di zinco/acido formico (cotone)
 $(r_2) = 0,6630$ g

Il trattamento all'ipoclorito di sodio alcalino non comporta alcuna perdita di massa della viscosa, mentre il cotone greggio perde il 3%, cosicché $d_1 = 1,00$ e $d_2 = 1,03$.

Dopo il trattamento con l'acido formico/cloruro di zinco, la massa di cotone aumenta del 4%, cosicché $d_3 = 1,03 \times 0,96 = 0,9888$, arrotondato a 0,99, (ricordiamo che d_3 è il fattore che tiene conto rispettivamente della perdita o dell'aumento di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo).

Se si integrano nelle formule indicate al punto I.8.1.4 i valori ottenuti mediante analisi chimica, nonché i fattori di correzione, si ottiene:

$$P_2\% (\text{viscosa}) = 1,00 \times (1,4166 / 1,6000) \times 100 - (1,00 / 1,03) \times 41,02 = 48,71\%$$

$$P_3\% (\text{cotone}) = 0,99 \times (0,6630 / 1,6000) \times 100 = 41,02\%$$

$$P_1\% (\text{lana}) = 100 - (48,71 + 41,02) = 10,27\%$$

Come abbiamo già precisato per la variante 1, queste percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2.

$$P_{1A}\% (\text{lana}) = 10,27 \times [1 + (17,0+0,0) / 100] / [10,27 \times (1 + (17,00+0,0)/100) + 48,71 \times (1 + (13+0,0) / 100) + 41,02 \times (1 + (8,5+4,0)/ 100)] \times 100 = 10,61\%$$

$$P_{2A}\% (\text{viscosa}) = 48,71 \times [1 + (13+0,0) / 100] / 113,2057 \times 100 = 48,62\%$$

$$P_3A\% (\text{cotone}) = 100 - (10,61 + 48,62) = 40,77\%$$

La composizione della mischia è pertanto:

viscosa	48,6%
cotone	40,8%
lana	10,6%

	100,0%

V. Tabella di mischie di fibre ternarie tipiche che possono essere analizzate utilizzando i metodi dell'Unione di analisi delle mischie di fibre binarie (a fini di esempio)

Numero della mischia	Fibre componenti			Variante	Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie di fibre binarie
	Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:		
1.	lana o peli	viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	cotone	1 e/o 4	2. (ipoclorito) e 3. (cloruro di zinco/acido formico)
2.	lana o peli	polyamide o nylon	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	2. (ipoclorito) e 4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>)
3.	lana, peli o seta	determinate altre fibre	viscosa, cupro modal o cotone	1 e/o 4	2. (ipoclorito) e 9 (solfo di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v)
4.	lana o peli	poliammide o nylon	poliestere, polipropilene, acrilica o vetro tessile	1 e/o 4	2. (ipoclorito) e 4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>)
5.	lana, peli o seta	determinate altre fibre	poliestere, acrilica, poliammide o nylon o vetro tessile	1 e/o 4	2. (ipoclorito) e 9 (solfo di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v)
6.	seta	lana o peli	poliestere	2	11. (acido solforico 75% <i>m/m</i>) e 2. (ipoclorito)
7.	poliammide o nylon	acrilica o determinate altre fibre	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>) e 8. (dimetilformamide)
8.	alcune clorofibre	poliammide o nylon	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	8. (dimetilformamide) e 4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>) o 9. (solfo di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v) e 4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>)
9.	acrilica	poliammide o nylon	poliestere	1 e/o 4	8. (dimetilformamide) e 4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>)
10.	acetato	poliammide o	viscosa, cotone,	4	1. (ipoclorito) e 4. (acido formico, 80% <i>m/m</i>)

Numero della miscchia	Fibre componenti			Variante	Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie di fibre binarie
	Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:		
		nylon o determinate altre fibre	cupro o modal		
11.	alcune clorofibre	acrilica o determinate altre fibre	poliammide o nylon	2 e/o 4	9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v) e 8. (dimetilformamide)
12.	alcune clorofibre	poliammide o nylon	acrilica	1 e/o 4	9. 9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v) e 4. (acido formico, 80% m/m)
13.	poliammide o nylon	viscosa, cupro, modal o cotone	poliestere	4	4. (acido formico, 80% m/m) e 7. (acido solforico 75% m/m)
14.	acetato	viscosa, cupro, modal o cotone	poliestere	4	1. (acetone) e 7 (acido solforico, 75% m/m)
15.	acrilica	viscosa, cupro, modal o cotone	poliestere	4	8. (dimetilformammide) e 7. (acido solforico 75% m/m)
16.	acetato	lana, peli o seta	cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide o nylon, poliestere, acrilica	4	1. (acetone) e 2. (ipoclorito)
17.	triacetato	lana, peli o seta	cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide o nylon, poliestere, acrilica	4	6. (diclorometano) e 2. (ipoclorito)
18.	acrilica	lana, peli o seta	poliestere	1 e/o 4	8. (dimetilformammide) e 2. (ipoclorito)
19.	acrilica	seta	lana o peli	4	8. (dimetilformammide) e 11. (acido solforico 75% m/m)
20.	acrilica	lana, peli o seta	cotone, viscosa, cupro o modal	1 e/o 4	8. (dimetilformammide) e 2. (ipoclorito)
21.	lana, peli o	cotone, viscosa,	poliestere	4	2. (ipoclorito) e 7. (acido solforico 75% m/m)

Numero della miscchia	Fibre componenti			Variante	Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie di fibre binarie
	Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:		
	seta	modal, cupro			
22.	viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	cotone	poliestere	2 e/o 4	3. (cloruro di zinco/acido formico) e 7 (acido solforico 75% m/m)
23.	acrilica	viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	cotone	4	8. (dimetilformammide) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)
24.	alcune clorofibre	viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	cotone	1 e/o 4	9. 9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v) e 3. cloruro di zinco/acido formico) o 8 (dimetilformammide) e 3. (cloruro di zinco/acido formico)
25.	acetato	viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	cotone	4	1. (acetone) e 3. (cloruro di zinco/acido formico)
26.	triacetato	viscosa, cupro o alcuni tipi di modal	cotone	4	6. (diclorometano) e 3. (cloruro di zinco/acido formico)
27.	acetato	seta	lana o peli	4	1. (acetone) e 11. acido solforico, 75% m/m)
28.	triacetato	seta	lana o peli	4	6. (diclorometano) e 11. acido solforico, 75% m/m)
29.	acetato	acrilica	cotone, viscosa, cupro o modal	4	1. (acetone) e 8. (dimetilformammide)
30.	triacetato	acrilica	cotone, viscosa, cupro o modal	4	6. (diclorometano) e 8. (dimetilformammide)
31.	triacetato	poliammide o nylon	cotone, viscosa, cupro o modal	4	6. (diclorometano) e 4. (acido formico, 80% m/m)
32.	triacetato	cotone, viscosa, cupro o modal	poliestere	4	6. (diclorometano) e 7. (acido solforico, 75% m/m)

PE 463.396\ 105

IT

Numero della miscchia	Fibre componenti			Variante	Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie di fibre binarie
	Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:		
33.	acetato	poliammide o nylon	poliestere o acrilica	4	1. (acetone) e 4. (acido formico, 80% m/m)
34.	acetato	acrilica	poliestere	4	1. (acetone) e 8. (dimetilformammide)
35.	alcune clorofibre	cotone, viscosa, cupro o modal	poliestere	4	8. (dimetilformammide) e 7. (acido solforico, 75% m/m) o 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% v/v) e 7. (acido solforico, 75% m/m)
36	cotone	poliestere	elastolefin	2 e/o 4	7. (acido solforico, 75% m/m) e 14. (acido solforico concentrato)
[37	alcune modacriliche	poliestere	melamina	2 e/o 4	8. (dimetilformammide) e 14. (acido solforico concentrato)]

ALLEGATO IX

Tassi convenzionali da utilizzare per il calcolo della massa
delle fibre contenute in un prodotto tessile

(di cui all'articolo 18, paragrafo 3)

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1—2	Lana e peli di animali:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 ⁽¹⁾
3	Peli di animali:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 ⁽¹⁾
	Crini:	
	fibre pettinate	16,00
	fibre cardate	15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone:	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Iuta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Ramiè (fibra bianchita)	8,50

15	Sisal	14,00
16	Sunn	12,00
17	Henequen	14,00
18	Maguey	14,00
19	Acetato	9,00
20	Alginica	20,00
21	Cupro	13,00
22	Modal	13,00
23	Proteica	17,00
24	Triacetato	7,00
25	Viscosa	13,00
26	Acrilica	2,00
27	Clorofibra	2,00
28	Fluorofibra	0,00
29	Modacrilica	2,00
30	Poliammide o nylon:	
	fibra discontinua	6,25
	filamento	5,75
31	Aramide	8,00
32	Poli-immide	3,50
33	Lyocell	13,00
34	Polilattide	1,50
35	Poliestere	1,50
36	Polietilenica	1,50

37	Polipropilenica	2,00
38	Poliureica	2,00
39	Poliuretano:	
	fibra discontinua	3,50
	filamento	3,00
40	Vinilal	5,00
41	Trivinilica	3,00
42	Gomma	1,00
43	Elastan	1,50
44	Vetro tessile:	
	con un diametro medio superiore a 5 µm	2,00
	con un diametro medio uguale o inferiore a 5 µm.	3,00
45	Elastomultiestere	1,50
46	Elastolefin	1,50
47	Melamina	7,00
48	Fibra metallica	2,00
	Fibra metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Filati di carta	13,75

(¹) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

ALLEGATO X

Tabelle di corrispondenza

Direttiva 2008/121/CE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, parole introduttive	Articolo 2, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6, punti da 1 a 4	Articolo 9
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 20
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 5	-
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 13 e allegato IV
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 17, paragrafo 3

Direttiva 2008/121/CE	Presente regolamento
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 11	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 12	Articolo 19 e allegato VII
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	-
Articolo 14, paragrafo 1	-
Articolo 14, paragrafo 2	-
Articolo 15	Articolo 21
Articolo 16	-
Articolo 17	-
Articolo 18	-
Articolo 19	-
Articolo 20	-
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato III
Allegato III	Allegato V
Allegato III, punto 36	Articolo 3 paragrafo 1, lettera h)
Allegato IV	Allegato VI
Allegato V	Allegato IX
Allegato VI	-
Allegato VII	-

Direttiva 96/73/CE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Allegato VIII, capo 1, sezione I, parte 2
Articolo 3	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 21
Articolo 6	-
Articolo 7	-
Articolo 8	-
Articolo 9	-
Allegato I	Allegato VIII, capo 1, sezione I
Allegato II, paragrafo 1, introduzione	Allegato VIII, capo 1, sezione II
Allegato II, paragrafo 1, sezioni I, II e III	Allegato VIII, capo 2, sezioni I, II e III
Allegato II, paragrafo 2	Allegato VIII, capo 2, sezione IV

Direttiva 73/44/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Allegato VIII, capo 1, sezione I
Articolo 3	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 21
Articolo 6	-
Articolo 7	-
Allegato I	Allegato VIII, capo 3, introduzione e sezioni da I a IV
Allegato II	Allegato VIII, capo 3, sezione V
Allegato III	Allegato VIII, capo 3, sezione VI

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate ai consumatori, in particolare quando si tratta di prodotti contrassegnati con un'indicazione di origine, al fine di proteggerli da indicazioni fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L'uso delle nuove tecnologie, quali l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza, può rappresentare uno strumento utile per fornire tali informazioni mantenendo il passo con lo sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione, al momento di elaborare la relazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, a tenere conto del loro impatto su eventuali nuovi obblighi in materia di etichettatura, anche in vista di migliorare la tracciabilità dei prodotti tessili.

P7_TA-PROV(2011)0219

Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ***I

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata l'11 maggio 2011 come segue¹:

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti di "baby-beef", le modifiche e gli adeguamenti tecnici al codice della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC e i necessari adeguamenti in seguito alla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0243/2010).

Consiglio.

Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il rilascio di certificati di autenticità attestanti che la merce è originaria del paese o territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi di cui al presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. È opportuno utilizzare la procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione ai fini del rilascio di certificati di autenticità attestanti che la merce è originaria del paese o territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui al presente regolamento alla luce degli effetti di tali misure, nonché per l'adozione di atti di esecuzione per prendere misure volte alla sospensione, integrale o parziale, dei regimi di cui al presente regolamento per un periodo di tre mesi.

¹ *GU L 55 del 28.02.2011, pag. 13.*

Emendamento 14 e emendamento orale
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

116 /PE 463.396

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di inadempienza del paragrafo 1 o 2, la Commissione può sospendere i benefici di questo regolamento ai paesi e territori, in tutto o in parte, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3."

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'**articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)**.

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione **mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati** secondo la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 8, paragrafo 2**.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

*(4 bis) All'articolo 3, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:*

"4. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento, in particolare all'articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3."

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef"

Le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef" sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)."

Emendamento 18

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Attribuzione di competenze

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 7 bis concernenti:

(a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

(b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione degli altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

(c) le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef".

Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, la procedura prevista all'articolo 7 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo."

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle

condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione fino al 31 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri non oltre nove mesi prima della scadenza di tale periodo.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater) È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 7 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni."

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per i Balcani Occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1215/2009
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

5 sexies**All'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:**

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;"

b) è aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Questi atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2."

P7_TA-PROV(2011)0220

Primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0471),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0270/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 febbraio 2011¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0151/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,

Emendamento

(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,

¹ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.

che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi *devono* far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'*UE*, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'*UE*, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi *dovrebbero* far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. ***Il programma strategico in materia di spettro radio sostiene gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati nella strategia UE2020 e nell'agenda digitale ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico.*** La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'*Unione europea*, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità¹, 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)², 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)³, 2002/21/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di

*comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*⁴, nonché la decisione n. 676/2002/CE del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)⁵. Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'Unione europea, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

¹ *GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.*

² *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.*

³ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.*

⁴ *GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.*

⁵ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.*

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo spettro radio è una risorsa fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Le misure regolamentari relative allo spettro

Emendamento

(2) Lo spettro radio è una risorsa **pubblica** fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e le applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. **Un uso efficace dello spettro radio inoltre**

radio hanno come conseguenza ripercussioni nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

contribuisce all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone isolate o a scarsa densità abitativa, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio comportano delle conseguenze nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro, riservando particolare attenzione all'articolazione della regolamentazione, onde assicurare una maggiore efficienza dello spettro, una migliore pianificazione delle frequenze e delle salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali e l'adozione di misure antisociali in materia di uso dello spettro.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione *europa deve* rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione *e* contribuendo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito

(3) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione *dovrebbe* rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione *e la creazione di posti di lavoro, e* contribuendo *nel contempo* alla ripresa

dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti e l'energia.

economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. ***L'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è essenziale anche per garantire la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e di creare economie di scala che riducano il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori.*** A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti, ***la cultura*** e l'energia. ***È opportuno evitare ad ogni costo che gli attuali titolari di diritti provochino un ritardo della necessaria riforma.***

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Questo primo programma dovrebbe promuovere la concorrenza, creare condizioni di parità a livello paneuropeo e gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato digitale unico. Al fine di garantire il pieno utilizzo del suo potenziale e benefici per i consumatori e per il mercato unico, il programma dovrebbe essere integrato da future nuove proposte che consentano lo sviluppo dell'economia online, come, ad esempio sulla protezione dei dati e un sistema europeo di licenze per il contenuto online.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Questo primo programma *deve* sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga **con velocità di** almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020, realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma *deve* anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

Emendamento

(4) Questo primo programma *dovrebbe* sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. ***L'esplosione, in particolare, dei servizi media audiovisivi e del contenuto online sta aumentando la domanda di velocità e copertura.*** Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga. ***Fornire una banda larga con una velocità e una capacità il più elevate possibile, garantendo*** almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020 ***e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari europei un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 100 Mbps è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale,*** realizzando così i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma *dovrebbe* anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il primo programma deve gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il primo programma *deve specificare* i principi *guida* e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

(5) Il primo programma *dovrebbe fissare* i principi e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di decisione Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale dello spettro *radio* potrebbe essere necessario *ricorrere a* nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso

(7) Per garantire una utilizzazione ottimale *e produttiva* dello spettro *in quanto bene pubblico* potrebbe essere necessario *che la Commissione e gli Stati membri mettano in atto* nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione

delle infrastrutture. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione meno oneroso sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.

collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture, ***oltre alle soluzioni tradizionali quali le aste***. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla ***determinazione delle buone prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla*** definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che sono il sistema di autorizzazione ***più appropriato e*** meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi, ***nonché le più adatte in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE***.

Emendamento 89

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Pur essendo ancora in fase di sviluppo sotto il profilo tecnologico, le cosiddette "tecnologie cognitive" dovrebbero essere già sin d'ora maggiormente studiate e applicate mediante un'informazione geolocalizzata sull'uso dello spettro radio, che dovrebbe essere mappata nell'inventario.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi,

(8) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi,

conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'UE.

conformemente alla direttiva quadro. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione europea. ***Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, una parte dei proventi derivanti dalla messa all'asta dei diritti dello spettro radio ("dividendo digitale") dovrebbe essere utilizzata per accelerare l'espansione della copertura a banda larga.***

Emendamento 12

Proposta di decisione Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o

Emendamento

(9) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, ***creare condizioni eque a livello paneuropeo***, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza.

altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE (la direttiva "GSM").

L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, ***prima di procedere a nuove assegnazioni delle frequenze dello spettro, effettuare un'analisi approfondita delle ripercussioni sulla concorrenza*** e prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva quadro, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE (la direttiva "autorizzazione") e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE *del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonica mobile terrestre nella Comunità* (la direttiva "GSM")¹. ***Gli Stati membri possono altresì adottare misure intese a conseguire una ripartizione più equa dello spettro tra gli operatori economici riservando per i nuovi partecipanti una banda di frequenza o un gruppo di bande dello spettro con caratteristiche simili.***

¹ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

Emendamento 13

Proposta di decisione Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro *radio* richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro *radio* pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti ***insieme a un esame efficace e a un metodo*** di valutazione per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro *radio* e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e ***3 GHz***. ***Inoltre sarebbe possibile*** individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore ***commerciale*** e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese.

Emendamento

(10) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro pubblicate nella Comunità impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti ***e della sua efficienza, seguendo un metodo di*** esame e di valutazione ***comune*** per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e ***6 GHz, ma anche tra 6 GHz e 70 GHz poiché tali frequenze diventeranno sempre più importanti in seguito al rapido sviluppo tecnologico. L'inventario dovrebbe essere sufficientemente dettagliato per*** individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore ***privato*** e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. ***Inoltre, tenendo conto del costante aumento del numero di applicazioni che utilizzano la trasmissione di dati senza fili, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso efficiente dello spettro per le applicazioni degli utenti.***

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

Emendamento

(11) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze, ***al fine di evitare le interferenze nocive o i disturbi agli utenti attuali e futuri dello spettro. Inoltre, gli Stati membri possono introdurre, se del caso, misure compensative, conformi al diritto nazionale, connesse al costo diretto della risoluzione dei problemi relativi alle interferenze e ai costi della migrazione.***

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea", ***la*** banda

Emendamento

(12) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro della Commissione "Agenda digitale

larga senza fili *potrebbe contribuire* in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato *designato* dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

europa", *i servizi di* banda larga senza fili *contribuiscono* in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato *armonizzato* dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE, 2008/411/CE e 2009/766/CE. Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

Emendamento 16

Proposta di decisione Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Secondo quanto risulta da molteplici studi convergenti, il traffico mobile di dati sta aumentando rapidamente e attualmente raddoppia ogni anno. A questo ritmo, che è probabile prosegua nei prossimi anni, il traffico mobile aumenterà di quasi 40 volte tra il 2009 e il 2014. Al fine di gestire questa crescita esponenziale, sarà necessario che i regolatori e gli operatori di mercato intraprendano un certo numero di azioni intese, fra l'altro, a migliorare l'efficienza dello spettro in generale, ad assegnare eventualmente ulteriori frequenze armonizzate dello spettro alla banda larga senza fili e a scaricare il traffico su altre reti attraverso

apparecchiature multimodali.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) È opportuno introdurre delle misure di regolamentazione dell'uso dello spettro più flessibili, per favorire l'innovazione e la promozione di servizi di connessioni veloci a banda larga che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile sviluppare nuovi servizi interattivi online, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale alle persone.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offre nuove opportunità a tutte le regioni, e fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere imprese guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi.

Emendamento 19

Proposta di decisione Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) Secondo le stime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile come IMT-2000 e dei sistemi più avanzati di comunicazione mobile (3G e 4G) saranno comprese tra 280 e 1720 MHz nel 2020 per il settore della telefonia mobile per ogni regione UIT, incluso l'Europa. In mancanza di un'ulteriore disponibilità dello spettro, possibilmente armonizzato a livello globale, lo sviluppo di nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili.

Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) **La** banda di 800 MHz **rappresenta la soluzione** ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della raccomandazione della Commissione del 28 ottobre 2009 che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. **A lungo termine, sarebbe inoltre prevedibile utilizzare una parte dello spettro radio supplementare al di sotto dei 790 MHz, secondo l'esperienza che sarebbe stata acquisita e la mancanza**

(13) **Oltre a un'apertura tempestiva e favorevole alla concorrenza della banda di 900 MHz in conformità della direttiva 2009/114/CE (direttiva GSM) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009¹**, la banda di 800 MHz **può essere utilizzata in modo** ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea² e della raccomandazione della

di spettro radio in altre bande idonee alla copertura. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento di obblighi in materia di copertura.

Commissione 2009/848/CE, del 28 ottobre 2009, *volta ad agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea*³ che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012 e della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. ***Una rapida attuazione della banda in questione è necessaria per evitare le anomalie tecniche, in particolare nelle regioni frontaliere tra Stati membri.***

Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento, ***nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi***, di obblighi in materia di copertura. ***Dovrebbero essere liberate frequenze supplementari per i servizi a banda larga senza fili nella banda 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e 2,3 GHz (2300-2400 MHz), al fine di soddisfare la crescente domanda di traffico mobile, garantendo condizioni di parità tra le diverse soluzioni tecnologiche e sostenendo l'emergere di operatori paneuropei nell'ambito dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere valutata l'assegnazione ai servizi mobili di frequenze supplementari come la banda di 700 MHz (694-790 MHz), in funzione delle future esigenze di capacità per i servizi a banda larga senza fili e la TV terrestre.***

¹ *GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.*

² *GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95.*

³ *GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24.*

Emendamento 21

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Maggiori opportunità in termini di banda larga mobile sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada ad un prospero sviluppo del settore in futuro. È importante che i servizi di televisione digitale terrestre e altri soggetti possano mantenere i servizi esistenti nel momento in cui saranno messe a disposizione frequenze supplementari per i servizi senza fili. I costi di migrazione risultanti dall'apertura di spettro supplementare possono essere coperti mediante i canoni delle licenze, al fine di consentire alle emittenti di disporre delle stesse opportunità offerte oggi in altre parti dello spettro.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. La fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di frequenze che non richiedono licenze ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, introdotte con la decisione 2005/513/CE, dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi attuali e delle esigenze emergenti dello spettro nonché in funzione del suo uso per altri fini.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro la banda larga, sia fissa che mobile, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove occasioni di diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quinquies) Sul modello dello standard "GSM", che è stato adottato con successo in tutto il mondo grazie ad una rapida e decisiva armonizzazione a livello paneuropeo, l'Unione dovrebbe cercare di fissare l'agenda a livello globale per le future riassegnazioni delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la parte più efficiente dello spettro. Nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) del 2016, sarà essenziale garantire l'armonizzazione a livello globale ed il coordinamento con i paesi terzi vicini.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Considerando 13 *sexies* (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 *sexies*) I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. Per ricevere la prossima generazione di tecnologie senza fili, sono necessari canali più ampi, che consentano una velocità superiore a 1 Gbps.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali ***potrebbero*** essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di reti virtuali mobili (*ORVM*) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio e lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

(14) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali ***dovrebbero*** essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. ***Tali condizioni dovrebbero in primo luogo garantire l'accesso di nuovi operatori alle bande di frequenza più basse attraverso aste o altre procedure di messa in concorrenza.*** Tra le condizioni potrebbero ***altresì*** figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori virtuali di reti mobili (*MVNO*) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni, che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio, ***per un emergere più agevole di nuovi servizi paneuropei e per lo***

sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

Emendamento 27

Proposta di decisione Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione) la R&S, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, **la sanità on-line e l'inclusione elettronica (e-inclusion)** possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. **Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe** contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'*UE*. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

Emendamento

(15) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la R&S, **la cultura, la sanità on-line, l'inclusione elettronica e** la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe **(PPDR) – questi ultimi per via del loro maggiore ricorso alla trasmissione video e dati ai fini di interventi rapidi e più efficienti** – possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie **e dei legami diretti** tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. **Organismi rilevanti nel settore della ricerca dovrebbero** contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'*Unione europea*. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le PMI, come ad es. la radio cognitiva o la sanità on-line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

Emendamento 28

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti di ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature.

Emendamento

(17) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. In base alla raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici¹, è essenziale ***approfondire la comprensione delle reazioni degli organismi viventi ai campi elettromagnetici e*** garantire un monitoraggio costante degli effetti ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature. ***Nel garantire una sicurezza pubblica adeguata, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le misure di protezione siano neutre sotto il profilo tecnologico e dei servizi.***

¹ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Emendamento 29

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'emergenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare ***in modo coerente*** la disponibilità di una porzione

Emendamento

(18) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'emergenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare, ***in un blocco di frequenze radio paneuropeo***

dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni.

coordinato, la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi 5-10 anni. ***L'assegnazione armonizzata di frequenze supplementari situate sotto 1 GHz al settore PPDR dovrebbe altresì essere accompagnata da un esame del potenziale di liberazione o di condivisione di altre frequenze detenute dai sistemi PPDR.***

Emendamento 30

Proposta di decisione Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio.

Emendamento

(19) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere o internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate stanno a significare che gli Stati membri non devono sottoscrivere obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio.

Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative ***ed avere un ruolo*** nelle trattative multilaterali, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative ***e fare in modo di parlare con una sola voce*** nelle trattative multilaterali ***onde creare sinergie ed economie di scala globali nell'uso dello spettro***, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione.

Emendamento 31

Proposta di decisione Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/20029 con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/200410 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza" per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

Emendamento

(21) ***Onde evitare la crescente pressione sulla banda di frequenza riservata alla navigazione e alla comunicazione via satellite, nella nuova pianificazione dell'uso dello spettro deve essere assicurata la loro larghezza di banda.*** La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per GALILEO (stabilito dal regolamento del Consiglio n. 876/20029 con il quale si istituisce l'impresa comune GALILEO e dal regolamento del Consiglio n. 1321/200410 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite), così come il programma europeo "Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza" per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra.

Emendamento 32

Proposta di decisione Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli Stati membri *possono inoltre aver bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle* trattative bilaterali con paesi terzi vicini, compresi i paesi *in via di adesione o candidati, al fine di soddisfare gli obblighi comunitari in materia di coordinamento di frequenze.* Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

Emendamento

(22) Gli Stati membri *sono invitati a proseguire i negoziati bilaterali con i paesi terzi vicini, inclusi i paesi candidati ed i candidati potenziali, al fine di rispettare gli impegni assunti dall'Unione in materia di coordinamento delle frequenze e cercare di conseguire accordi che possano costituire precedenti positivi per gli altri Stati membri. L'Unione dovrebbe assistere gli Stati membri fornendo loro sostegno tecnico e politico nell'ambito* delle trattative bilaterali *e multilaterali* con i paesi terzi, *in particolare con i paesi vicini, compresi i paesi candidati ed i candidati potenziali.* Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo.

Emendamento 33

Proposta di decisione Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La Commissione deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

Emendamento

(24) La Commissione deve informare *su base annua* il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste.

Emendamento 34

Proposta di decisione
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La presente decisione non pregiudica le protezioni riconosciute agli operatori economici nella direttiva 2009/140/CE.

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo *e ambito di applicazione*

La presente decisione stabilisce un programma strategico in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

1. La presente decisione stabilisce un programma strategico **pluriennale** in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.

2. La presente decisione ricomprende il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come, inter alia, le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, i trasporti, l'energia e la politica audiovisiva.

3. La presente decisione è conforme al diritto dell'Unione vigente, in particolare alle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 1999/5/CE, nonché alla decisione n. 676/2002/CE così come alle misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali specifici, tenendo conto del regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT;

4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, volto a perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla

Emendamento 36

Proposta di decisione Articolo 2

Testo della Commissione

Articolo 2

Applicazione dei principi normativi generali

Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze;

b) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ove possibile per altri settori e applicazioni in modo tale da promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione;

c) applicare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

d) garantire **il funzionamento** del mercato interno, **in particolare** garantendo una concorrenza effettiva.

Emendamento

Articolo 2

Principi normativi generali

I. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

a) incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, ***rispettando l'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro;***

b) applicare il sistema di autorizzazione ***non discriminatorio più appropriato e*** meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

c) garantire **lo sviluppo** del mercato interno **e dei servizi digitali** garantendo una concorrenza effettiva **e condizioni di parità a livello paneuropeo e promuovendo l'emergere di servizi paneuropei;**

d) **promuovere l'innovazione;**

e) **tenere conto pienamente della pertinente legislazione dell'Unione**

relativa agli effetti delle emissioni dei campi elettromagnetici sulla salute umana al momento della definizione delle condizioni tecniche di uso dello spettro;

f) promuovere i principi della neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro.

Emendamento 37

Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per le comunicazioni elettroniche, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE:

- a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze;*
- b) promuovere l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione, in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente;*
- c) favorire un aumento del traffico mobile di dati e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio;*
- d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva prevenendo, tramite misure ex ante o ex post, la concentrazione eccessiva di radiofrequenze che nuoce in maniera significativa alla concorrenza.*

Emendamento 38

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***mettere a disposizione tempestivamente*** spettro radio sufficiente **a** sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione;

Emendamento

a) ***assegnare uno*** spettro radio sufficiente ***ed adeguato al traffico mobile di dati, corrispondente ad almeno 1200 Mhz entro il 2015, a meno che non sia diversamente specificato nel programma strategico in materia di spettro radio,*** per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione ***e soddisfare al meglio la crescente domanda di traffico mobile di dati, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo nel contempo conto degli importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei media;***

Emendamento 39

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) colmare il divario digitale e conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, garantendo che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso alla banda larga entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e consentendo all'Unione di disporre della capacità e della velocità di banda larga il più elevate possibile;

Emendamento 40

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione

frequenze supplementari sufficienti nelle bande più efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) garantire opportunità sia per il settore commerciale sia per i servizi pubblici mediante maggiori capacità di banda larga mobile;

Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso l'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, l'apertura dello spettro *radio a nuovi servizi* e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro *radio*;

b) potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso *un'applicazione coerente in tutta l'Unione* dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, *in modo da garantire condizioni di parità a livello paneuropeo tra le soluzioni tecnologiche applicabili, e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa*, l'apertura dello spettro *armonizzato a nuove tecnologie avanzate* e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro, *creando così opportunità di sviluppo di servizi paneuropei*;

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio,

come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;

Emendamento 44

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza;

Emendamento

d) mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza ***mediante la revoca dei diritti relativi alle frequenze o mediante altre misure oppure assegnando le frequenze in modo tale da correggere le distorsioni del mercato;***

Emendamento 45

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) ridurre la frammentazione del mercato interno migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario, ***compreso lo sviluppo di servizi transnazionali, e promuovendo le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione;***

Emendamento

e) ridurre la frammentazione ***e sfruttare appieno il potenziale*** del mercato interno, ***al fine di creare condizioni di parità a livello paneuropeo onde promuovere la crescita economica e le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione,*** migliorando il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo quanto necessario;

Emendamento 46

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative

Emendamento

g) in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative

all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute.

all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute **e applicarli in modo neutro sotto il profilo tecnologico e dei servizi;**

Emendamento 47

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) garantire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo affinché i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e utilizzino efficacemente il dividendo digitale;

Emendamento 48

Proposta di decisione Articolo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica delle reti di comunicazione e delle applicazioni senza fili;

Emendamento 49

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di

1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione **simili e** adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i

comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz.

servizi di comunicazione elettronica (direttiva "autorizzazioni"), autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 11, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz, **consentendo in tal modo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga e rendendo possibile un'effettiva concorrenza.**

Emendamento 90

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso dello spettro radio.

Emendamento

2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso **e senza licenza** dello spettro radio. **Essi promuovono inoltre le tecnologie conosciute o nuove quali le banche dati di geolocalizzazione e la radio cognitiva, da sviluppare ad esempio negli "spazi bianchi" previa opportuna valutazione d'impatto. Tale valutazione d'impatto è pubblicata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.**

Emendamento 51

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti.

Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti. **Un'attenzione particolare è inoltre rivolta**

alle norme relative alle apparecchiature utilizzate dalle persone disabili, senza tuttavia pregiudicare il loro diritto di utilizzare attrezzature non regolamentate, qualora lo preferiscano. A tale riguardo, sarà particolarmente importante un efficace coordinamento dell'armonizzazione e della normazione dello spettro in modo che i consumatori possano utilizzare apparecchiature che dipendono dallo spettro radio senza restrizioni e in tutto il mercato interno.

Emendamento 52

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri intensificano la ricerca e lo sviluppo in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive, dal momento che in futuro il loro sviluppo potrebbe in futuro rappresentare un valore aggiunto in termini di efficienza nell'uso dello spettro.

Emendamento 53

Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere l'investimento e l'uso efficace dello spettro *radio*.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere **la concorrenza e condizioni di parità a livello paneuropeo**, l'investimento e l'uso efficace dello spettro **quale bene pubblico e la coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed esistenti**. **Inoltre gli Stati membri promuovono costantemente l'uso efficiente dello spettro radio per le reti e le applicazioni destinate agli utenti.**

Emendamento 54

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, *in particolare* sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura.

Emendamento

5. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri *e conformemente al principio di sussidiarietà, identifica le migliori prassi, incoraggia la condivisione di informazioni per tali bande ed* elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, *per esempio* sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura, *per garantire condizioni di parità a livello paneuropeo, conseguite mediante i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.*

Emendamento 55

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Ogniqualvolta sia necessario per* garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie o il ritiro dei diritti.

Emendamento

6. *Per* garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno, *ove necessario*, misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie, *l'uso di commissioni di incentivo* o il ritiro dei diritti.

Emendamento 56

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. *Le misure che gli Stati membri adottano a norma del paragrafo 1 sono adottate in aggiunta all'apertura della banda di 900 MHz in un prossimo futuro, in linea con la direttiva "GSM" e in modo tale da promuovere la concorrenza. Tali misure sono adottate in maniera non discriminatoria e non possono comportare distorsioni della concorrenza a vantaggio degli operatori già dominanti sul mercato.*

Emendamento 57

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno *o su una parte sostanziale di quest'ultimo.*

Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza *sia* sul mercato interno *sia sugli specifici mercati nazionali specifici.*

Emendamento 58

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per assolvere agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri **possono adottare tra l'altro le** seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

Emendamento

2. Per assolvere **pienamente** agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che ***l'assegnazione***, il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri, ***prima di procedere all'assegnazione dello spettro radio prevista, esaminano attentamente se l'assegnazione possa distorcere o ridurre la concorrenza sui mercati della telefonia mobile interessati, tenendo conto dei diritti già detenuti dagli operatori del mercato interessati. Quando è probabile che l'assegnazione dello spettro radio***

comporti la distorsione o la riduzione della concorrenza, gli Stati membri adottano le misure più appropriate per promuovere una concorrenza effettiva e almeno una delle seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza:

Emendamento 59

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore **economico** o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

Emendamento

a) gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, **il roaming nazionale o regionale**, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche;

Emendamento 60

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) gli Stati membri possono riservare l'assegnazione di una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenze ai nuovi operatori ai quali non sia stato assegnato in precedenza uno spettro radio o ai quali sia stato assegnato uno spettro radio molto meno ampio, onde garantire parità di condizioni tra gli operatori esistenti e i nuovi operatori della telefonia mobile, garantendo l'accesso alle bande di frequenze più basse in modo equo;

Emendamento 61

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, **il che** potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

Emendamento

b) gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, **nei casi in cui tale concentrazione** potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza;

Emendamento 62

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che **nuoccia significativamente alla** concorrenza.

Emendamento

d) gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che **possa distorcere la** concorrenza.

Emendamento 63

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2, lo fanno stabilendo condizioni conformi alle procedure per l'attuazione o la modifica delle condizioni relative ai diritti di utilizzo delle radiofrequenze stabilite nella direttiva 2002/20/CE.

Emendamento 64

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi e promuovano la concorrenza effettiva.

Emendamento

3. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi, **non siano discriminatorie** e promuovano la concorrenza effettiva **prevenendo potenziali esiti anticoncorrenziali, nell'interesse dei cittadini e dei consumatori dell'Unione.**

Emendamento 65

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione per garantire che le applicazioni senza fili possano effettivamente contribuire alla **realizzazione dell'obiettivo** consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso **su** banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

Emendamento

1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio **armonizzato** sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione, **per consentire a quest'ultima di disporre della velocità di banda larga più elevata al mondo e** per garantire che le applicazioni senza fili **e il ruolo guida a livello europeo nei nuovi servizi** possano effettivamente contribuire alla **crescita economica, realizzando l'obiettivo** consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso **ad una velocità della** banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020.

Emendamento 66

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **autorizzano** entro il 1° gennaio 2012 **l'uso di tutte** le bande di

Emendamento

2. Gli Stati membri, entro il 1° gennaio 2012, **mettono a disposizione** le bande di

frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1800 MHz), **in base a condizioni che permettano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.**

frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz)¹, 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz)² e 2009/766/CE (900/1800 MHz)³, **al fine di promuovere una più ampia disponibilità di servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni sopra citate.**

¹ GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

² GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77.

³ GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

Emendamento 67

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi.

Emendamento 68

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. **Negli Stati membri in cui, a causa di circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale, sia impossibile mettere la banda a disposizione** la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino al

3. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. **In casi eccezionali debitamente giustificati da ragioni tecniche e storiche,** la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino **alla fine del 2015 in risposta ad una domanda debitamente**

2015. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione **di nuove applicazioni**.

motivata dello Stato membro interessato. Se i problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze con uno o più paesi terzi ostacolano ulteriormente la disponibilità della banda, la Commissione può autorizzare deroghe annuali eccezionali, fino a quando tali ostacoli non siano stati rimossi. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione.

Emendamento 69

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione è invitata ad adottare misure, in cooperazione con gli Stati membri, ai livelli appropriati per conseguire un'ulteriore armonizzazione e un uso più efficiente della banda di 1,5 GHz (1452-1492 MHz) e di 2,3 GHz (2300-2400 MHz) per i servizi di banda larga senza fili.

La Commissione sottopone a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili e, in cooperazione con gli Stati membri, valuta entro il 1° gennaio 2015 la necessità di misure intese ad armonizzare bande di frequenza supplementari, come la banda di 700 MHz (694-790 MHz).

Tale valutazione tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie dello spettro, delle esperienze di mercato con i nuovi servizi, delle eventuali future esigenze di radiodiffusione terrestre televisiva e sonora e della mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura di servizi di banda larga senza fili.

Gli Stati membri possono garantire che, ove opportuno, il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso

dello spettro sia adeguatamente indennizzato in conformità del diritto nazionale.

Emendamento 70

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Gli Stati membri*, in cooperazione con *la Commissione*, *vigilano, in particolare mediante gli obblighi relativi alla copertura*, affinché la fornitura d'accesso ai servizi *e al contenuto* a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate. *In questo modo essi valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) ed eventualmente adottano le misure adeguate.*

Emendamento

4. *La Commissione*, in cooperazione con *gli Stati membri*, *vigila* affinché la fornitura d'accesso ai servizi a banda larga che utilizza la banda dei 790-862 MHz (800MHz) sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate, *ad esempio mediante gli obblighi relativi alla copertura conseguiti conformemente ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi.*

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) *e, se del caso*, adottano misure *tecniche e regolamentari.*

Emendamento 71

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la possibilità di estendere l'assegnazione di spettro non autorizzato per sistemi di accesso senza fili, incluse le reti locali in radiofrequenza di cui alla decisione 2005/513/CE¹ a tutta la banda di frequenza 5 GHz. La Commissione è invitata a perseguire il

calendario adottato in materia di armonizzazione nei relativi forum internazionali, in particolare le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni della UIT.

¹ *GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.*

Emendamento 72

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz.

Emendamento

5. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz (la "banda 800 MHz"), 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz *e per le altre frequenze supplementari dello spettro che sono liberate per i servizi mobili, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni della Commissione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE.*

Emendamento 73

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *La* Commissione *vigilerà, se necessario, per garantire* la disponibilità *di bande di frequenza supplementari* per la fornitura di servizi *armonizzati d'accesso alla banda larga* via satellite *che copriranno tutto il territorio dell'Unione, comprese le regioni più lontane, con una* banda larga

Emendamento

6. *Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare* la disponibilità *di spettro sufficiente* per la fornitura di servizi via

che permetta l'accesso a internet *a un prezzo paragonabile ai sistemi terrestri*.

satellite a banda larga che permetta l'accesso a Internet.

Emendamento 92

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocell e femtocell. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni radio base di telefonia cellulare e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale.

Emendamento 75

Proposta di decisione

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Esigenze in materia di spettro di altre politiche di comunicazione senza fili

Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini europei, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, garantiscono la messa a disposizione di spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi.

Emendamento 76

Proposta di decisione

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Esigenze in materia di spettro **delle** politiche specifiche dell'Unione

Emendamento

Esigenze in materia di spettro **di altre** politiche specifiche dell'Unione

Emendamento 77

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare **il risparmio** di energia, **come** le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

Emendamento

2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare **i risparmi** di energia **e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, compresi** le reti e i sistemi di misurazione intelligenti.

Emendamento 78

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Se necessario, la** Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile, con condizioni armonizzate, **per permettere** lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore **della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza**.

Emendamento

3. **La** Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile **per il settore PPDR**, con condizioni **e in bande** armonizzate, **e adotta misure per sostenere** lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore **PPDR. Onde garantire l'uso efficiente dello spettro, la Commissione esamina a tal**

proposito la possibilità di utilizzare frequenze militari da parte del settore PPDR.

Emendamento 79

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica *e accademica* nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile.

Emendamento 80

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di trovare un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per la realizzazione di programmi e eventi speciali (PMSE) nell'Unione, conformemente agli obiettivi di quest'ultima per migliorare l'integrazione del mercato interno e l'accesso alla cultura. La frequenza di tali bande armonizzate è pari a 1GHz o superiore.

Emendamento 81

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Gli Stati membri e la Commissione assicurano la disponibilità di spettro per l'identificazione a radio frequenza (RFID) e di Internet degli oggetti (IoT) e si adoperano per la normalizzazione dell'assegnazione dello spettro per le comunicazioni IoT negli Stati membri.

Emendamento 82

Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, **assistita dagli Stati membri, che le forniranno tutte le appropriate informazioni sull'uso dello spettro radio**, procede a un inventario degli usi attuali **dello** spettro radio **e** delle eventuali future **esigenze di frequenze radio nell'Unione, in particolare** nella gamma tra 300 MHz e **3 GHz**.

Emendamento

1. La Commissione procede a un inventario degli usi attuali **dell'intero** spettro radio **e gli Stati membri, a tal fine, le forniscono tutti i dati effettivi necessari**.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono sufficientemente dettagliate da permettere che nell'inventario figuri la valutazione dell'efficienza dell'uso dello spettro e la definizione delle eventuali opportunità future per l'armonizzazione dello spettro onde sostenere le politiche dell'Unione.

Nella fase iniziale l'inventario include le frequenze comprese nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz, cui seguiranno le frequenze comprese tra 6 GHz e 70 GHz.

Se necessario, gli Stati membri forniscono informazioni su singole licenze specifiche, comprendenti gli utenti del settore commerciale e di quello pubblico, fatte salve le informazioni commerciali sensibili e riservate.

Emendamento 83

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace. Esso tiene conto delle esigenze future dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

Emendamento

2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette, ***in base a criteri e metodologie chiaramente definiti e trasparenti***, di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace, ***in base a criteri e metodologie di valutazione trasparenti, chiari e stabiliti congiuntamente***. Esso ***garantisce altresì che, laddove l'uso dello spettro non sia ottimale, siano prese le misure necessarie al fine di massimizzarne l'efficienza e*** tiene conto delle esigenze future, ***anche a lungo termine***, dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori, ***degli enti locali, delle imprese*** e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze.

Emendamento 84

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'inventario include altresì una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri al fine di attuare le decisioni assunte a livello dell'Unione per quanto riguarda l'armonizzazione e l'uso di bande di frequenza specifiche.

Emendamento 85

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi, nel rispetto

1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi ***e garantire***

dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

di avere una posizione unica, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione.

Emendamento 86

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per **le** politiche settoriali dell'Unione.

Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per **l'attuazione delle** politiche settoriali dell'Unione.

Emendamento 87

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unione fornisce agli Stati membri **che ne fanno richiesta** un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali con paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati, **per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio che impediscono agli Stati membri di assolvere gli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione in materia di politica e di gestione dello spettro radio**. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

Emendamento

4. **Per risolvere la questione del coordinamento dello spettro che impedirebbe altrimenti agli Stati membri di assolvere gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione in materia di politica e gestione dello spettro**, l'Unione fornisce agli Stati membri un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali **e multilaterali** con **paesi terzi, in particolare i** paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

Emendamento 88

Proposta di decisione

Articolo 12

Testo della Commissione

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio *e* riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

Emendamento

La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio. **La Commissione** riferisce **su base annua** al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione.

P7_TA-PROV(2011)0221

Modifica del regolamento del Parlamento a seguito dell'istituzione di un registro comune per la trasparenza del Parlamento e della Commissione

Decisione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'istituzione di un Registro comune per la trasparenza tra il Parlamento europeo e la Commissione (2010/2292(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 novembre 2010,
 - vista la sua decisione dell'11 maggio 2011¹ che approva la conclusione dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un "Registro per la trasparenza",
 - visti gli articoli 211 e 212, e l'articolo 127, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0173/2011),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche figuranti in appresso;
 2. decide che il testo dell'accordo summenzionato sia inserito nel suo regolamento come allegato X, parte B;
 3. decide che tali modifiche entrino in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – titolo

Testo in vigore

Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento

Emendamento

Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento, **Registro per la trasparenza obbligatorio** e accesso al Parlamento

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

¹ Testi approvati, in tale data, P7_TA-PROV(2011)0222.

Testo in vigore

Emendamento

3 bis. All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare (assistenti accreditati).

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4. I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi.

4. I titoli di accesso di lunga durata sono rilasciati a persone estranee alle istituzioni dell'Unione sotto la responsabilità dei Questori. Tali titoli di accesso hanno una durata massima di validità di un anno, rinnovabile. Le modalità di utilizzazione di tali titoli sono fissate dall'Ufficio di presidenza.

In compenso, tali persone sono tenute a
– rispettare il codice di condotta
pubblicato sotto forma di allegato al regolamento;

– iscriversi in un registro tenuto dai Questori.

Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici d'informazione negli Stati membri.

Le disposizioni che disciplinano l'applicazione del presente paragrafo sono fissate in un allegato al presente regolamento.

Tali titoli di accesso possono essere rilasciati:

- alle persone che sono registrate nel Registro per la trasparenza¹ o che rappresentano o lavorano per organizzazioni che vi sono registrate,

benché la registrazione non conferisca automaticamente il diritto al rilascio di siffatti titoli di accesso;

- alle persone che desiderano accedere frequentemente ai locali del Parlamento, ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sull'istituzione di un Registro per la trasparenza²;

- agli assistenti locali dei deputati come pure alle persone che assistono i membri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

¹ Registro introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un "Registro per la trasparenza" per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (cfr. allegato X, parte B).

² Cfr. allegato X, parte B.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. Coloro che effettuano la registrazione nel Registro per la trasparenza devono, nell'ambito dei loro rapporti con il Parlamento, rispettare:

- il codice di condotta allegato all'accordo¹;

- le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; e

- le disposizioni del presente articolo nonché le sue norme di attuazione.

¹ *Cfr. allegato 3 dell'accordo figurante all'allegato X, parte B.*

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 ter. I Questori definiscono in che misura il codice di condotta sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 quater. Il titolo di accesso è ritirato con decisione motivata dei Questori nei seguenti casi:

- cancellazione dal Registro per la trasparenza, salvo che ragioni importanti si oppongano al ritiro;

- violazione grave rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4 bis.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 quinquies. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al Registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro.

Le norme di attuazione dei paragrafi da 4 a 4 quater sono stabilite in allegato³.

³ Cfr. allegato X, parte A.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 2 – commi 2 e 3

Testo in vigore

Emendamento

I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno.

I deputati si impegnano a non accettare alcun donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate **non appena intervengano delle modifiche e essere comunque rinnovate ogni anno. I deputati sono pienamente responsabili della trasparenza dei loro interessi finanziari.**

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, **paragrafo 4 - Gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo**

Registro per la trasparenza

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 1

Testo in vigore

Articolo 1

Lasciapassare

1. Sul *lasciapassare*, rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora.

Il *lasciapassare* deve essere portato dal titolare, in permanenza e in maniera visibile, in tutti gli edifici del Parlamento. Il non rispetto di *questo diritto* comporta il ritiro del *lasciapassare*.

I *lasciapassare* si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali.

2. *Il lasciapassare è rinnovato* unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Qualsiasi *contestazione da parte di un deputato circa l'attività di un rappresentante o di un gruppo d'interesse* è sottoposta ai Questori, che *istruiscono il caso e possono deliberare sul mantenimento o il ritiro del lasciapassare*.

Emendamento

Articolo unico

Titoli di accesso

1. Sul *titolo di accesso di lunga durata*, rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora.

Il *titolo di accesso* deve essere portato dal titolare, in permanenza e in maniera visibile, in tutti gli edifici del Parlamento. Il non rispetto di *tale obbligo* comporta il ritiro del *titolo di accesso*.

I *titoli di accesso* si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali.

2. *I titoli di accesso sono rinnovati* unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4 *bis*.

Qualsiasi *denuncia fondata su fatti materiali e rientrante nell'ambito di applicazione del codice di condotta allegato all'accordo sull'istituzione di un Registro per la trasparenza¹* è sottoposta al *segretariato comune del registro per la trasparenza. Il Segretario generale del Parlamento comunica le decisioni di radiazione dal registro* ai Questori, che

decidono sul ritiro del titolo di accesso.

Le decisioni con cui i Questori notificano il ritiro di uno o più titoli di accesso invitano i possessori o gli enti che rappresentano o per i quali lavorano a restituire detti titoli di accesso al Parlamento entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

3. *Il lasciapassare non autorizza* in alcun caso i titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non *consente*, in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea.

3. *I titoli di accesso non autorizzano* in alcun caso i *loro* titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non *consentono*, in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea.

¹ *Cfr. allegato 3 dell'accordo figurante nella parte B del presente allegato.*

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 2

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Assistenti

1. All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.

Nell'assumere le loro funzioni gli assistenti accreditati rilasciano una dichiarazione scritta sulle proprie attività professionali e su qualsiasi altra funzione o attività retribuita da essi esercitata.

2. Essi hanno accesso al Parlamento alle stesse condizioni del personale del Segretariato generale o dei gruppi politici.

3. Qualsiasi altra persona, comprese quelle che lavorano a diretto contatto con i deputati, potrà accedere al Parlamento soltanto alle condizioni stabilite

all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 3

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 3

soppresso

Codice di condotta

1. Nel quadro delle loro relazioni con il Parlamento, le persone figuranti nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4:

- a) devono rispettare le disposizioni dell'articolo 9 e del presente allegato;***
- b) devono dichiarare l'interesse o gli interessi che rappresentano nei loro rapporti con i deputati, il loro personale o i dipendenti dell'istituzione;***
- c) devono astenersi da qualsiasi azione volta a ottenere informazioni in modo disonesto;***
- d) non possono vantare alcun rapporto ufficiale con il Parlamento nelle loro relazioni con terzi;***
- e) non possono diffondere presso terzi, a scopo di lucro, copie di documenti ottenuti presso il Parlamento;***
- f) devono ottemperare rigorosamente alle disposizioni dell'allegato I, articolo 2, secondo comma;***
- g) devono assicurarsi che qualsiasi assistenza fornita nel quadro delle disposizioni di cui all'allegato I, articolo 2 sia dichiarata nell'apposito registro;***
- h) devono ottemperare, in caso di assunzione di ex dipendenti delle istituzioni, alle disposizioni dello statuto del personale;***
- i) devono conformarsi alle disposizioni adottate dal Parlamento in materia di diritti e responsabilità degli ex deputati;***

j) per evitare possibili conflitti di interesse devono ottenere il consenso preliminare del deputato o dei deputati interessati in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e successivamente far sì che ciò sia dichiarato nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4.

2. Ogni violazione del presente codice di condotta può condurre al ritiro del lasciapassare rilasciato alle persone interessate e, se del caso, all'impresa di cui sono dipendenti.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – parte B – titolo (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

B. Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un Registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

Accordo interistituzionale su un Registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione

Decisione del Parlamento europeo del maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un Registro comune per la trasparenza (2010/2291(ACI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 novembre 2010,
 - visto il progetto di accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un Registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea (di seguito denominato "l'accordo"),
 - vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee¹,
 - visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0174/2011),
- A. considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce che "le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile",
- B. considerando che l'esistenza di un Registro comune delle organizzazioni e delle persone fisiche e giuridiche impegnate nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea contribuisce alla trasparenza del suddetto dialogo,
- C. considerando che la summenzionata risoluzione del Parlamento dell'8 maggio 2008 ha stabilito i principi in base ai quali il Parlamento ha negoziato con la Commissione il registro comune,
- D. considerando che le necessarie modifiche al regolamento del Parlamento, sono state introdotte con la sua decisione dell'11 maggio 2011 a seguito dell'istituzione di un Registro comune per la trasparenza da parte del Parlamento europeo e della Commissione²,
1. considera l'accordo un primo importante primo passo verso una maggiore trasparenza e intende proporre, al momento opportuno, l'innalzamento degli standard, in modo da garantire la generalizzata integrità della pubblica amministrazione dell'Unione e il rafforzamento delle norme istituzionali applicabili alla stessa;
 2. rileva che l'esistenza di un registro comune consente di reperire tutte le informazioni da

¹ GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

² Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0221.

un'unica fonte, e che risulta pertanto più semplice per i cittadini verificare quali sono gli attori in contatto con le istituzioni; osserva che un simile strumento agevola altresì il compito dei rappresentati di interessi, che sono chiamati a registrarsi una sola volta;

3. ribadisce, tuttavia, che il Parlamento conserva il diritto illimitato di decidere a chi sia opportuno concedere l'autorizzazione ad accedere ai suoi edifici;
4. è del parere che l'accordo rappresenti un forte incentivo alla registrazione, dal momento che in virtù dello stesso nessuno potrà ottenere un titolo di accesso agli edifici del Parlamento senza prima essersi registrato;
5. ribadisce, tuttavia, la sua richiesta di registrazione obbligatoria di tutti i lobbisti nel Registro per la trasparenza e chiede che, nel quadro del prossimo processo di riesame, siano adottati tutti i provvedimenti necessari per preparare la transizione verso una registrazione obbligatoria;
6. deplora che il Consiglio non abbia ancora aderito all'accordo malgrado si tratti di un passo fondamentale ai fini della garanzia di trasparenza in tutte le fasi del processo legislativo a livello di Unione; si compiace, tuttavia, per il fatto che il Consiglio abbia affermato che aderirà all'accordo; invita il Consiglio ad aderire al registro comune quanto prima;
7. si compiace, in particolare, dei seguenti aspetti dell'accordo:
 - a) il cambiamento della denominazione in "Registro per la trasparenza";
 - b) l'ambito di applicazione del registro, che include tutti i pertinenti attori ma esclude, in particolare, le parti sociali in quanto attori del dialogo sociale, le Chiese, i partiti politici e gli enti locali, regionali e comunali, ivi incluse le rappresentanze appartenenti alle rispettive amministrazioni; alla luce del ruolo istituzionale svolto da tali enti in virtù dei trattati, nonché del paragrafo 10, lettera b), e dei paragrafi 11, 12 e 13 dell'accordo, essi non rientrano nell'ambito di applicazione del registro; si tratta di un aspetto che occorre chiarire in occasione della prima revisione dell'accordo; il Parlamento auspica fin d'ora l'esplicito accordo della Commissione in tal senso;
 - c) il fatto che il registro conferisca trasparenza alla vasta gamma di contatti delle istituzioni europee e, in particolare, riunisca, in sezioni separate, i rappresentanti di interessi specifici, i rappresentanti della società civile e quelli degli enti pubblici, operando altresì una distinzione tra i ruoli, fra loro diversi, svolti rispettivamente dai lobbisti e dagli interlocutori ufficiali delle istituzioni dell'Unione;
 - d) il requisito relativo alla comunicazione delle pertinenti informazioni finanziarie;
 - e) le misure vincolanti in caso di inosservanza del codice di condotta allegato all'accordo;
8. è del parere che le disposizioni applicabili ai rappresentanti dei pubblici poteri e delle organizzazioni e persone giuridiche che, nell'ambito delle loro attività, operano nell'interesse pubblico, e sono vincolate dalle rispettive norme costituzionali nonché dai diritti fondamentali, non possano essere identiche a quelle applicabili ai rappresentanti di interessi specifici; ritiene, in particolare, che solo agli enti pubblici autonomi dovrebbe essere richiesto di registrarsi e non anche ai pubblici poteri in quanto tali;

9. chiede che il suo Ufficio di presidenza elabori un sistema in base al quale tutti i lobbisti che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, e che hanno ottenuto un incontro con un deputato competente in merito a uno specifico fascicolo legislativo, siano registrati, in virtù di tale incontro, nella motivazione della relazione o della raccomandazione relativa al progetto di atto legislativo in questione;
10. approva la conclusione dell'accordo in allegato e, alla luce del contenuto della presente decisione, decide di allegarlo al suo regolamento;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

**ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA
SULL'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA
PER LE ORGANIZZAZIONI, LE PERSONE GIURIDICHE E I LAVORATORI
AUTONOMI IMPEGNATI NELL'ELABORAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'UNIONE**

Il Parlamento europeo e la Commissione europea (in appresso "le parti"),

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "i trattati"),

considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. Istituzione del Registro per la trasparenza

1. Conformemente al loro impegno in favore della trasparenza, le parti convengono di istituire e gestire un comune - "Registro per la trasparenza" (in appresso "il registro"), - per la registrazione e il controllo delle organizzazioni, delle persone giuridiche e dei lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

II. Principi del registro

2. L'istituzione e il funzionamento del registro si basano sugli attuali sistemi di registrazione predisposti e avviati dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel giugno 2008, integrati dal lavoro del gruppo di lavoro congiunto del Parlamento europeo e della Commissione europea nonché dagli adeguamenti introdotti alla luce dell'esperienza acquisita e dai contributi provenienti dai soggetti interessati, illustrati nella comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2009, intitolata "Iniziativa europea per la trasparenza: il registro dei rappresentanti di interessi, un anno dopo"¹. Tale approccio non influisce né pregiudica gli obiettivi del Parlamento europeo espressi nella sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee².

3. L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano i principi generali del diritto dell'Unione, compresi i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

4. L'istituzione e il funzionamento del registro rispettano il diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni e non pregiudicano l'accesso degli elettori dei deputati ai locali del Parlamento europeo.

¹ COM(2009)0612.

² GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

5. L'istituzione e il funzionamento del registro non incidono sulle competenze o prerogative delle parti né condizionano i loro rispettivi poteri organizzativi.

6. Le parti si adoperano per trattare nella stessa maniera tutti gli operatori impegnati in attività analoghe e per garantire condizioni paritarie per la registrazione di organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

III. Struttura del registro

7. Il registro include:

a) una serie di orientamenti su:

- l'ambito di applicazione del registro, le attività ammissibili alla registrazione e le esenzioni,
- le categorie cui è aperta la registrazione (allegato 1),
- le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi di informazione finanziaria (allegato 2);

b) un codice di condotta (allegato 3);

c) un meccanismo di reclamo e i provvedimenti applicabili in caso di violazione del codice di condotta, compresa una procedura di indagine e trattamento dei reclami (allegato 4).

IV. Ambito di applicazione del registro

Attività interessate

8. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle escluse a norma della sezione IV, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dai canali o mezzi di comunicazione impiegati, quali l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri di studi, le "piattaforme", i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale. Dette attività comprendono, *inter alia*, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell'Unione, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell'Unione. Sono altresì inclusi i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni aperte.

9. Sono chiamati a procedere alla registrazione, a prescindere dal loro status giuridico, tutte le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro¹.

Attività escluse

10. Sono escluse dall'ambito di applicazione del registro le seguenti attività:

- a) le attività legate alla prestazione di consulenza legale o altre attività professionali, nella misura in cui si riferiscano all'esercizio del diritto fondamentale di un cliente a un processo equo, compreso il diritto di difesa nei procedimenti amministrativi, esercitate da avvocati o da altri professionisti. Non rientrano nell'ambito di applicazione del registro (indipendentemente dagli attori coinvolti): le attività di consulenza e le relazioni con enti pubblici destinate a informare i clienti in merito a una situazione giuridica generale, o alla loro specifica situazione giuridica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro della legislazione vigente; le consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare la propria attività nel rispetto della legge; la rappresentanza nell'ambito di una procedura di conciliazione o mediazione volta a evitare un contenzioso dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo. Quanto precede si applica a tutti i settori economici dell'Unione e non è limitato a talune procedure specifiche (concorrenza). Nella misura in cui una singola impresa e i suoi consulenti siano coinvolti come parti in causa in uno specifico caso o procedimento legale o amministrativo, ogni attività direttamente collegata allo stesso, che non si prefigga in quanto tale la modifica del contesto giuridico esistente, non rientra nell'ambito di applicazione del registro;
- b) le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro, ecc.) nell'esercizio del ruolo loro conferito dai trattati. Tale principio si applica, *mutatis mutandis*, a qualsiasi organismo specificamente designato dai trattati a svolgere un ruolo istituzionale;
- c) le attività che costituiscono risposte a richieste dirette e individuali delle istituzioni dell'Unione o di deputati al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni fattuali, dati o consulenze e/o gli inviti individuali a presenziare ad audizioni pubbliche o a partecipare a comitati consultivi o forum analoghi.

Disposizioni specifiche

11. Il registro non concerne le chiese e le comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli organismi giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentarli nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione.

12. Il registro non concerne i partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi creata o sostenuta, impegnata in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a procedere alla registrazione.

⁴ Non è previsto che i governi degli Stati membri, i governi di paesi terzi, le organizzazioni intergovernative internazionali e le loro missioni diplomatiche procedano alla registrazione.

13. Il registro non concerne le autorità locali, regionali e municipali. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli enti giuridici, gli uffici e le reti creati per rappresentarli nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a procedere alla registrazione.

14. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva, prive di status giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che sono impegnate in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a procedere alla registrazione. In tal caso, i loro membri dovrebbero individuare al loro interno una persona di contatto responsabile delle relazioni con l'amministrazione del registro.

15. Le attività da dichiarare, ai fini della dichiarazione finanziaria nel registro, sono tutte quelle indirizzate alle istituzioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione, nonché ai loro membri, funzionari e altro personale. Figurano tra queste attività anche quelle indirizzate agli organi degli Stati membri operanti a livello dell'Unione e impegnati nei processi decisionali dell'Unione.

16. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì invitate a rendere pubblici tali orientamenti.

V. Norme applicabili a coloro che effettuano la registrazione

17. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

- consentono che le informazioni fornite ai fini della registrazione siano rese pubbliche;
- si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta e, se del caso, di trasmettere il testo di eventuali codici di condotta professionali cui siano vincolate;
- garantiscono la correttezza delle informazioni fornite;
- consentono che ogni reclamo nei loro confronti sia trattato in base alle disposizioni del codice di condotta che accompagna il registro;
- consentono ad essere assoggettate ai provvedimenti applicabili in caso di violazione del codice di condotta e riconoscono che i provvedimenti di cui all'allegato 4 potrebbero essere loro applicati laddove violassero il codice di condotta;
- prendono atto che le parti potrebbero, su richiesta e fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹, dover divulgare la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

VI. Provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta

18. La violazione del codice di condotta da parte di soggetti registrati, o dei loro rappresentanti, può comportare, a seguito di un'indagine svolta nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di difesa, l'adozione di provvedimenti, come la sospensione o la cancellazione dal registro nonché, se del caso, il ritiro dei titoli di accesso al Parlamento europeo rilasciati alla persona in causa ed eventualmente, all'impresa da cui dipende. La decisione di applicare siffatti provvedimenti può essere pubblicata sul sito web del registro.

19. Chiunque può presentare, secondo la procedura di cui all'allegato 4, un reclamo alla Commissione europea o al Parlamento europeo, suffragato da prove concrete, in merito a una presunta violazione del codice di condotta.

VII. Attuazione

20. I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi, e adottano, di comune intesa, le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.

21. Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea istituiscono una struttura operativa comune, "il segretariato congiunto del registro per la trasparenza". Quest'ultimo sarà composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità da concordare tra i servizi competenti. Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza funziona sotto il coordinamento di un capo unità del Segretariato generale della Commissione europea. I suoi compiti comprendono l'applicazione di misure intese a contribuire alla qualità del contenuto del registro.

22. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata agli edifici del Parlamento europeo restano procedure di competenze di tale istituzione. Tali titoli di accesso saranno rilasciati a singole persone che rappresentano, o lavorano per, organizzazioni e persone fisiche o giuridiche rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente ove tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione non conferisce tuttavia automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.

23. Sebbene il sistema sia gestito in comune, le parti conservano la libertà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi, compresa l'introduzione di incentivi, quali la comunicazione di informazioni ai soggetti registrati, in occasione del lancio di consultazioni pubbliche o dell'organizzazione di eventi.

24. Le parti organizzano un'attività di formazione appropriata e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e della procedura di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

25. Le parti adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

26. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca di dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web Europa ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca di dati sarà disponibile, su richiesta, in formato elettronico a lettura ottica.

27. Previa consultazione dei soggetti interessati, una relazione annuale sul funzionamento del registro è presentata dai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea ai vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea.

VIII. Partecipazione di altre istituzioni e organi

28. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni, organismi e agenzie dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il sistema come strumento di riferimento per le loro relazioni con le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

IX. Disposizioni finali

29. Il passaggio dagli attuali registri delle parti al nuovo registro comune avverrà nel corso di un periodo transitorio di dodici mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in funzione del registro comune. Le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche attualmente registrate in uno dei due sistemi sono invitati a rinnovare la propria registrazione nel registro comune.

Una volta che il registro comune sarà entrato in funzione:

- i soggetti registrati potranno trasferire la loro registrazione nel registro comune a una data di loro scelta, tuttavia non oltre la data per il rinnovo della loro registrazione presso la Commissione europea, ovvero, ove registrati soltanto presso il Parlamento europeo, non oltre la fine del periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in funzione del registro comune;
- ogni nuova registrazione o l'aggiornamento dei dati esistenti saranno possibili soltanto tramite il registro comune.

30. Il registro comune è sottoposto a riesame entro i due anni dalla sua entrata in funzione.

Allegato 1
"Registro per la trasparenza"

Organizzazioni, persone giuridiche e lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione

Categorie		Caratteristiche/osservazioni
I - Società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti indipendenti		
sottocategoria	Società di consulenza specializzate	Società che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
sottocategoria	Studi legali	Studi legali che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
sottocategoria	Consulenti indipendenti	Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, in base a un contratto, attività di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri..
II - Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali		
sottocategoria	Imprese e gruppi	Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, in proprio, attività interne di lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
sottocategoria	Associazioni di categoria, imprenditoriali o professionali	
sottocategoria	Sindacati	
sottocategoria	Altre organizzazioni simili	
III - Organizzazioni non governative		
sottocategoria	Organizzazioni non governative, piattaforme e reti e simili	Organizzazioni no profit, con o senza personalità giuridica, indipendenti dai pubblici poteri, dai partiti politici o dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse fondazioni, enti di beneficenza, ecc.
IV - Centri di studio, istituti accademici e di ricerca		
sottocategoria	Centri di studio e istituti di ricerca	Centri di studio e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione.
sottocategoria	Istituti accademici	Istituti il cui obiettivo principale è la formazione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione.
V - Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose		
sottocategoria	Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose.	NB: Le chiese in quanto tali non rientrano nel registro. Soggetti giuridici, uffici e reti istituiti per attività di rappresentanza.
VI - Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc.		
sottocategoria	Associazioni di amministrazioni locali, regionali e comunali (di livello subnazionale)	NB: Le amministrazioni pubbliche in quanto tali non rientrano nel registro. Soggetti giuridici, uffici di rappresentanza, associazioni o reti istituiti per attività di rappresentanza delle amministrazioni locali, regionali e comunali (di livello subnazionale)
sottocategoria	Altri enti pubblici o misti, ecc.	Comprende le altre organizzazioni a statuto pubblico o misto

		(pubblico/privato).
--	--	---------------------

Allegato 2

Informazioni da fornire al momento della registrazione

I. INFORMAZIONI GENERALI E DI BASE

- denominazione dell'organizzazione, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, sito web;
- identità della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e nome del direttore organizzativo o dei responsabili della gestione o, se del caso, del principale canale di contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro; nominativi delle persone per le quali è richiesto il titolo di accesso agli edifici del PE¹;
- numero di persone (membri, personale, ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro;
- finalità / mandato – settori di interesse – attività, paesi di attività – affiliazioni in rete – informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro;
- numero dei membri (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni), se del caso.

II. INFORMAZIONI SPECIFICHE

A. ATTIVITÀ

Principali proposte legislative che hanno interessato, nell'anno precedente, le attività di chi effettua la registrazione e che rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

B. INFORMAZIONI FINANZIARIE

L'insieme dei dati finanziari forniti dovrebbe coprire un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data di registrazione o di rinnovo.

Non è esonerata la doppia contabilizzazione. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella), non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le stesse attività contrattuali nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.

Società di consulenza specializzate/ studi legali/ consulenti indipendenti (allegato I, categoria I): informazioni dettagliate devono essere fornite per quanto riguarda il fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e la ponderazione relativa collegata ai clienti di tali soggetti, secondo la tabella seguente:

¹ A coloro che effettuano la registrazione sarà richiesto, al termine della procedura di registrazione, di fornire detti dati per l'inoltro al Parlamento europeo. A seguito della decisione di rilascio del titolo di accesso, i nominativi delle persone cui sono rilasciati detti titoli di accesso sono inseriti automaticamente nel sistema, sulla base degli aggiornamenti e delle informazioni in possesso del Parlamento europeo. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso al Parlamento europeo.

Livello del fatturato in EUR	Fasce in EUR
0 – 499 999	50 000
500 000 – 1 000 000	100 000
> 1 000 000	250 000

Lobbisti interni e associazioni di categoria o professionali (allegato I, categoria II): deve essere fornita una stima dei costi delle attività rientranti nell'ambito del registro.

Organizzazioni non governative/ centri di studi, istituti accademici e di ricerca/organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose/ organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc. (allegato I, categorie da III a VI): devono essere specificati il bilancio globale e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento.

Inoltre, per tutte le categorie: l'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data di registrazione o di rinnovo.

Allegato 3

Codice di condotta

Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri, funzionari e altro personale, coloro che effettuano la registrazione:

- a) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
- b) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
- c) non rivendicano alcuna relazione ufficiali con l'Unione o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale dell'Unione;
- d) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
- e) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti da un'istituzione dell'Unione;
- f) non inducono i membri delle istituzioni dell'Unione, i funzionari e altro personale dell'Unione, così come gli assistenti o i tirocinanti dei detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
- g) qualora ex funzionari o altro personale dell'Unione, ovvero ex assistenti o tirocinanti dei membri delle istituzioni dell'Unione, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
- h) si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione;
- i) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione.

Le persone fisiche che rappresentano o lavorano per organismi registrati presso il Parlamento europeo ai fini del rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:

- j) ottemperano rigorosamente alle disposizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato X del presente accordo, nonché e all'allegato I, articolo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento europeo;

- k) si assicurano che qualsiasi assistenza fornita nell'ambito dell'allegato I, articolo 2, del regolamento del Parlamento europeo, sia dichiarata nell'apposito registro;
- l) per evitare possibili conflitti di interesse, ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati, in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e, successivamente, lo dichiarano nel registro.

Allegato 4

Procedura di indagine e trattamento dei reclami

Fase 1: Presentazione di un reclamo

1. I reclami possono essere presentati compilando un modulo standard sul sito internet del registro. Tale modulo comprende i dati relativi al soggetto registrato contro cui è presentato reclamo, il nome e il recapito del reclamante e le informazioni sul contenuto del reclamo, ivi compresi, in linea di principio, i documenti o il materiale a sostegno del reclamo. Non sono presi in esame i reclami anonimi.

2. Il reclamante specifica una o più clausole del codice di condotta che reputa siano state violate. I reclami riguardanti un'informazione pubblicata nel registro sono trattati come fattispecie di violazione della lettera d) del codice di condotta¹.

3. I reclamanti devono fornire, in linea di principio, dei documenti di supporto e/o altro materiale a sostegno del loro reclamo.

Fase 2: Decisione sulla ricevibilità

4. Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza:

a) verifica che siano fornite prove sufficienti a sostegno del reclamo sotto forma di documenti, di altro materiale o di dichiarazioni personali. Per essere ammissibili, delle prove concrete dovrebbero essere attinte, in linea di principio, o dal soggetto registrato contro cui è presentato reclamo o a mezzo di documenti rilasciati da terzi;

b) sulla base di tale verifica, decide in ordine all'ammissibilità del reclamo;

c) se considera il reclamo ammissibile, registra il reclamo e fissa un termine (venti giorni lavorativi) per decidere sulla fondatezza dello stesso.

5. Se il reclamo è inammissibile, il reclamante ne è informato con una lettera, in cui sono esposte le ragioni della decisione. Se il reclamo è ammissibile, i fatti a base del reclamo costituiscono oggetto di un'indagine secondo la procedura in appresso stabilita.

Fase 3: Indagine

6. Dopo aver registrato il reclamo, il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa per iscritto il soggetto registrato contro cui è presentato reclamo del contenuto di

¹ La lettera d) stabilisce che coloro che effettuano la registrazione, nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri, funzionari e altro personale, "garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e, successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, sono complete, aggiornate e non fuorvianti".

quest'ultimo e lo invita a presentare motivazioni, argomentazioni o altri elementi di difesa entro dieci giorni lavorativi.

7. Tutte le informazioni raccolte durante l'indagine sono esaminate dal segretariato congiunto del registro per la trasparenza.

8. Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza può decidere di sentire il soggetto registrato contro cui è presentato reclamo ovvero il reclamante.

Fase 4: Decisione sul reclamo

9. Se l'indagine dimostra che il reclamo è infondato, il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa entrambe le parti della sua decisione in tal senso. Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato, contro cui è stato presentato il reclamo, può essere temporaneamente sospeso dal registro, nelle more dell'adozione delle misure necessarie a risolvere il problema (si vedano i successivi paragrafi da 11 a 14), ovvero può essere assoggettato a provvedimenti che vanno dalla sospensione a lungo termine dal registro fino alla cancellazione dal registro e al ritiro, ove applicabile, di tutti i titoli di accesso al Parlamento europeo (si vedano le successive fasi 6 e 7).

Fase 5: Provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta

10. I provvedimenti che possono essere applicati in caso di violazione del codice di condotta vanno dalla sospensione temporanea fino alla cancellazione dal registro (si veda la tabella in appresso).

11. Se si constata che le informazioni pubblicate nel registro sono incorrette o incomplete, il soggetto registrato è invitato a rettificare l'informazione entro otto settimane, periodo durante il quale la sua registrazione è sospesa. Gli eventuali titoli di accesso al Parlamento europeo non sono ritirati durante tale periodo.

12. Se il soggetto registrato rettifica l'informazione nel periodo di otto settimane di cui al paragrafo 11, la sua registrazione è riattivata. Qualora, viceversa, il soggetto registrato non agisca in tal senso entro il periodo di otto settimane di cui al paragrafo 11, può essere imposto un provvedimento.

13. Se il soggetto registrato richiede più tempo per rettificare l'informazione in conformità del paragrafo 11, dando un'adeguata motivazione di tale richiesta, il periodo di sospensione può essere prorogato.

14. In caso di violazione del codice di condotta per altri motivi, la registrazione del soggetto registrato interessato è sospesa per un periodo di otto settimane, durante il quale il Parlamento europeo e la Commissione europea adottano una decisione definitiva sull'eventuale applicazione di uno o più provvedimenti.

15. Ogni decisione di cancellare un soggetto registrato dal registro comprende anche il divieto di futura registrazione per un periodo di uno o due anni.

Fase 6: Decisione sul provvedimento da applicare

16. Un progetto di decisione sul provvedimento da applicare è predisposto congiuntamente dai servizi competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea, e trasmesso per una decisione definitiva ai Segretari generali delle istituzioni. I vicepresidenti competenti del Parlamento europeo e della Commissione europea ne sono informati.

17. Il segretariato congiunto del registro per la trasparenza informa immediatamente entrambe le parti (il reclamante e il soggetto registrato contro cui è stato presentato reclamo) del provvedimento deciso e ne dà attuazione.

Fase 7: Ritiro (ove applicabile) dei titoli di accesso al Parlamento europeo

18. Laddove una decisione di cancellazione dal registro comporti il ritiro dei titoli di accesso al Parlamento europeo, la stessa è comunicata dal Segretario generale del Parlamento europeo al Questore responsabile, che è invitato ad autorizzare il ritiro dei titoli di accesso in possesso dell'organizzazione, della persona giuridica o della persona fisica interessata.

19. Il soggetto registrato è invitato a restituire tutti o alcuni dei titoli di accesso al Parlamento europeo entro quindici giorni.

Tabella dei provvedimenti in caso di violazione del codice di condotta

	Tipo di violazione	Provvedimento	Menzione del provvedimento nel registro	Ritiro del titolo di accesso al Parlamento europeo
1	Violazione non intenzionale, immediatamente corretta	Notifica scritta di riconoscimento dei fatti e loro correzione	No	No
2	Violazione intenzionale del codice che richiede una modifica del comportamento ovvero la rettifica di dati nel registro nei termini stabiliti	Temporanea sospensione fino a sei mesi, o per il tempo necessario al completamento dell'azione correttiva richiesta entro il termine stabilito	Sì, durante il periodo di sospensione	No
3	Persistente inosservanza del codice - Mancata modifica del comportamento - Mancata rettifica di dati erronei entro il termine stabilito	Cancellazione dal registro per un anno	Sì	Sì
4	violazione grave e intenzionale del codice di condotta	Cancellazione dal registro per due anni	Sì	Sì

Governo societario negli istituti finanziari

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari (2010/2303(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza¹,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0074/2011),

Approccio

1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione e l'opportunità di migliorare le strutture del governo societario in tutta l'Unione europea;
2. pone l'accento sul fatto che il buon funzionamento del mercato interno dipende dalla stabilità del sistema finanziario e, aspetto a essa collegato, dalla fiducia che i cittadini e i consumatori europei ripongono nelle operazioni e negli istituti finanziari; rileva che i sistemi remunerativi finora utilizzati hanno portato a regimi inadeguati;
3. è consapevole del fatto che la crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di migliorare in maniera sensibile e decisa la qualità della protezione dei consumatori e le tutele nel settore dei servizi finanziari, con particolare riferimento agli aspetti relativi al controllo e alla vigilanza;
4. ritiene che il settore finanziario debba rispondere alle esigenze dell'economia reale, contribuire a promuovere una crescita sostenibile e dimostrare un grado di responsabilità sociale quanto più possibile elevato;
5. osserva che, durante la recente crisi finanziaria, nel mondo sono falliti molti istituti finanziari e che ciò è costato molto caro ai contribuenti; ritiene che sia giusto, da parte della Commissione, esaminare tutte le possibili cause di fallimento degli istituti finanziari per evitare il verificarsi di una nuova crisi;
6. rileva una mancanza di valori e di etica nel comportamento di alcuni attori a livello dei mercati e degli istituti finanziari; sottolinea che i mercati e gli istituti finanziari devono tener conto, nell'ambito della loro responsabilità sociale d'impresa, degli interessi di tutte le parti coinvolte, come i loro clienti, azionisti e dipendenti;

¹ GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3.

7. prende atto del fatto che la legge statunitense Sarbanes-Oxley si è rivelata inadatta a proteggere gli istituti finanziari americani durante la crisi finanziaria e ha nel contempo aumentato i costi legati agli obblighi di adempimento di tutte le società quotate in borsa, in particolare le piccole e medie imprese, riducendo la competitività e ostacolando la costituzione di nuove società quotate; sottolinea che l'attuale situazione economica e la necessità di crescita rendono assolutamente necessario evitare nell'UE un effetto "Sarbanes-Oxley";
8. prende atto della varietà delle strutture di governo societario all'interno dell'Unione europea e dei diversi approcci seguiti dagli Stati membri per regolamentare tali strutture; riconosce che un approccio standard uguale per tutti sarebbe inappropriato e negativo per la competitività degli istituti finanziari; osserva che le autorità nazionali di vigilanza conoscono questi diversi approcci e in molti casi sono le più indicate per prendere decisioni conformi ai principi dell'Unione europea; sottolinea nondimeno che sono necessarie norme minime solide per garantire una buona governance in tutto il settore finanziario nell'Unione europea;
9. riconosce che l'ambito del governo societario è in costante evoluzione; ritiene adeguato un approccio proporzionato che abbinati, su un piede di parità, norme mirate basate sui principi a codici di buone prassi flessibili ispirati al principio "rispetta o spiega" ("comply or explain"); sottolinea che tale approccio dovrebbe essere integrato da valutazioni esterne a intervalli regolari e da un'adeguata vigilanza regolamentare;
10. ritiene nondimeno che in altri settori potrebbe essere più appropriato un approccio "rispetta o spiega" rafforzato con controllo, che preveda obblighi legislativi specifici e controlli più approfonditi circa il rispetto della normativa o lo scostamento dalla medesima, e che sia necessaria una valutazione sia qualitativa che quantitativa, per evitare che l'ottemperanza non si riduca a un esercizio meramente formale (il cosiddetto "box ticking");
11. chiede che la Commissione sottoponga qualsiasi proposta atta, a suo giudizio, a migliorare il governo societario a una valutazione costi-benefici che ponga l'accento sulla necessità di salvaguardare la solidità, stabilità e competitività degli istituti finanziari affinché possano contribuire alla crescita economica, tenendo conto nel contempo delle conseguenze che la mancanza di un intervento normativo avrebbe sulla stabilità finanziaria e l'economia reale;

Rischi

12. osserva che alcuni istituti finanziari e alcune autorità di vigilanza non sono riusciti a comprendere che la natura, l'entità e la complessità dei rischi assunti hanno contribuito alla crisi finanziaria; ritiene che una gestione dei rischi efficace sia un fattore importante ed essenziale per prevenire future crisi;
13. chiede che in tutti gli istituti finanziari sia istituito un efficace sistema di governo societario, che preveda strategie, politiche, processi e procedure adeguati in materia di gestione del rischio, ottemperanza agli obblighi e funzioni di audit interno (e, nel caso delle assicurazioni, funzioni attuariali);
14. sottolinea che il rischio è un elemento intrinseco e necessario del settore finanziario, in quanto garantisce liquidità, promuove la competitività e sostiene la crescita economica e l'occupazione; rileva che, per scongiurare una nuova crisi finanziaria, sono essenziali una

piena comprensione e un'attenta valutazione dei rischi da parte del consiglio di amministrazione;

15. chiede l'istituzione obbligatoria di comitati dei rischi o di dispositivi equivalenti a livello dei consigli di amministrazione di tutti gli istituti finanziari economicamente rilevanti, nonché a livello dei consigli di amministrazione delle società madri di tutti i gruppi finanziari economicamente rilevanti; ritiene che le autorità di vigilanza dell'UE, in consultazione con le pertinenti autorità nazionali, dovrebbero definire criteri e procedure di ammissibilità ("fit and proper") per i quadri dirigenti e per tutti i soggetti che assumono rischi significativi, laddove tali criteri e procedure dovranno essere applicati dagli istituti finanziari mentre le autorità nazionali dovranno garantirne il rispetto;
16. ritiene che ai comitati dei rischi o ad altri organi equivalenti dovrebbero incombere compiti di vigilanza e che essi dovrebbero fornire consulenza ai consigli di amministrazione circa l'esposizione corrente al rischio dei rispettivi istituti finanziari, nonché fornire consulenza in merito alla futura strategia di rischio, inclusa la strategia per la gestione del patrimonio e della liquidità, tenendo conto delle valutazioni della stabilità finanziaria elaborate dalle autorità di vigilanza e dalle banche nazionali;
17. sottolinea che la responsabilità ultima della gestione dei rischi spetta al consiglio di amministrazione, che deve farsi anche carico di dimostrare l'ottemperanza alla normativa e di formulare i piani di risanamento;
18. sottolinea che la in qualsiasi istituto l'assunzione di rischi eccessivi è incompatibile con quella che è la responsabilità più importante dei membri del consiglio di amministrazione, ossia una strategia aziendale sostenibile e a lungo termine;
19. ritiene che le società dovrebbero definire una procedura interna, sottoposta al vaglio dell'autorità di vigilanza, per risolvere gli eventuali conflitti che potrebbero sorgere tra l'unità di gestione del rischio e le unità operative; ritiene inoltre che il consiglio di amministrazione dovrebbe essere tenuto a notificare alle autorità di vigilanza gli eventuali rischi rilevanti di cui sia a conoscenza;
20. è favorevole alla creazione di canali per la trasmissione di informazioni sui conflitti interni o sulle prassi inopportune in un'impresa al comitato dei rischi o alle autorità di vigilanza esterne, anche in considerazione del fatto che le prassi si discostano talvolta dalle politiche e che gli organi direttivi non sempre sono al corrente delle prassi effettive;
21. rileva che il sistema di comunicazione tra la funzione di gestione dei rischi e il consiglio di amministrazione dovrebbe essere migliorato mediante la definizione di una procedura che preveda il deferimento di conflitti o problemi a un'istanza superiore;
22. sottolinea che il direttore rischi (chief risk officer – CRO) dovrebbe avere accesso diretto al consiglio di amministrazione dell'istituto; ritiene che la nomina e il licenziamento del CRO dovrebbero essere decisi dall'intero consiglio di amministrazione, al fine di garantire che l'indipendenza e l'obiettività del CRO non risultino compromesse,
23. suggerisce inoltre che vengano definite procedure per la messa a verbale dei casi in cui non viene tenuto conto del parere del comitato dei rischi e che i verbali siano trasmessi ai revisori e alle autorità di vigilanza;

24. osserva che la direttiva sulla trasparenza impone agli istituti finanziari di rendere noti i rischi principali nella loro relazione di attività e che la quarta direttiva sul diritto societario impone agli istituti finanziari di descrivere i propri sistemi interni di controllo per quanto riguarda l'informativa sui rischi finanziari; osserva che gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a rendere noti i piani di risanamento e le relazioni di vigilanza al riguardo;
25. è del parere che gli istituti finanziari dovrebbero essere obbligati a elaborare una relazione annuale – che comporti il minore onere burocratico possibile – sull'adeguatezza e l'efficacia dei loro sistemi di controllo interni, relazione che dovrebbe essere approvata dal consiglio di amministrazione; è inoltre del parere che la relazione annuale elaborata dai revisori esterni di un istituto finanziario debba obbligatoriamente contenere una siffatta valutazione; sottolinea tuttavia che occorre evitare nell'UE un effetto "Sarbanes-Oxley";
26. è del parere che occorra prestare maggiore attenzione all'applicazione delle misure intese a una maggiore sensibilizzazione al rischio negli istituti finanziari, in quanto una maggiore consapevolezza del rischio a tutti i livelli dell'istituto – nonché tra i dipendenti – è determinante per una migliore gestione del rischio;
27. concorda sulla necessità di rafforzare le misure a livello di UE atte a evitare i conflitti di interessi, al fine di salvaguardare l'obiettività e l'indipendenza di giudizio dei membri del consiglio di amministrazione nei settori bancario, assicurativo e dei valori mobiliari;

Consigli di amministrazione

28. invita le autorità nazionali di vigilanza, in consultazione con le pertinenti autorità nazionali, a definire criteri di competenza ("fit and proper test") per valutare l'idoneità dei candidati a esercitare le funzioni oggetto di controllo, tenendo conto della natura, della complessità e delle dimensioni dell'istituto finanziario; osserva che le autorità di vigilanza devono effettuare la valutazione e procedere all'approvazione in modo tempestivo ed efficace, tenendo nella debita considerazione il giudizio delle imprese regolamentate; ritiene che, per quanto riguarda i grandi istituti finanziari d'importanza sistemica, le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare controlli approfonditi sull'adeguatezza, la competenza e la varietà dei membri del consiglio di amministrazione, singolarmente e collettivamente, e sulla loro idoneità in rapporto alla nomina, nonché sulla composizione generale dell'organo direttivo e sull'impegno dei suoi membri in termini di tempo, tenendo presenti le loro altre attività;
29. chiede alla Commissione di elaborare una normativa che obblighi i grandi istituti finanziari a sottoporre periodicamente i loro consigli di amministrazione a una valutazione esterna, volta a garantire non soltanto che il contributo dato dai singoli membri del consiglio di amministrazione soddisfi standard elevati, ma anche che il consiglio di amministrazione nel suo complesso e i relativi comitati siano in grado di realizzare gli obiettivi strategici dell'istituto e la gestione dei rischi; esige che i grandi istituti finanziari confermino nelle rispettive relazioni annuali di aver effettuato tale valutazione, fornendo il nome del valutatore esterno e una descrizione della portata della valutazione, e di aver adottato misure conformi alle raccomandazioni contenute nella medesima; esorta l'ESA a elaborare orientamenti sulla portata di tali valutazioni in consultazione con il settore, gli azionisti e le autorità di regolamentazione;
30. ritiene che i ruoli di amministratore delegato e di presidente dovrebbero essere separati, ma osserva che in alcune circostanze potrebbe essere necessario combinare a breve termine le

due funzioni; sottolinea inoltre la necessità che la gestione aziendale e le politiche remunerative rispettino e promuovano i principi di parità retributiva e di trattamento tra uomini e donne sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione;

31. ritiene che, nel loro insieme, i membri dei consigli di amministrazione di società a struttura monistica o degli organi di controllo dovrebbero possedere conoscenze, esperienza e qualifiche professionali recenti e rilevanti, segnatamente di carattere finanziario, per dirigere collettivamente l'impresa finanziaria; esige che nei consigli di amministrazione di tutti gli istituti finanziari economicamente importanti siedano membri senza incarichi esecutivi; reputa tuttavia che ogni istituto finanziario dovrebbe disporre di un consiglio che esprima una varietà di esperienze, competenze e personalità, in modo da garantire una gestione sana e prudente, e che le nomine dovrebbero essere basate sul merito;
32. sottolinea che una maggiore diversità in seno ai consigli di amministrazione ridurrà la vulnerabilità del settore finanziario alle crisi e contribuirà alla stabilità economica; invita la Commissione a presentare un piano graduale volto a rafforzare la diversità di genere al fine di assicurare una rappresentanza minima del 30% di entrambi i sessi nei consigli di amministrazione degli istituti finanziari, a garantire il conseguimento di tale obiettivo entro un termine prevedibile e a prendere in considerazione misure intese a rafforzare la diversità professionale, sociale e culturale;
33. sottolinea che una maggiore diversificazione tra i membri di tali organi contribuirà probabilmente a migliorare la qualità dei dibattiti e dei processi decisionali;
34. sottolinea l'importanza della presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione, soprattutto in ragione del loro interesse a lungo termine ad un governo societario sostenibile, nonché delle loro esperienze e conoscenze circa le strutture interne della società;
35. ritiene che gli istituti finanziari di proprietà pubblica e le autorità finanziarie debbano garantire procedure di nomina aperte e indipendenti;
36. sottolinea che i membri del consiglio di amministrazione devono dedicare un tempo sufficiente all'esercizio dei loro compiti e che gli orientamenti in materia dovrebbero essere elaborati dalle autorità europee di vigilanza ed essere sottoposti al monitoraggio del consiglio di amministrazione e degli organi nazionali di vigilanza;
37. ritiene che dovrebbe sussistere una presunzione nei confronti di chiunque sia membro di un numero eccessivo di consigli di amministrazione di gruppi finanziari diversi;
38. chiede un'efficace applicazione delle norme sui sistemi di consultazione e partecipazione dei lavoratori scelti ai sensi della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea;
39. è del parere che sia gli alti dirigenti sia i membri del consiglio di amministrazione debbano essere concretamente responsabili a pieno titolo della definizione e dell'applicazione dei principi del governo societario a tutti i livelli aziendali;
40. reputa necessaria la chiara definizione di una norma minima europea per quanto riguarda la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti finanziari;

41. osserva che la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e le banche centrali di tutti gli Stati membri sono dirette da governatori di sesso maschile; osserva che attualmente soltanto pochissime donne sono titolari di cariche direttive in seno alle banche centrali degli Stati membri e degli istituti finanziari;
42. reputa che i membri di un consiglio di amministrazione dovrebbero avere un dovere generale di diligenza ("duty of care") nonché l'obbligo di segnalare alle autorità di vigilanza i rischi rilevanti;
43. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure relative all'equilibrio di genere per quanto riguarda la nomina dei governatori in seno agli istituti finanziari e agli organi dell'Unione europea;
44. incoraggia la Commissione a promuovere politiche capaci di aiutare le società del settore finanziario, nell'odierno ambiente economico, ad apprezzare e assicurare una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne in seno agli organi decisionali;
45. ribadisce la necessità che la gestione aziendale e le politiche remunerative rispettino e promuovano i principi di parità di retribuzione e di trattamento tra uomini e donne sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione;

Remunerazione

46. ritiene che le politiche di remunerazione debbano basarsi sui risultati a lungo termine del singolo e dell'impresa, per far sì che esse non contribuiscano a un'eccessiva assunzione di rischi; ritiene inoltre che le politiche di remunerazione o i pagamenti retributivi non dovrebbero mai compromettere la stabilità di un'impresa;
47. accoglie con favore le modifiche a livello di politiche remunerative già introdotte dagli istituti finanziari, in quanto prevedono una correlazione tra bonus versati e risultati a lungo termine nonché la possibilità di concedere detti bonus solo dopo tre anni; si compiace altresì dell'esistenza della possibilità di recuperare le somme versate a titolo di bonus in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici;
48. sottolinea che tutti i diritti di opzione su azioni devono essere adeguatamente resi pubblici e avere periodi di acquisizione di almeno tre anni; reputa che si dovrebbe ricorrere maggiormente agli strumenti di contingent capital anziché alle azioni, in quanto presentano minori conflitti d'interessi per il fatto di indurre al "brevetermismo";
49. osserva che la questione della remunerazione negli istituti finanziari è stata trattata nella terza revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali;
50. sottolinea l'importanza di rigorose politiche remunerative, quali previste dalla terza direttiva sui requisiti patrimoniali e dalla direttiva Solvibilità II; auspica una rapida attuazione delle citate direttive, oltre che delle altre misure legislative esistenti, tra il 2011 e il 2013; chiede alla Commissione di pubblicare una relazione di valutazione nel 2015;
51. riconosce che i vari Stati membri adottano approcci strutturali tra loro diversi; incoraggia le pratiche che rafforzano il governo societario in funzione della forma giuridica, delle dimensioni, della natura e della complessità di un istituto finanziario, nonché del modello

commerciale adottato da quest'ultimo;

52. osserva che l'applicazione delle raccomandazioni vigenti in materia di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in borsa non è né uniforme né soddisfacente; invita pertanto la Commissione a proporre una normativa a livello dell'UE sulla remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in borsa, al fine di garantire che la struttura della remunerazione nelle società quotate in borsa non incoraggi un'eccessiva assunzione di rischi nonché per assicurare condizioni di parità nell'UE;
53. esprime in particolare preoccupazione per il fatto che, attualmente, gli azionisti non possono esercitare e non esercitano in effetti un debito controllo sulle politiche di remunerazione degli istituti finanziari;
54. insiste sul fatto che è necessaria piena trasparenza affinché gli azionisti siano in grado di effettuare un corretto controllo delle politiche di remunerazione, e chiede in particolare la pubblicazione del numero di dipendenti di ogni istituto che percepiscono una remunerazione complessiva superiore a 1 000 000 EUR, per scaglioni di almeno 1 000 000 EUR;
55. reputa che gli azionisti debbano contribuire alla definizione di politiche sostenibili in materia di remunerazione e avere la possibilità di manifestare il proprio parere in merito alle politiche di remunerazione, con il diritto di respingere la politica di remunerazione definita dal comitato delle remunerazioni in sede di assemblea generale;

Autorità di vigilanza, revisori e istituti finanziari

56. ritiene che il potenziamento del dialogo a tre tra autorità di vigilanza, revisori (interni ed esterni) e istituti finanziari migliorerebbe la possibilità di individuare tempestivamente rischi sostanziali o sistemici; incoraggia le autorità di vigilanza, il comitato europeo per il rischio sistemico, i revisori e gli istituti finanziari ad avviare una discussione aperta e ad aumentare la frequenza degli incontri per rendere più agevole la vigilanza prudenziale; raccomanda inoltre l'organizzazione di incontri bilaterali tra revisori contabili e autorità di vigilanza dei grandi istituti finanziari; ritiene che spetti al consiglio di amministratore e al revisore contabile interno garantire che siano in atto i necessari controlli interni per individuare i rischi sistemici e definire una procedura per informare il consiglio di amministrazione e le autorità di vigilanza in merito a tali rischi, al fine di evitare conseguenze negative;
57. sottolinea che il ruolo precipuo dei revisori contabili non dovrebbe essere indebitamente compromesso da compiti supplementari, come l'esame e la valutazione di informazioni non attinenti all'audit, che non rientrano nella loro sfera di competenza; ritiene che i revisori dovrebbero informare direttamente le autorità di vigilanza quando vengano a conoscenza di qualcosa di interesse rilevante per la vigilanza e dovrebbero partecipare a valutazioni panindustriali di controlli specifici;
58. insiste sul fatto che le autorità pubbliche, tra cui le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza nazionali, devono rispettare elevati standard di indipendenza e standard equivalenti in materia di governo societario;

Azionisti e assemblea generale annuale

206 /PE 463.396

59. incoraggia gli azionisti istituzionali a svolgere un ruolo più attivo nel chiedere conto al consiglio di amministrazione del suo operato e della sua strategia onde riflettere adeguatamente gli interessi a lungo termine dei beneficiari;
60. chiede una normativa che impegni tutte le persone autorizzate a gestire investimenti per conto di terzi nell'UE a dichiarare pubblicamente se applicano un codice di governance degli investitori e se divulgano o meno informazioni nel rispetto di quest'ultimo, indicando in caso affermativo di quale codice si tratti e quali sono le motivazioni della scelta e specificando in caso negativo le ragioni sottostanti;
61. ritiene che le operazioni rilevanti al di sopra di un volume determinato e proporzionato dovrebbero essere soggette all'approvazione specifica degli azionisti ovvero che dovrebbe sussistere l'obbligo di informare questi ultimi prima che le operazioni abbiano effetto, purché la partecipazione degli azionisti sia possibile, sia rispettato il principio di confidenzialità e non sia pregiudicata l'attività corrente dell'istituto finanziario; ritiene che l'ESMA potrebbe pubblicare orientamenti, in consultazione con le autorità nazionali, in merito al parametro di riferimento adeguato;
62. riconosce che è necessaria trasparenza per quanto riguarda le operazioni con parti correlate e che le operazioni rilevanti che coinvolgono una parte correlata dovrebbero essere notificate all'autorità di borsa ed essere accompagnate da una lettera di un consulente indipendente che confermi il carattere equo e ragionevole dell'operazione, oppure dovrebbero essere sottoposte al voto degli azionisti, escludendo da tale voto la parte correlata; ritiene che l'ESMA potrebbe pubblicare orientamenti sul parametro di riferimento adeguato in consultazione con le autorità nazionali competenti;
63. chiede l'obbligo annuale di elezione di ciascun membro del consiglio di amministrazione e l'obbligo annuale, in occasione l'assemblea generale, di sottoporre ad approvazione la politica del consiglio di amministrazione o di sottoporre quest'ultimo alla procedura di scarico, affinché il consiglio di amministrazione sia maggiormente tenuto a render conto del suo operato e al fine di promuovere una cultura di maggiore responsabilità;
64. chiede un'indagine relativa all'inibizione di efficaci controlli da parte degli azionisti e l'eliminazione degli ostacoli normativi ad una collaborazione ragionevole.
65. chiede che venga introdotta la votazione elettronica per incoraggiare gli azionisti a impegnarsi nel governo societario degli istituti finanziari;
66. ritiene che tutte le imprese pubbliche dovrebbero poter stabilire nel loro statuto se i loro soci possono restare anonimi o devono essere identificati e che, in quest'ultimo caso, la legge dovrebbe garantire un'identificazione effettiva;

o

o o

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Accordo di libero scambio con l'India

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India

Il Parlamento europeo,

- viste le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL,
 - vista la dichiarazione ministeriale della quarta conferenza ministeriale dell'OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha e in particolare il suo paragrafo 44 sul trattamento speciale e differenziato (TSD),
 - vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica¹,
 - vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2006 dal titolo "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'Unione europea" (COM(2006)0567),
 - vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India (2008/2135(INI))²,
 - vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'Accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci³,
 - vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività⁴,
 - visto il documento di strategia nazionale dell'India per il 2007-2013,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a privilegiare un sistema commerciale multilaterale basato su regole e istituito nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che offre le migliori prospettive per un commercio internazionale aperto e leale, stabilendo norme adeguate e garantendo il loro rispetto,
- B. considerando che una conclusione positiva ed equilibrata dell'agenda di Doha per lo sviluppo riveste un'importanza cruciale sia per l'Unione europea che per l'India e che tale accordo non esclude accordi bilaterali OMC+, che possono essere complementari rispetto alle norme multilaterali,
- C. considerando che l'Unione europea è la principale fonte di investimenti diretti all'estero

¹ GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.

² GU C 117 E del 6.5.2000, pag. 166.

³ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.

⁴ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(IDE) dell'India, con una percentuale del 27% del totale di tali investimenti nel 2009; che, tuttavia, la quota dell'UE è diminuita nel corso degli ultimi tre anni, passando dal 37% del totale degli IDE nel 2007 al 32% nel 2008 e al 27% nel 2009, mentre i flussi degli IDE dell'UE in uscita verso la Cina nel 2009 sono stati significativamente più elevati di quelli diretti in India, per un importo pari a 5,3 miliardi di EUR a fronte dei 3,1 miliardi di EUR dell'India,

- D. considerando che, nel 2000, l'India occupava il diciassettesimo posto nella classifica dei partner commerciali più importanti dell'Unione europea e l'ottavo nel 2010 (quando tali scambi avevano registrato un importo pari a 67,8 miliardi di EUR); che, tuttavia, la quota relativa dell'UE sul mercato indiano è scesa dal 23,2% del 1999 al 14,5% del 2009, mentre la quota di mercato della Cina si è quadruplicata, nello stesso periodo, dal 2,6% del 1999 all'11,3% del 2009,
- E. considerando che l'India è il più grande beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate (SPG); che le importazioni dell'Unione europea dall'India a tasso preferenziale o a dazio zero hanno raggiunto un valore di 19,9 miliardi di EUR nel 2009 corrispondente all'83% delle importazioni dell'UE dall'India,
- F. considerando che entrambe le parti attendono vantaggi significativi dall'abolizione delle tariffe doganali, dalla liberalizzazione dello scambio di servizi e della possibilità di stabilimento e ribadiscono il proprio impegno a favore della riduzione delle tariffe, dell'ulteriore liberalizzazione nell'ambito dello scambio di servizi e della possibilità di stabilimento,
- G. considerando che l'accesso al mercato deve essere accompagnato da regole e norme adeguate e trasparenti, onde garantire una proficua liberalizzazione degli scambi,
- H. considerando che l'accesso al mercato è ostacolato da barriere non tariffarie al commercio quali i requisiti in materia di sicurezza e di salute o le barriere tecniche, le restrizioni quantitative, le procedure di conformità, i meccanismi di difesa commerciale, le procedure doganali, le imposizioni interne e la carente adozione di norme e standard internazionali,
- I. considerando che è necessario tenere maggior conto degli elementi relativi al riconoscimento, alla protezione appropriata ed efficace, all'attuazione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), inclusi i brevetti, i marchi commerciali o di servizi, i diritti d'autore e i diritti connessi, le indicazioni geografiche (IG) (comprese le denominazioni d'origine), i disegni e i modelli industriali e le topografie dei circuiti integrati,
- J. considerando che i farmaci contraffatti possono essere potenzialmente dannosi per la salute; che l'UE e l'India dovrebbero unire le forze per affrontare questo problema,
- K. considerando che l'India è uno dei maggiori produttori ed esportatori di farmaci generici,
- L. considerando che il successo e la sostenibilità dei programmi sanitari dipendono in larga misura dalla continua disponibilità di farmaci generici di qualità e a costi contenuti; che l'India ha un ruolo fondamentale come fornitore di tali prodotti e che è dimostrato che le norme in materia di proprietà intellettuale di TRIPS-plus hanno un impatto negativo sulla disponibilità dei farmaci generici,

- M. considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione prevede il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici; considerando che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo,
- N. considerando che l'accesso al mercato indiano per le imprese dell'UE è ancora ostacolato da numerose BNT, quali gli onerosi requisiti in materia di sicurezza e di salute o le barriere tecniche, le restrizioni quantitative, le procedure di conformità estremamente restrittive, i meccanismi ingiustificati di difesa commerciale, le procedure doganali, le imposizioni interne e la carente adozione di norme e standard internazionali,

Aspetti generali

1. ritiene che l'ALS debba essere equilibrato e compatibile con gli obblighi e le regole dell'OMC e complementare ad esse; è del parere che un'efficace Agenda di Doha per lo sviluppo rimanga la priorità commerciale dell'Unione europea e che i negoziati con l'India sull'ALS debbano pertanto essere complementari alle norme multilaterali;
2. accoglie con favore l'esito del vertice UE-India, tenutosi nel dicembre 2010, e incoraggia le parti negoziali ad accelerare i negoziati e a continuare a consultare i principali soggetti interessati; ricorda l'impegno assunto dall'Unione europea e dall'India di accelerare i negoziati sull'ALS e realizzare progressi concreti ed efficaci verso la rapida conclusione di un accordo sugli scambi e gli investimenti di ampia portata, ambizioso ed equilibrato; si rammarica della lentezza dei negoziati; invita entrambe le parti a prodigare ogni sforzo per concludere un ALS esaustivo, ambizioso ed equilibrato entro la fine del 2011;
3. incoraggia il governo indiano e quello dei singoli stati a sincronizzare le politiche e le procedure per consentire di massimizzare i potenziali profitti;
4. ribadisce che gli obiettivi della politica commerciale comune dovrebbero essere pienamente coordinati con gli obiettivi generali dell'Unione europea, che, conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune dell'UE deve essere condotta "nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE" e che, conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'UE deve contribuire, tra l'altro, allo sviluppo sostenibile, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani;
5. ribadisce, data la complementarità delle due economie, il potenziale di crescita degli scambi commerciali e degli investimenti tra l'Unione europea e l'India e le opportunità commerciali derivanti dall'ALS; ritiene che l'ALS sia nel complesso vantaggioso tanto per l'Unione europea che per l'India, ma raccomanda di compiere una valutazione delle attuali difficoltà settoriali al fine di individuarne i potenziali svantaggi per i settori sensibili dell'UE;
6. chiede alla Commissione di introdurre, quale componente essenziale dell'ALS, un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile;

Scambi di merci

7. si compiace dei risultati di numerose simulazioni riguardo al libero scambio, che mostrano come un ALS aumenterebbe le esportazioni e le importazioni globali sia dell'Unione europea sia dell'India; sottolinea che, sulla base all'attuale tasso di crescita medio, il

commercio bilaterale dovrebbe aumentare sino a 160,6 miliardi EUR entro il 2015;

8. rileva che le tariffe medie applicate in India, pur diminuite, sono ancora notevolmente superiori rispetto alla tariffe dell'UE; sottolinea, in particolare, che la tariffa media applicata in India per l'accesso ai mercati non agricoli (NAMA) è ora del 10,1%, a fronte di una media UE del 4%, mentre la tariffa media applicata in India per l'agricoltura è del 31,8%, a fronte di una media UE del 13,5%;
9. sottolinea che l'obiettivo per il commercio industriale dovrebbe essere una reciproca abolizione totale dei dazi, asimmetrica nella tempistica, e che ogni possibile eccezione a questo obiettivo dovrebbe essere limitata e soggetta a revisione e non comportare l'esclusione di settori importanti per entrambe le parti, come ad esempio le autovetture;
10. rileva che l'accordo dovrebbe rispettare le sensibilità legate al commercio agricolo, ma che ciò non dovrebbe impedire l'apertura del mercato in aree di complementarietà;
11. invita la Commissione a tenere debitamente conto degli eventuali impatti negativi sull'agricoltura europea, in particolare nei settori dell'apertura dei mercati, OGM, latte, carni bovine, protezione della proprietà intellettuale ed etichettatura d'origine;
12. ritiene importante che gli ALS contengano capitoli ambiziosi in materia di ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie; invita la Commissione, a tale riguardo, ad affrontare le questioni in sospeso quali il benessere degli animali;
13. invita entrambe le parti a garantire che i regolamenti e le barriere non tariffarie siano gestiti in modo da non ostacolare gli scambi commerciali globali; invita sia l'UE che l'India a sviluppare discipline efficaci per prevenire l'insorgere di inutili ostacoli normativi al commercio ed affrontare gli ostacoli esistenti, nel rispetto del diritto alla regolamentazione di entrambe le parti;
14. sottolinea che l'ALS dovrebbe includere un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie tra stati e disposizioni in materia di mediazione sulle BNT, oltre ad una efficace clausola di salvaguardia;

Scambi di servizi, stabilimento

15. riconosce che il settore dei servizi è quello che sta crescendo più rapidamente nel contesto dell'economia indiana, rileva che l'India nutre interessi offensivi nell'ambito della liberalizzazione della modalità 1 e della modalità 4 del GATS; nota che l'UE intende completare la liberalizzazione dell'accesso al mercato e il trattamento nazionale nella modalità 3 per la maggior parte dei servizi; rileva che non è possibile raggiungere tutti gli obiettivi ambiziosi dell'ALS senza un impegno nella modalità 4; sottolinea che l'ALS potrebbe agevolmente prevedere una serie di enormi vantaggi per il riconoscimento nazionale e comunitario delle qualifiche professionali, per gli accordi sul riconoscimento reciproco e per i requisiti per il rilascio delle licenze nell'ambito dei servizi professionali sia nell'Unione europea che in India; chiede, tuttavia, che venga effettuata un'analisi approfondita in relazione ai singoli Stati membri al fine di evitare conseguenze negative per il mercato del lavoro dell'UE, pur consentendo, nella modalità 4, soggiorni temporanei per i necessari professionisti qualificati;

16. sottolinea che la liberalizzazione dei servizi non deve in alcun modo ostacolare il diritto alla loro regolamentazione;
17. prende atto che lo scambio di servizi tra l'UE e l'India è piuttosto sbilanciato: l'UE esporta l'1,9% dei suoi servizi verso l'India e l'India invia l'11,6% delle sue esportazioni totali verso l'UE;
18. incoraggia vigorosamente l'India a sviluppare una normativa adeguata per la protezione dei dati che le permetta di raggiungere lo status di paese con un adeguato livello di protezione, al fine di autorizzare o permettere il trasferimento dei dati personali dall'Unione europea sulla base e nel rispetto del diritto dell'UE;
19. ritiene che consentire a studi legali e contabili stranieri di operare in India potrebbe portare vantaggi significativi per l'economia e le professioni del paese, così come per le imprese europee che hanno esperienza di diritto internazionale e contabilità e per i loro clienti; invita la Commissione a esplorare con le autorità indiane le opportunità e il campo d'applicazione della liberalizzazione dei servizi legali e di contabilità nel quadro dell'ALS;
20. incoraggia l'India ad aprire ulteriormente i propri settori bancario, assicurativo e della distribuzione, in linea con le riforme annunciate dalle autorità indiane, nel riconoscimento del fatto che la pertinente normativa finanziaria è importante per garantire la sorveglianza dei servizi finanziari, ridurre il rischio sistemico e fornire il massimo livello possibile di tutela dei consumatori;

Investimenti

21. invita la Commissione a negoziare un capitolo sugli investimenti che rappresenti una parte dell'ALS e che renda molto più agevole il processo di investimento nei reciproci mercati, promuovendo e proteggendo gli accordi di investimento e al tempo stesso esplorando le opportunità immediate; propone che tale capitolo sugli investimenti possa prevedere la creazione di un sistema di singoli punti informativi per gli investitori di entrambe le economie, fornendo loro indicazioni sulle differenze normative e sulle prassi in materia di investimenti, nonché informazioni su tutti gli aspetti giuridici;
22. invita la Commissione a garantire che le disposizioni sulla protezione degli investimenti non diminuiscano la capacità delle parti di rilasciare licenze obbligatorie o indeboliscano altre politiche di salute pubblica;

Commesse pubbliche

23. si compiace della decisione dell'India di includere gli appalti pubblici nell'ALS; deplora, tuttavia, che questo sia accaduto solo a livello federale; invita la Commissione a negoziare sistemi di appalto efficaci e trasparenti; esorta l'India ad applicare procedure eque e trasparenti nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e a consentire l'accesso al sistema degli appalti pubblici alle imprese europee; invita l'India a garantire la più ampia copertura possibile, in particolare per le imprese del settore pubblico;

Scambi e concorrenza

24. si compiace per i progressi compiuti nello sviluppo di un capitolo sul commercio e la concorrenza nell'ALS UE - India ed invita entrambe le parti a intensificare la loro

cooperazione in materia di concorrenza commerciale, diritti di proprietà intellettuale e politica industriale e commerciale;

25. accoglie con favore l'impegno dell'India per un regime dei diritti di proprietà intellettuale forte e per l'uso delle flessibilità dell'accordo TRIPS al fine di soddisfare gli obblighi in materia di sanità pubblica, con particolare riferimento all'accesso ai farmaci essenziali; esorta l'India ad attuare e ad applicare rigorosamente tale regime, migliorando l'accesso ai farmaci essenziali; invita l'Unione europea e l'India a garantire che gli impegni assunti nell'ambito del FTA non precludano l'accesso a medicine essenziali nel periodo in cui l'India sviluppa le proprie capacità passando da un'industria generica a un'industria basata sulla ricerca; sostiene la cooperazione tra l'UE e l'India nelle rispettive industrie farmaceutiche basate sulla ricerca, al fine di garantire una crescita reciprocamente vantaggiosa in materia;
26. invita la Commissione a non chiedere l'esclusività dei dati nel contesto dei negoziati sui diritti di proprietà intellettuale, come affermato nella risoluzione del PE del 12 luglio 2007, e a riconoscere che l'esclusività dei dati avrebbe profonde conseguenze sulla produzione dei farmaci generici e che si rivela pertanto dannosa per l'accesso ai farmaci da parte dei paesi in via di sviluppo e per le loro politiche in materia di sanità pubblica;
27. invita la Commissione e le autorità indiane competenti a definire congiuntamente una definizione comune dei farmaci contraffatti senza pregiudicare l'accesso ai farmaci essenziali e a coordinare l'azione per combattere efficacemente la contraffazione e, in particolare, i farmaci contraffatti che sono dannosi per la salute dei pazienti;
28. sottolinea la fondamentale importanza che riveste un elevato livello di protezione per le IG, al più tardi entro la data di entrata in vigore dell'ALS;

Commercio e sviluppo sostenibile

29. riconosce che un capitolo sullo sviluppo sostenibile costituisce una parte essenziale di qualsiasi ALS dell'Unione europea ed invita entrambe le parti ad accettare un capitolo ambizioso che rifletta il comune impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva, sulla base di valori condivisi; esorta la Commissione a includere clausole giuridicamente vincolanti sulle norme in materia di diritti umani, sociali e ambientali nonché sulla loro attuazione, prevedendo misure in caso di violazione;
30. chiede che il presente capitolo copra, come minimo, la conformità alle otto convenzioni principali e alle quattro convenzioni prioritarie dell'OIL, così come alle norme ambientali concordate a livello internazionale, e che fornisca altresì incentivi affinché le imprese assumano impegni sulla responsabilità sociale d'impresa;
31. accoglie con favore tutti gli sforzi compiuti dal governo indiano per sradicare il lavoro minorile; invita il governo indiano e la Commissione a continuare le attività di finanziamento volte a consentire ai bambini di frequentare la scuola;
32. sottolinea l'importanza di garantire che le imprese dell'UE operanti nelle zone economiche speciali rispettino i diritti fondamentali dei lavoratori o altri diritti in materia di lavoro basati su convenzioni OIL ratificate dall'India;

33. sottolinea che i diritti umani, la democrazia e la sicurezza sono elementi essenziali del rapporto tra UE e l'India; chiede, pertanto, a entrambe le parti di garantire un rafforzamento del dialogo sulle questioni in sospeso, con particolare riferimento al Kashmir;
34. sostiene fermamente la prassi di inserire clausole giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani negli accordi internazionali dell'UE, con un meccanismo di consultazione chiaro e preciso, sul modello dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou;

Ruolo del Parlamento europeo

35. auspica che il Consiglio e la Commissione presentino l'ALS all'approvazione del Parlamento, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹;
36. invita la Commissione e il Consiglio a tenere debitamente conto delle richieste espresse dal PE nella presente risoluzione, prima di concludere l'ALS; ricorda che, senza l'approvazione del PE, detto accordo non può entrare in vigore; esorta la Commissione e il Consiglio a non proporre un'applicazione provvisoria dell'accordo prima che il Parlamento abbia dato la sua approvazione;

Altre considerazioni

37. plaude ai progressi compiuti dall'India verso l'acquisizione dello status di paese donatore, e non solo beneficiario, di aiuti allo sviluppo;
38. sottolinea che la cooperazione economica tra l'UE e l'India, se si baserà su un sistema di valori universali condivisi, potrà diventare un modello di riferimento per la cooperazione con altri paesi;
39. ritiene che l'UE debba accordare particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese (PMI) in India e suggerisce pertanto che tutti i programmi di cooperazione allo sviluppo tra l'UE e l'India prevedano un rafforzamento delle PMI tramite misure di sostegno al finanziamento di progetti locali concepiti per rispondere alle esigenze del mercato;
40. si compiace per la diffusione del microcredito in tutto il paese, ormai riconosciuto come uno strumento efficace per favorire lo sviluppo spontaneo generato dall'interno;

o

o o

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'India.

¹ Articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) TFUE.

P7_TA-PROV(2011)0225

Relazioni commerciali UE-Giappone

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020¹,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali²,
- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale³,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale⁴,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi⁵,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base⁶,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati⁷,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività⁸,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612/3),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale: Competere nel mondo - Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),
- Vista le relazione della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti pubblicata il 10 marzo 2011,

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0068.

² Testi approvati, P7_TA(2010)0434.

³ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

⁴ GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

⁵ GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

⁶ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.

⁷ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.

⁸ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

- vista la dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un parte e il Giappone dall'altra, emessa all'Aia il 18 luglio 1991,
 - visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra l'UE e il Giappone concluso nel 2001¹,
 - visto l'accordo per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali concluso tra l'UE e il Giappone nel 2003²,
 - visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone concluso nel 2008³,
 - visto il piano d'azione decennale adottato al 10° vertice UE-Giappone, svoltosi a Bruxelles l'8 dicembre 2001,
 - vista la dichiarazione congiunta adottata al 19° vertice UE-Giappone, svoltosi a Tokyo il 28 aprile 2010,
 - vista la dichiarazione congiunta adottata al 18° vertice UE-Giappone, svoltosi a Praga il 4 maggio 2009,
 - vista la relazione di Copenhagen Economics dal titolo 'Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan' (Valutazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra l'UE e il Giappone), pubblicata il 30 novembre 2009,
 - visti i risultati della consultazione pubblica della Commissione sulle relazioni commerciali UE-Giappone, pubblicati il 21 febbraio 2011,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011,
 - in vista del vertice UE-Giappone in programma a Bruxelles il 25 maggio 2011,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il sistema commerciale multilaterale basato su regole, istituito attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è il quadro più idoneo per disciplinare e promuovere un commercio aperto ed equo,
- B. considerando che è essenziale considerare gli accordi multilaterali, plurilaterali e bilaterali come parti di uno strumentario comune di affari internazionali, e quindi elementi standard di relazioni politiche e commerciali equilibrate e complementari,
- C. considerando che come approccio preferenziale l'UE deve continuare nell'impegno per il conseguimento di un esito equilibrato dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, che favorirebbe l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema commerciale internazionale, procedendo parallelamente con accordi commerciali bilaterali e plurilaterali con altri paesi industrializzati, che possono realisticamente produrre in tempi più brevi benefici reciproci e crescita economica,

¹ GU L 284 del 29.10.2001.

² GU L 183 del 22.7.2003, pag. 12.

³ GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.

- D. considerando che nel 2009 l'UE e il Giappone rappresentavano insieme oltre un quarto del PIL mondiale e più del 20% del commercio mondiale,
- E. considerando che gli investimenti reciproci fra le due economie di Giappone e UE sono rilevanti, con un volume complessivo di investimenti diretti esteri pari a 200 miliardi di EUR nel 2009,
- F. considerando che nel 2010 l'importo totale degli scambi commerciali bilaterali tra l'UE e il Giappone, terza maggiore economia nazionale al mondo in termini di PIL, è stato pari a 120 miliardi di EUR, essendo il Giappone il sesto maggior partner commerciale per l'UE e l'UE il terzo per il Giappone,
- G. considerando che il Consiglio e la Commissione hanno entrambi sottolineato che la capacità del Giappone di eliminare gli ostacoli normativi agli scambi è una condizione preliminare per avviare i negoziati per l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Giappone, favorendo così una più stretta integrazione economica tra i due partner commerciali strategici,
- H. considerando che l'UE e il Giappone devono affrontare sfide comuni, come l'ascesa politica ed economica della Cina, il rallentamento economico in seguito alla crisi finanziaria globale, la demografia in calo e l'urgente necessità - per sostenere le rispettive industrie - di avere accesso alle materie prime e alle fonti energetiche e di garantirne la stabilità dei prezzi,
- I. considerando che il commercio aperto ed equo è un potente strumento per creare più crescita e benessere sociale, sfruttando i vantaggi comparativi di ciascuna delle due economie e le potenziali sinergie derivanti da una maggiore integrazione economica e nuovi input per un'economia basata sulla conoscenza,
- J. considerando che l'UE e il Giappone hanno tariffe doganali sulle merci generalmente basse, essendo in franchigia doganale oltre due terzi del valore delle esportazioni dell'Unione verso il Giappone e oltre un terzo del valore di quelle del Giappone verso l'UE,
- K. considerando che, nonostante queste basse tariffe, i volumi degli scambi bilaterali tra l'UE e il Giappone sono minori rispetto alla maggior parte degli scambi commerciali dell'Unione europea con gli altri suoi principali partner commerciali, soprattutto a causa degli effetti negativi che gli ostacoli non tariffari giapponesi hanno sulle opportunità di accesso al mercato per le imprese europee,
- L. considerando che, secondo le stime dello studio di Copenhagen Economics del novembre 2009, i costi commerciali legati agli ostacoli non tariffari sono superiori ai livelli tariffari esistenti e la maggior parte del potenziale di beneficio economico risiede nella rimozione di tali ostacoli; considerando che, sempre secondo le stime dello studio, se le tariffe e le misure non tariffarie fossero ridotte nella misura più ampia possibile le esportazioni dell'UE verso il Giappone potrebbero aumentare di un valore di 43 miliardi di EUR e quelle giapponesi verso l'UE di 53 miliardi di EUR,
- M. considerando che nella sua relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti la Commissione ha individuato, in materia di ostacoli non tariffari mantenuti dal Giappone, le seguenti tre importanti aree problematiche per l'UE: gli ostacoli all'accesso agli appalti pubblici, l'insufficiente riconoscimento degli standard internazionali per i dispositivi

medici, e il trattamento preferenziale riservato a “campioni nazionali” nel settore dei servizi finanziari (ad esempio il servizio postale),

- N. considerando che la qualità della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e del loro rispetto in Giappone è giudicata elevata; che Giappone e UE condividono obiettivi e approcci comuni sulle questioni relative ai DPI, a parte il caso delle indicazioni geografiche, e si sono entrambi impegnati nella lotta plurilaterale contro la contraffazione e la pirateria come firmatari dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement),
- O. considerando che quello delle TIC è un settore ad alto valore aggiunto e una fonte di crescita, sia nell'UE che in Giappone, soprattutto per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di prodotti e servizi intelligenti,
- P. considerando che i problemi degli investimenti e degli scambi di servizi devono essere sollevati in tutte le discussioni commerciali con il Giappone, garantendo che l'apertura del mercato non comprometta né le norme europee né quelle giapponesi in materia di tutela dei servizi pubblici e della diversità culturale,
- Q. ribadendo la propria solidarietà al popolo giapponese dopo le recenti catastrofi naturali,
1. è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC rimanga di gran lunga il quadro più efficace per pervenire in tutto il mondo a un commercio aperto ed equo; è convinto che l'Unione europea e il Giappone debbano contribuire a un esito positivo dei negoziati dell'Agenda di Doha per lo sviluppo;
 2. sottolinea di essere favorevole a un accordo di libero scambio tra l'UE e il Giappone, ma di non essere soddisfatto degli scarsi progressi compiuti negli ultimi anni in seno al gruppo ad alto livello; ritiene che prima dell'avvio dei negoziati il Giappone debba assumere impegni significativi per la rimozione degli ostacoli non tariffari e degli ostacoli all'accesso agli appalti pubblici giapponesi;
 3. sottolinea che la liberalizzazione degli scambi tra UE e Giappone deve coesistere con le norme sulla tutela dei servizi pubblici e della diversità culturale, anziché ostacolarle, e deve favorire la convergenza normativa e l'aderenza agli standard multilaterali ove già esistano;
 4. sottolinea il proprio impegno per un rafforzamento delle relazioni commerciali tra l'UE e il Giappone concentrando gli sforzi sulla rimozione degli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti, tra cui numerose norme restrittive e misure di regolamentazione che si applicano all'accesso delle imprese dell'UE al mercato giapponese;
 5. ritiene che nei negoziati commerciali con il Giappone la Commissione dovrebbe considerare una sua priorità concentrarsi sulla rimozione delle barriere e degli ostacoli che sono di maggior impedimento all'accesso delle PMI europee al mercato;
 6. ritiene che la riduzione o l'eliminazione delle tariffe doganali giapponesi sui prodotti TIC, comprese le loro parti e componenti, rafforzerebbe la competitività e genererebbe nuovi posti di lavoro di alta qualità nell'UE; chiede inoltre di intensificare la cooperazione reciproca tra UE e Giappone nel campo della R&S e in particolare in materia di rispetto dei DPI per accelerare la condivisione delle informazioni sui brevetti tra i rispettivi uffici brevetti;

7. ritiene che il livello di ambizione della Commissione per quanto riguarda l'accordo di libero scambio UE-Giappone, e in particolare il miglioramento dell'accesso al mercato per le imprese europee, debba essere integrato da ampi impegni concordati per lo sviluppo sostenibile;
8. sottolinea che l'accordo di libero scambio UE-Giappone non solo porterebbe benefici in termini di un aumento degli scambi bilaterali di beni e servizi, ma favorirebbe anche la cooperazione su priorità orizzontali dell'UE, quali la cooperazione nel campo dell'innovazione, la cooperazione in campo normativo, la lotta contro gli abusi di mercato e infine, non meno importante, la cooperazione sul fronte dei grandi problemi ambientali;
9. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e favorire, in tutte le discussioni commerciali con il Giappone, iniziative per la promozione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali;
10. è del parere che una valutazione globale di sostenibilità e d'impatto sia fondamentale ai fini di una valutazione completa delle relazioni commerciali tra l'UE e il Giappone; chiede alla Commissione di presentare in tempo utile una valutazione di questo tipo, specificando in particolare i possibili vantaggi e svantaggi del rafforzamento delle relazioni commerciali tra l'UE e il Giappone per tutti i settori coinvolti, in particolare per tutti i settori industriali e per quelli più sensibili, come quello dell'automobile, dell'elettronica, dell'aeronautica e dei macchinari;
11. raccomanda che nel progettato accordo di libero scambio UE-Giappone siano inserite efficaci misure di salvaguardia bilaterali, per evitare un improvviso aumento delle importazioni che causerebbe o minaccerebbe di causare un serio danno all'industria dell'UE e giapponese, in particolare in settori sensibili come quelli dell'automobile, dell'elettronica e dell'industria aeronautica e meccanica;
12. esprime la propria convinzione che l'accordo di libero scambio UE-Giappone abbia le potenzialità per portare ad una situazione favorevole a tutti, vantaggiosa per entrambe le economie;
13. sottolinea che al Parlamento sarà chiesto di dare la propria approvazione all'eventuale accordo di libero scambio UE-Giappone;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Giappone.

Preparare le foreste ai cambiamenti climatici"

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici" (2010/2106(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici" (COM(2010)0066),
- viste le conclusioni del Consiglio dell'11 giugno 2010 sulla preparazione delle foreste ai cambiamenti climatici,
- viste le conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2010 sulla biodiversità dopo il 2010,
- visti il Libro bianco della Commissione "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" (COM(2009)0147) e la sua risoluzione del 6 maggio 2010¹ in materia,
- viste la conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) - FOREST EUROPE, le sue varie risoluzioni e le attività specialistiche da essa svolte per fornire orientamenti, criteri e indicatori per la gestione sostenibile delle foreste,
- viste la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 1999 su una strategia forestale dell'UE² e la relazione della Commissione sulla sua attuazione (COM(2005)0084),
- visti il piano d'azione dell'UE per le foreste 2006-2011 (PAF) (COM(2006)0302) e la valutazione intermedia esterna della sua attuazione³,
- viste la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁴, la relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat (COM(2009)0358) e le sue risoluzioni del 21 settembre 2010 sull'applicazione della normativa UE per la conservazione della biodiversità⁵ e del 3 febbraio 2009 sulle aree naturali in Europa⁶,
- visti le conclusioni della 10^a Conferenza delle parti (COP10) alla Convenzione sulla diversità biologica, tenutasi a Nagoya nell'ottobre 2010, e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, in particolare l'impegno a proteggere il 17% delle aree terrestri e delle acque interne attraverso efficaci misure di conservazione, integrate nei paesaggi circostanti,

¹ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.

² GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

³ Contratto di prestazione di servizi n. 30-CE-0227729/00-59.

⁴ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2010)0325.

⁶ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 1.

- visto lo studio dal titolo "Concezione della comunicazione sulle foreste nell'Unione europea: le percezioni del pubblico sulle foreste e la silvicoltura"¹,
- visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il protocollo di Kyoto e la relazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) dal titolo "Orientamenti sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF)",
- visto il piano d'azione per la biomassa dell'UE (COM(2005)0628),
- visti la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (direttiva sull'energia rinnovabile)², la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (direttiva ETS)³, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (decisione sulla condivisione degli sforzi)⁴, la relazione della Commissione sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento (COM(2010)0011), il capitolo 9 sulla silvicoltura del 4° rapporto di valutazione dell'IPCC e i risultati della consultazione pubblica sulla preparazione di una relazione sul regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa,
- visti il programma europeo per i cambiamenti climatici e il lavoro svolto dal gruppo di esperti per la politica climatica relativamente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura⁵,
- visti gli studi di suddetto gruppo, tra cui lo studio n. 449.292 contenente la valutazione del Libro verde sulla protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE, n. 440.329 sulla silvicoltura e il sistema di scambio di emissioni dell'UE, n. 449.237 sulla strategia europea per la prevenzione degli incendi boschivi e la lotta contro tale fenomeno nonché le conclusioni dell'incontro del 13 luglio 2010 a Bruxelles del sottogruppo "Foreste" dell'intergruppo "Cambiamenti climatici, biodiversità e sviluppo sostenibile",
- vista la convenzione europea sul paesaggio del 2000 (convenzione di Firenze),
- viste la direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione⁶ e la revisione del regime fitosanitario dell'UE,

¹ Gara n. AGRI-2008-EVAL-10 // Contratto quadro n. 30-CE-0101908/00-50.

² GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

³ GU L 140 del 5. 6.2009, pag. 63.

⁴ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

⁵ Relazione del 16 settembre 2010.

⁶ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

- visti la relazione di sintesi del TEEB (L'economia degli ecosistemi e della biodiversità) dal titolo "Mainstreaming the Economics of Nature" e l'aggiornamento sulle questioni climatiche del TEEB,
- viste le conclusioni del Consiglio del 26 aprile 2010 sulla prevenzione degli incendi boschivi nell'UE,
- viste le conclusioni del Consiglio dell'8 e 9 novembre 2010 sulle soluzioni innovative concernenti il finanziamento delle azioni in materia di prevenzione delle catastrofi,
- vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente¹,
- vista la relazione sull'attuazione finale del regolamento Forest Focus (COM(2010)0430),
- vista la relazione tecnica dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) n. 9/2006 relativa ai tipi di foreste europee: categorie e tipologie utili per le politiche e le comunicazioni relative alla gestione sostenibile delle foreste,
- vista la relazione alla DG agricoltura e sviluppo rurale della Commissione dal titolo "Impatti dei cambiamenti climatici sulle foreste europee e opzioni di adattamento"²,
- vista la relazione del 2009 alla DG ambiente della Commissione dal titolo "Scelte politiche dell'UE per la protezione delle foreste europee contro impatti nocivi"³,
- vista la relazione speciale n. 9/2004 della Corte dei conti europea sulle misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale (accompagnata dalle risposte della Commissione),
- visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati⁴,
- viste le raccomandazioni del gruppo di esperti della FAO/UNECE/ILO sull'attuazione della gestione sostenibile delle foreste,
- vista la risoluzione H1 dell'MCPFE di Helsinki che definisce la gestione sostenibile delle foreste come la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni boschivi secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le rispettive funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,

¹ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

² AGRI-2007-G4-06.

³ ENV.B.1/ETU/2008/0049.

⁴ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0113/2011),
- A. considerando che le foreste e i terreni boschivi coprono oltre il 42% della superficie dell'UE e che le imprese del settore forestale, con un fatturato superiore ai 300 miliardi di EUR, forniscono circa 2 milioni di posti di lavoro, soprattutto nelle comunità rurali, contribuendo alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e alla prosperità mediante la fornitura del legname e le opportunità nel settore del turismo,
- B. considerando che le foreste dell'UE costituiscono intere biosfere poiché non comprendono semplicemente gli alberi ma forniscono servizi ecosistemici inestimabili, tra cui lo stoccaggio di carbonio, la regolarizzazione della portata dei corsi d'acqua, la tutela del paesaggio, il mantenimento della fertilità del suolo, la protezione del suolo dall'erosione e dalla desertificazione e la protezione dalle catastrofi naturali, tutti elementi che rivestono una grande importanza per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la qualità della vita dei cittadini europei,
- C. considerando che circa il 40% delle foreste dell'UE è di proprietà pubblica mentre il restante 60% appartiene a più di 10 milioni di proprietari privati di foreste, e che conseguentemente sia le parti interessate pubbliche che private hanno una responsabilità in termini di protezione e uso sostenibile delle foreste mediante l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste sul terreno,
- D. considerando che, nonostante i tassi di deforestazione allarmanti in varie parti del mondo, la tendenza all'aumento nel lungo termine della copertura forestale nell'UE è stabile e che il carbonio contenuto nella biomassa legnosa è stimato in aumento; che, nonostante la tendenza generale positiva, lo stoccaggio di carbonio nelle foreste in tutta l'Europa continua ad essere notevolmente inferiore rispetto alle capacità naturali e che le foreste potrebbero al contrario divenire una fonte di carbonio, poiché aumentano le pressioni per incrementare i livelli di raccolta e ogni anno circa 500 000 ettari di foresta nell'UE spariscono a causa degli incendi boschivi e del disboscamento illegale,
- E. considerando che il 30% dei siti NATURA 2000 sono costituiti da foreste e da altri habitat boschivi che svolgono un ruolo importante in qualità di legame nella rete dei biotipi e che il 66% dei tipi di habitat forestali di interesse comunitario si trova in uno scadente stato di conservazione,
- F. considerando che le foreste di montagna costituiscono un terzo della superficie boschiva totale dell'UE e rappresentano un elemento fondamentale del paesaggio naturale in quanto contribuiscono alla tutela del suolo e alla regolazione dell'approvvigionamento di acqua; che queste foreste svolgono un ruolo fondamentale nelle attività economiche locali,
- G. considerando che la protezione delle ultime aree naturali rimaste può contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e la degradazione dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020,
- H. considerando che, secondo le previsioni, la generazione di energia da biomassa solida e da rifiuti biologici raggiungerà il 58% delle energie rinnovabili dell'UE entro il 2020 e che, mentre la quota di biomassa forestale è prevista in diminuzione in termini relativi, la

domanda di legname come fonte di energia è in costante aumento; che è pertanto necessaria una vigilanza per prevenire il disboscamento illegale e l'intensificazione delle pratiche silvicole che potrebbero provocare un aumento superiore al 100% del rapporto tra abbattimento e incremento in alcuni Stati membri, contrastando il conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e di biodiversità; che l'energia da biomassa dovrebbe essere meno dipendente dalla biomassa forestale,

- I. considerando che la protezione delle foreste e delle loro funzioni dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'UE che incidono sulle foreste,
- J. considerando che le foreste costituiscono ecosistemi viventi e in evoluzione che spesso travalicano i confini nazionali e possono essere classificati in modi diversi, ad esempio in base alle zone bioclimatiche o al tipo di foresta, e che, per guidare le decisioni politiche dell'UE, l'AEA ha elaborato una nomenclatura forestale specifica; che gli ultimi studi scientifici in tutti i settori, quali il "gap continentale", dovrebbero essere presi in considerazione nelle politiche dell'UE che incidono sulle foreste, e che dette politiche dovrebbero evitare il rischio di essere eccessivamente ampie per risultare utili,
- K. considerando che i diversi tipi di foresta e il settore forestale sono esposti a rischi biotici e abiotici differenti e imprevedibili dovuti ai cambiamenti climatici, quali infestazioni di parassiti, tempeste, siccità e incendi, e che pertanto la resilienza delle foreste diviene l'elemento fondamentale della loro protezione,
- L. considerando che informazioni fondate e comparabili sullo stato delle foreste nell'UE e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e dei modelli di produzione nelle foreste rappresentano un importante prerequisito per la definizione di politiche e la pianificazione, comprese le informazioni sul contributo delle foreste alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi,
- M. considerando che gli incendi naturali e dolosi, spesso compiuti per secondi fini, distruggono più di 400 000 ettari di foreste ogni anno, in particolare, ma non soltanto, nella regione mediterranea, con ingenti perdite in termini di vite umane, beni, occupazione, biodiversità e funzioni protettive delle foreste; che la rigenerazione dopo gli incendi è particolarmente difficile per tutte le foreste e, nel caso della rete NATURA 2000, ostacola il raggiungimento degli obiettivi della rete,
- N. considerando che il summenzionato Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici include le foreste fra i settori chiave di intervento, mettendo in evidenza che la strategia forestale dell'UE dovrebbe essere aggiornata in modo tale da includervi gli aspetti connessi con i cambiamenti climatici,
- O. considerando che solamente il 5% delle aree boschive europee è costituito da foreste antiche, primarie e non interessate da attività umane; che la ridotta percentuale di foreste di questo tipo, unitamente all'aumentata frammentazione delle zone rimanenti di tutti i tipi di foresta, aumenta la vulnerabilità delle foreste alle minacce climatiche e spiega in parte il persistente stato di scadente conservazione di molte specie forestali di interesse europeo,
- P. considerando che il rafforzamento delle funzioni protettive delle foreste deve essere incluso nelle strategie di protezione civile dell'UE e degli Stati membri, in particolare di fronte a fenomeni estremi legati al clima, come incendi e alluvioni,

- Q. considerando che la relazione del TEEB ha presentato un'analisi costi-benefici convincente per gli investimenti pubblici in approcci ecosistemici per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alle infrastrutture verdi, quali il ripristino e la conservazione delle foreste,
- R. considerando che i diversi sistemi di gestione delle foreste nazionali, regionali e locali devono essere rispettati e sostenuti al fine di rafforzarne la capacità di adattamento,
- S. considerando che la capacità delle foreste europee di fungere da efficaci serbatoi di CO₂, NH₃ e NOX non è ancora pienamente sfruttata e che il legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile può apportare benefici prolungati in termini di mitigazione, agendo in qualità di sostituto riciclabile e ricco di carbonio per i materiali ad alta intensità energetica, come le leghe metalliche, la plastica e il calcestruzzo che sono ampiamente utilizzati nella costruzione e in altri settori industriali,
- T. considerando che, secondo i dati raccolti dalla Commissione, il surriscaldamento estivo nell'Europa meridionale sarà due volte più rapido che nel resto d'Europa e che le precipitazioni estive nel sud diminuiranno del 5% ogni dieci anni,
- U. considerando che il piano d'azione dell'UE per le foreste si prefigge quattro obiettivi: migliorare la competitività a lungo termine, proteggere l'ambiente, contribuire alla qualità della vita e favorire il coordinamento; che, inoltre, sono stati compiuti progressi significativi soprattutto nel raggiungimento del primo obiettivo,
- V. considerando che il processo Forest Europe ha ottenuto un consenso europeo su base volontaria in merito alla gestione sostenibile delle foreste ma che l'attuale contesto per la gestione sostenibile delle foreste manca di pieno riconoscimento e di coerente attuazione,
- W. considerando che nel processo Forest Europe sono stati condotti lavori preliminari completi per i negoziati su uno strumento vincolante e che si attendono decisioni a tale riguardo durante la prossima conferenza di Oslo nel giugno 2011,
- X. considerando che i regolamenti sulla prevenzione degli incendi boschivi¹ e sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali² sono scaduti, risolvendosi in fondi insufficienti e nella necessità di segnalazioni ad hoc,
- Y. considerando che la selezione genetica dovrebbe mirare all'adattabilità dell'ecosistema forestale ed essere rivolta al miglioramento di quest'ultima,
- Z. considerando che sono necessarie maggiori informazioni relative all'influenza delle foreste sui modelli meteorologici a livello europeo,
- AA. considerando che la summenzionata relazione del 2009 intitolata "Scelte politiche dell'UE per la protezione delle foreste europee contro impatti nocivi", destinata alla Commissione, ha identificato e studiato quattro scelte politiche, riguardanti la continuazione

¹ Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, (GU L 217 del 31.07.1992, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1).

dell'approccio attuale, il metodo aperto di coordinamento, un rafforzato monitoraggio e l'introduzione di una direttiva quadro sulle foreste,

1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione "La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici"; ritiene che la strategia dell'UE sulle foreste vada rafforzata con l'obiettivo di migliorare la gestione e la conservazione sostenibili, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
2. sottolinea, tuttavia, che secondo l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'UE potrà intervenire negli ambiti in cui venga dimostrato che gli obiettivi dell'azione intrapresa non possano essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri;
3. accoglie con favore il punto di vista della Commissione secondo cui le foreste dovrebbero essere considerate un fattore cruciale nella risoluzione della crisi del clima; sottolinea che la gestione sostenibile delle foreste è fondamentale nell'UE per il raggiungimento degli obiettivi sul clima e per la fornitura, da parte di quest'ultima, dei servizi ecosistemici necessari come la biodiversità, la protezione dalle catastrofi naturali e la cattura del biossido di carbonio (CO₂) nell'atmosfera;
4. ricorda che le foreste costituiscono biosfere che comprendono molti altri elementi oltre agli alberi e che la loro resilienza dipende quindi dalla diversità biologica non solo degli alberi ma di ogni organismo della foresta, in particolare gli animali selvatici che vi abitano, e che le foreste sono essenziali per l'adattamento delle società europee ai cambiamenti climatici;
5. ricorda che le foreste costituiscono il principale serbatoio di assorbimento del carbonio, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici; ribadisce quindi l'assoluta importanza che l'UE rafforzi la propria strategia di lotta contro i fenomeni che deteriorano la superficie forestale come gli incendi e l'inquinamento atmosferico;
6. è convinto che la sostenibilità ecologica sia una condizione essenziale per la continuazione delle funzioni economiche e sociali delle foreste dell'UE;
7. sottolinea il ruolo svolto dalla biodiversità delle foreste nell'adattamento ai cambiamenti climatici e la necessità di migliorare le conoscenze sugli indicatori della biodiversità delle foreste, inclusa in modo particolare la capacità genetica delle foreste, nell'interesse di un migliore adattamento;
8. si congratula con la Commissione per l'analisi esaustiva delle minacce biotiche e abiotiche realizzata nel quadro del Libro verde, e richiama l'attenzione sulla necessità di esaminare anche altri fattori direttamente connessi all'impatto dei cambiamenti climatici sui boschi, come il fenomeno della defogliazione, che ha comportato un raddoppiamento della superficie defogliata delle chiome degli alberi delle foreste dell'Europa meridionale negli ultimi 20 anni, producendo, in termini di conseguenze dirette, la riduzione della capacità e dell'efficienza dei processi di fissazione del carbonio e la riduzione dell'effetto mitigatore delle foreste nei periodi di siccità o nei picchi di calore, a causa della perdita prematura del fogliame;
9. riconosce il contributo importante che gli attuali sistemi di certificazione globale, come il consiglio per la gestione forestale (FSC, Forest Stewardship Council) e il programma per

l'approvazione della certificazione delle foreste (PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), apportano alla sostenibilità della silvicoltura;

Strategia forestale e piano d'azione per le foreste dell'UE

10. sottolinea che la strategia forestale e il piano d'azione per le foreste dell'UE di cui sopra devono essere aggiornati per includere la dimensione dei cambiamenti climatici e aspetti più ampi della protezione delle foreste; ribadisce che qualsiasi aggiornamento deve essere preceduto da un dibattito sulla politica forestale di ampia portata con gli Stati membri e con tutte le parti interessate dall'attuazione delle misure proposte;
11. plaude al successo degli sforzi dell'UE per conseguire una competitività a livello mondiale delle industrie della filiera silvicola dell'Unione europea;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a conseguire gli obiettivi ambientali e di qualità della vita del piano d'azione UE per le foreste, la cui attuazione è al momento in ritardo;
13. invita la Commissione a svolgere un'analisi delle politiche dell'UE aventi ripercussioni sulle foreste dell'UE, così da valutare se sono coerenti e se garantiscono la protezione delle foreste;
14. invita la Commissione a effettuare un'analisi dei fondi attualmente disponibili per le foreste e la silvicoltura e a riassegnare i fondi esistenti che incidono negativamente sulla biodiversità delle foreste, in linea con le summenzionate conclusioni del Consiglio del marzo 2010;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a velocizzare l'attuazione delle azioni previste dalla comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2008 sulle industrie forestali innovative e sostenibili nell'UE (COM(2008)0113), ricordando che una regolamentazione eccessiva può rendere i prodotti del legname meno competitivi rispetto ai materiali non rinnovabili e ad alta intensità energetica;
16. sottolinea che gli interventi per la protezione delle foreste devono riflettere la natura transfrontaliera dei rischi biotici e abiotici in base al tipo, alla zona bioclimatica e alle condizioni regionali; sottolinea, inoltre, che occorre agire per sostenere, coordinare e completare le iniziative politiche adottate dagli Stati membri e dalle regioni quando l'UE presenta un valore aggiunto, conformemente alla nomenclatura forestale elaborata dall'AEA;
17. sottolinea che la protezione delle foreste dipende da un impegno a lungo termine da parte degli Stati membri, delle regioni, delle industrie della filiera silvicola e dei proprietari pubblici e privati delle foreste;
18. è del parere che le foreste boreali settentrionali (taiga) e le foreste del Mediterraneo rivestano un valore immenso in termini di biodiversità europea, anche come serbatoi di carbonio atmosferico, e che dovrebbero beneficiare di una maggiore protezione;
19. ritiene che la pianificazione forestale a lungo termine dovrebbe essere partecipativa e flessibile e dimostrare capacità di adattamento, tenendo conto di tutti i possibili scenari, prevedendo la disamina di opzioni multiple per lo sviluppo futuro e fornendo una base

realistica e affidabile per il sostegno alle decisioni di gestione; ritiene, inoltre, che ciò si dovrebbe tradurre a livello europeo in un "forum sulle foreste" permanente volto a garantire la protezione a lungo termine delle foreste;

Gestione sostenibile delle foreste

20. plaude al successo di Forest Europe nel rafforzare la gestione sostenibile delle foreste e nel raggiungere un consenso europeo sugli orientamenti, i criteri e gli indicatori per tale gestione; osserva tuttavia che il contesto esistente per la gestione sostenibile delle foreste manca di coerente attuazione;
21. ricorda che la gestione sostenibile delle foreste mira a conciliare gli aspetti relativi alla produzione e con quelli della protezione delle foreste, garantendo la continuità delle loro funzioni economiche, sociali e ambientali secondo le priorità nazionali, regionali e locali; osserva con preoccupazione che la tendenza crescente a considerare le foreste solo in una prospettiva economica, trascurando le loro implicazioni ambientali e sociali, non è compatibile con i principi della gestione sostenibile delle foreste;
22. invita la Commissione a presentare proposte che integrino il summenzionato regolamento (UE) n. 995/2010 sul legno, così da garantire che tutto il legno e tutti i prodotti da esso derivanti immessi sul mercato dell'UE provengano da foreste gestite in maniera sostenibile;
23. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a portare avanti la lotta contro il disboscamento illegale e il commercio del legname così ottenuto, contribuendo in tal modo alla lotta contro la deforestazione, il degrado dei boschi e la perdita di biodiversità;
24. chiede che sia rafforzato il nesso tra i programmi forestali nazionali e il piano d'azione sulle foreste dell'UE attraverso una rendicontazione strutturata al comitato forestale permanente;
25. ritiene che la gestione sostenibile delle foreste sia essenziale per preservare la capacità delle foreste dell'UE di assolvere a funzioni economiche, ecologiche e sociali; invita la Commissione e gli Stati membri a dimostrare il loro sostegno al processo di Forest Europe rendendo obbligatoria l'attuazione della gestione sostenibile delle foreste nell'UE; reputa inoltre che tale impegno contribuirebbe ad assimilare i principi di sostenibilità nella silvicoltura e costituirebbe il miglior sostegno possibile per il processo di Forest Europe e per gli accordi giuridicamente vincolanti attualmente al vaglio di Forest Europe e del forum delle Nazioni Unite sulle foreste;
26. sostiene la piena attuazione di un'attiva gestione sostenibile delle foreste nel contesto di piani forestali nazionali a lungo termine, includendovi le priorità nazionali e regionali, obiettivi misurabili e criteri di valutazione e tenendo conto delle crescenti minacce che i cambiamenti climatici rappresentano per le foreste;
27. sottolinea che i piani di sviluppo rurale e i programmi operativi non dovrebbero essere considerati equivalenti ai programmi forestali nazionali; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i piani forestali nazionali tengano conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute negli studi sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, sugli ecosistemi e sulla biodiversità e che le strategie e i programmi di sviluppo

rurale siano coerenti con i programmi forestali, le strategie per la biodiversità e i piani d'azione per le energie rinnovabili;

28. rileva che la diversità genetica, la rigenerazione naturale e la diversità della struttura e della consociazione di tutte le specie di organismi che vivono nella foresta sono elementi comuni delle opzioni di adattamento delle foreste, riguardando tutte le zone bioclimatiche, i sistemi di gestione sostenibile e i tipi di foresta; osserva inoltre che la gestione sostenibile delle foreste garantisce la redditività economica delle foreste commerciali ma non la impone per le foreste con funzioni primarie diverse della produzione di legname;
29. ritiene che la protezione a lungo termine delle foreste dipenda dalla creazione o promozione di ecosistemi forestali caratterizzati da alberi estremamente diversificati in termini di composizione, età e struttura;
30. invita la Commissione a presentare raccomandazioni su come adattare i sistemi di protezione civile nazionali affinché possano far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle foreste; esorta in particolare la Commissione ad adoperarsi per ampliare la riserva tattica antincendio dell'UE in termini di risorse e capacità;
31. mette in guardia contro lo sfruttamento commerciale illimitato delle risorse forestali che, soprattutto nel caso delle foreste naturali, troppo spesso conduce alla loro distruzione irreversibile;
32. ritiene che, vista l'importanza degli arboreti agricoli per la cattura di CO₂, essi dovrebbero essere valutati allo stesso modo dei boschi tradizionali non produttivi, in relazione alla lotta contro il cambiamento climatico;

Proposte generali

33. invita la Commissione a procedere con l'elaborazione di un Libro bianco sulla protezione delle foreste nell'UE, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica sul Libro verde, della necessità diffusamente sentita di preparazione ai cambiamenti climatici, dello studio sulle opzioni politiche e dello studio sulle opzioni di adattamento; ritiene che il Libro bianco, oltre a confermare il contributo delle foreste all'economia tramite i prodotti e i servizi forestali legnosi e non legnosi, dovrebbe concentrarsi sul mantenimento e l'incremento delle foreste europee, dato il contributo che forniscono alle società europee nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento al loro impatto; ritiene inoltre che debba essere garantito un livello più elevato di protezione per gli habitat di alta qualità e per le foreste che svolgono funzioni protettive ostacolando inondazioni, smottamenti, incendi, desertificazione, perdita di biodiversità e catastrofi atmosferiche estreme; ritiene che risorse finanziarie adeguate, scambi di conoscenze e la promozione della ricerca e dell'informazione costituiscano aspetti indispensabili delle proposte della Commissione;
34. ribadisce la sua posizione sulla necessità di maggiori livelli di finanziamento per le misure dell'UE a favore della tutela delle foreste, a titolo del pilastro sullo sviluppo rurale della Politica agricola comune (PAC); sottolinea che le nuove sfide dei cambiamenti climatici dimostrano che la protezione delle foreste richiede maggiori finanziamenti e che possono rivelarsi necessari nuovi strumenti di sostegno;

35. esorta la Commissione a esaminare con attenzione le alternative di pagamento per i servizi ecosistemici che riconoscono il loro valore economico e premiano la conservazione della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi forestali, e a riferire in merito al Parlamento e al Consiglio; sottolinea l'importanza che il mondo degli affari riconosca i vantaggi in termini di credibilità, pubblicità e di benefici finanziari provenienti dal suo impegno a favore della conservazione della biodiversità e della protezione delle foreste;
36. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per la prevenzione degli incendi boschivi che comprenda il finanziamento di piani di prevenzione e della valutazione del rischio, il sistema europeo d'informazione sugli incendi forestali (EFFIS), l'individuazione degli incendi, le infrastrutture, la formazione e l'educazione nonché il recupero delle foreste dopo gli incendi, prendendo in considerazione anche la possibilità che i terreni su cui si è sviluppato un incendio siano soggetti a un divieto edilizio per almeno 30 anni;
37. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che ponga un vincolo di inedificabilità sui terreni devastati da incendi di cui sia stata accertata la natura dolosa;
38. esorta al superamento degli ostacoli giuridici alla gestione sostenibile;
39. richiama l'attenzione sulla necessità di definire un adeguato quadro finanziario volto a intensificare la lotta agli incendi boschivi e chiede al contempo di introdurre maggiore flessibilità nella mobilitazione del Fondo di solidarietà;
40. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa concernente l'informazione sulle foreste che prenda in considerazione le minacce climatiche e l'esigenza di raccogliere e diffondere dati pertinenti, armonizzati e comparabili sulla copertura forestale, la biodiversità, i rischi biotici e abiotici e l'uso del suolo nel contesto dell'UNFCCC, della CBD e dei conti ambientali; invita inoltre la Commissione a stabilire e a monitorare degli indicatori relativi alle funzioni protettive delle foreste quali la capacità di assorbimento del suolo;
41. esorta la Commissione a sostenere la ricerca sull'influenza delle foreste sui modelli climatici regionali nell'UE, in modo da ragguagliare le strategie di gestione delle foreste circa i cambiamenti in termini di dimensioni, di composizione e di ubicazione delle foreste nonché circa l'impatto di tali cambiamenti;
42. invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare e diffondere orientamenti in materia di buone pratiche basati sui principi della gestione sostenibile per rispondere alle esigenze dei proprietari pubblici e privati di foreste e delle comunità locali, onde garantire la resilienza ai cambiamenti climatici; fa altresì presente l'importanza di uno scambio delle migliori pratiche in relazione alla maniera in cui le aziende e i settori industriali possano contribuire al conseguimento degli obiettivi della biodiversità e promuovere una riflessione sul ciclo di vita e alla maniera in cui possano conciliare conservazione della biodiversità e creazione di reddito; sottolinea la necessità di rafforzare la politica di comunicazione e di informazione al fine di assicurare una gestione sostenibile delle foreste, informare il pubblico e incoraggiare l'uso di legno sostenibile;
43. sottolinea la necessità di incrementare gli sforzi di coordinamento e di informazione per la protezione delle foreste; è del parere che siano necessari sforzi maggiori per garantire che

le misure interne dell'UE siano coerenti con le prese di posizione esterne concernenti le foreste (cooperazione, sviluppo, commercio del legname tropicale ecc.);

44. ritiene che le foreste formino parte del patrimonio culturale e ambientale collettivo dell'umanità e che gli alberi imponenti dovrebbero essere protetti sia quando sono ubicati nelle foreste che al loro esterno; invita a tal proposito la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie adeguate per la loro protezione, compresa la possibilità di creare "osservatori del patrimonio forestale"; incoraggia inoltre gli Stati membri, nel contesto delle loro politiche nazionali, a promuovere un accesso equo e pubblico alle foreste e alle zone naturali, riconoscendo che il diritto all'accesso pubblico alle foreste e alle zone naturali (allemansträtten) praticato in alcuni Stati membri porta molti vantaggi in termini di accesso democratico a scopi ricreativi, di valorizzazione degli ecosistemi e di rispetto del patrimonio naturale;
45. chiede a ciascuno Stato membro o regione di elaborare una strategia forestale che includa il rimboschimento delle sponde fluviali, la cattura delle acque meteoriche, le attività agricole e i risultati delle ricerche finalizzate a selezionare le varietà e le specie tradizionali di piante e alberi che meglio si adattano alla siccità, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 relativi ai piani di azione nazionali per le foreste;

Ricerca sulle foreste

46. sottolinea che, sebbene l'Europa possieda un incontestabile savoir-faire in materia forestale che è il frutto di pratiche forestali di lunga tradizione, occorre aumentare le risorse finanziarie destinate alla ricerca in materia di impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste; è del parere che, in considerazione dell'incertezza scientifica circa i tempi e la portata delle minacce per le foreste nelle varie aree, è necessario assegnare fondi alla ricerca sul clima secondo necessità e soluzioni specifiche applicabili a zone bioclimatiche diverse, onde migliorare la pertinente base di conoscenze;
47. chiede agli Stati membri di istituire programmi di ricerca congiunti a lungo termine finalizzati a migliorare la comprensione degli effetti e della vulnerabilità, nonché a sostenere misure di adeguamento nel settore forestale; esorta la Commissione a promuovere l'inclusione nel quadro pluriennale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di progetti in materia di conoscenza degli ecosistemi forestali e della loro capacità di adeguamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici;
48. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per la protezione delle foreste dell'Unione europea al fine di prevenire l'impatto negativo della proliferazione di insetti e malattie causata dai cambiamenti climatici;
49. esorta gli Stati membri a proseguire le ricerche in materia di cambiamenti climatici e di ripercussioni sulle foreste, a incoraggiare una maggiore consapevolezza dei molteplici ruoli significativi delle foreste e dell'importanza della loro gestione sostenibile, a sostenere la formazione iniziale e l'aggiornamento dei lavoratori impegnati nella silvicoltura, ponendo particolare attenzione sulle competenze che, secondo le attese, diverranno necessarie per via dei cambiamenti climatici (promozione della diversificazione, prevenzione dei danni e recupero) nonché a incoraggiare lo scambio di conoscenze ed esperienze;

50. ritiene che, data la necessità di un'efficace ricerca sul "potenziale di difesa" degli ecosistemi forestali, di una ricerca prognostica e di una ricerca sulle strategie per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nell'intero settore forestale e silvicolo, sia necessario un coordinamento e un finanziamento a livello di Unione europea;

Secondo pilastro della PAC

51. sottolinea che le discussioni sul futuro della PAC dopo il 2013 dovrebbero tenere in considerazione il fatto che le foreste svolgono funzioni ambientali fondamentali e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo rurale e delle economie nazionali; esorta pertanto gli Stati membri e le regioni a collaborare pienamente con gli organismi forestali e il pubblico nell'elaborazione di programmi di sviluppo rurale per garantire la coerenza tra le politiche dell'UE, tenendo conto del fatto che la silvicoltura può, in alcuni casi, essere un settore indipendente dell'economia rurale;
52. ribadisce che le foreste svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della fornitura di beni pubblici socio-economici e ambientali, per il benessere della società e lo sviluppo, in particolare nelle zone rurali; invita la Commissione ad elaborare un approccio politico che riconosca detto ruolo, rispettando al contempo i diritti di proprietà dei titolari;
53. accoglie con favore l'importanza riconosciuta nell'ultima comunicazione della Commissione sulla riforma della PAC¹ ai ruoli dell'agricoltore come attore imprescindibile nella prevenzione degli incendi boschivi, come gestore degli ecosistemi forestali e della loro protezione dalle minacce alla biodiversità – quali i parassiti – e, soprattutto, come attore strutturale sul territorio in quanto la sua attività è la migliore garanzia contro il rischio di spopolamento;
54. ritiene che i produttori rurali, i gruppi di produttori e gli enti pubblici debbano essere resi ammissibili alle misure silvicole nell'ambito del secondo pilastro della PAC; ritiene che l'Unione europea debba continuare a fornire aiuti per l'afforestamento nell'ambito dei programmi nazionali di sviluppo rurale, assicurando che tali iniziative non interferiscano con il mercato e che le misure di afforestamento facciano ricorso a materiale locale, resistente ai parassiti e agli incendi, e contribuiscano alla conservazione della biodiversità; sottolinea inoltre che gli sforzi di afforestamento devono dare priorità alle specie arboree che migliorano considerevolmente la qualità del suolo e la biodiversità, rispettando al contempo le caratteristiche dell'ambiente di piantumazione, delle specie autoctone e della necessità di foreste miste;
55. avverte, al pari del Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 giugno 2010, che lo stato di abbandono delle foreste può avere gravi conseguenze sulle garanzie che esse continuano a svolgere le loro funzioni;
56. ritiene necessario incoraggiare e sostenere l'istituzione di associazioni di produttori e di enti di gestione forestale che applicano la gestione sostenibile delle foreste, in particolare nelle zone caratterizzate da piccoli boschi, poiché tali associazioni contribuiranno ad equilibrare l'approvvigionamento dei numerosi beni e servizi che le foreste possono fornire; ritiene che tali associazioni e organismi rafforzerebbero il potere di contrattazione dei proprietari nella catena del commercio del legname, aiutando a creare condizioni di

¹ Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010 "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" (COM(2010)0672).

parità e contribuendo nel contempo a far fronte ai problemi della crisi economica, della concorrenza internazionale, dei cambiamenti climatici e della lotta contro il disboscamento illegale;

57. ritiene che l'assistenza a favore degli attori pubblici e privati che proteggono la biodiversità delle specie, degli habitat e dei servizi ecosistemici delle foreste debba essere incrementata e includere metodi di protezione su base volontaria e le zone che collegano i siti Natura 2000, dato che la biodiversità è fondamentale ai fini della conservazione, dello sviluppo e dell'adattamento dell'agricoltura;
58. chiede che il sistema di retribuzione basato sulla fatturazione sia sostituito da un sistema di costi standard o zonali;
59. esorta a sviluppare uno standard di buone pratiche silvicole da utilizzare come base di sostegno nell'ambito della totalità delle misure silvicole;
60. invita a includere obbligatoriamente le misure in materia di ambiente silvicolo e di Natura 2000 nei programmi di sviluppo rurale nonché a garantire un sostegno in base alla zona per la rete Natura 2000 nell'ambito dei pagamenti diretti;
61. invita ad includere una nuova misura della PAC per la "conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico forestale identificato alla fonte";
62. respinge con forza l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche forestali;
63. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire le prospettive a lungo termine del settore silvicolo e dei progetti di protezione delle foreste in ogni finanziamento dell'UE;

Protezione civile e prevenzione degli incendi

64. ritiene che la prevenzione degli incendi boschivi sia molto più vantaggiosa in termini di costi rispetto alla lotta contro tale fenomeno;
65. sottolinea la necessità e l'urgenza di attuare le raccomandazioni in materia di prevenzione delle calamità naturali e di origine umana che ha recentemente approvato¹, in particolare quelle riguardanti il sostegno a progetti di imboschimento e rimboschimento, che prediligono le specie autoctone e le foreste miste, al fine di promuovere la biodiversità e una maggiore resistenza agli incendi, alle tempeste e alle malattie; richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà aggiuntive affrontate da isole e regioni ultraperiferiche nella gestione degli incendi; chiede un trattamento specifico per queste regioni mediante i vari strumenti finanziari disponibili, compreso il Fondo di solidarietà;
66. ritiene che la prevenzione degli incendi boschivi mediante la pianificazione del paesaggio, l'interconnessione, le infrastrutture e la formazione debba essere parte integrante delle politiche dell'UE in materia di tutela delle foreste, di adeguamento e di protezione civile;

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana" (P7_TA(2010)0326).

67. fa presente che nelle zone aride e nelle regioni a rischio di desertificazione è necessario aumentare la riforestazione con specie produttive, il che andrà a vantaggio della popolazione e la renderà partecipe alle attività di conservazione e di lotta agli incendi;
68. sottolinea l'importanza indiscutibile, ai fini della sicurezza pubblica, delle aree forestali che proteggono gli habitat umani dall'impatto negativo dei fenomeni naturali;

Comunicazione e contabilità delle emissioni

69. ritiene che il sistema di scambio di emissioni (ETS) dell'UE, nella sua forma attuale, sia incompatibile con la contabilità del LULUCF, principalmente a causa della differenza tra i requisiti di conformità annuali per gli impianti industriali nel quadro dell'ETS e la tempistica più lunga necessaria affinché i cambiamenti degli stock di carbonio si verifichino e siano osservabili nelle proprietà fondiari; ritiene pertanto che non si debba fare alcuna connessione; invita a tal proposito la Commissione a riesaminare le modalità per ottimizzare la fornitura di finanziamenti per i risparmi di carbonio nelle attività LULUCF;
70. riconosce le sfide legate a un'eventuale inclusione del settore LULUCF tra gli obiettivi degli Stati membri nell'ambito della decisione sulla condivisione degli sforzi; manifesta in particolare preoccupazione per il fatto che le differenze in termini di precisione della contabilità e di ampia variazione naturale potrebbero compromettere il regime di conformità nel quadro della decisione; invita pertanto a mantenere obiettivi separati per il settore LULUCF;
71. dichiara di impegnarsi a favore del conseguimento degli obiettivi della strategia UE2020 relativi alle energie rinnovabili e ai 2 gradi Celsius per i cambiamenti climatici; esprime tuttavia preoccupazione poiché i brevi lassi di tempo utilizzati nell'attuale metodologia per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra e l'ipotesi che ne deriva, secondo cui la biomassa legnosa non provoca un aumento delle emissioni, potrebbero pregiudicare il conseguimento di suddetti obiettivi; invita la Commissione a consultare l'IPCC e a creare una nuova metodologia per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra che permetta controlli su lassi temporali più lunghi e verifichi le emissioni da biomasse derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla gestione delle foreste, valutando il flusso di carbonio a livello nazionale e integrando le diverse fasi della silvicoltura (piantumazione, diradamento e raccolta);
72. afferma che gli attuali criteri sui biocarburanti elaborati dalla Commissione non sono adeguati nel caso della biomassa ed chiede la creazione di nuovi criteri di sostenibilità giuridicamente vincolanti per la biomassa a fini energetici; sostiene che la Commissione dovrebbe consultare le attività e le risultanze di Forest Europe per elaborare criteri che tengano conto dei possibili rischi di distorsione nel mercato delle energie rinnovabili, non si basino sull'ipotesi del mancato aumento delle emissioni di gas a effetto serra, trattino le emissioni indirette e non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi della strategia UE2020 relativi alle energie rinnovabili e alla biodiversità; osserva che l'attuazione dettagliata dei criteri dovrebbe essere lasciata a livello locale, tenendo in considerazione le condizioni specifiche del sito;
73. invita a utilizzare definizioni di "foresta" sulla base di una classificazione ecologica delle foreste quale quella proposta nel 2007 dall'AEA, in modo da riuscire a differenziare le

foreste più vecchie con elevate emissioni di carbonio, le monocolture intensive e altre tipologie di foreste, compresa la macchia mediterranea, in base al bioma e alle fasi di successione;

74. sottolinea che all'interno dell'UE è importante proteggere la diversità delle foreste in tutte le fasi di successione al fine di garantire la biodiversità delle foreste e al loro interno, in quanto ogni fase di successione crea le condizioni per la fase successiva e in quanto in assenza di una protezione concertata durante tutte le diverse fasi, la successione nelle ultime fasi sarà seriamente compromessa;

Dimensione esterna

75. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a livello internazionale al fine di adottare una nuova definizione delle Nazioni Unite di foresta che chiarisca le definizioni di foresta naturale in base al bioma e che operi una distinzione tra le foreste native e le foreste dominate da monocolture di alberi e da specie non autoctone; osserva a tal proposito che una tale definizione promuoverebbe enormemente la coerenza politica e il rapporto costi-benefici, dato che l'UE è il maggior donatore di aiuti pubblici ai paesi in via di sviluppo (nel 2003 il settore forestale ha ricevuto più di 600 milioni di EUR); si rammarica del fatto che il Libro verde non contempli la necessità di coordinare le azioni dell'UE all'interno e all'esterno dell'Unione e di raggiungere un accordo globale giuridicamente vincolante nel quadro del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste;
76. osserva l'importanza della cooperazione globale, sia a livello amministrativo che di ricerca, per quanto riguarda la fissazione delle norme, le migliori prassi e i trasferimenti di tecnologia e conoscenze scientifiche, soprattutto nel contesto del sistema REDD (riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste); rileva altresì che non è possibile conseguire una ripartizione equa dei benefici del sistema REDD senza una cooperazione attiva e lo scambio delle migliori prassi; sottolinea l'importanza del programma GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) per la mappatura, la sorveglianza e il censimento delle zone boschive a livello europeo e internazionale ed evidenzia il contributo che le informazioni così raccolte possono apportare ai negoziati delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

o

o o

77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte basilari della politica estera e di sicurezza comune (PESC) nel 2009

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (2010/2124(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo ai sensi della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹,
- visto il suddetto Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria,
- viste le sue risoluzioni, del 19 febbraio 2009² e del 10 marzo 2010³, relative rispettivamente alle relazioni annuali 2007 e 2008 sulla PESC,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010⁴ sul servizio europeo per l'azione esterna,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE⁵,
- vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica⁶,
- vista la dichiarazione resa dall'Alto rappresentante in Aula, l'8 luglio 2010, sull'organizzazione di fondo dell'amministrazione centrale del SEAE⁷,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 sulle relazioni esterne dell'UE,
- visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A7-0168/2011),

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 54.

³ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 51.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2010)0280.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2010)0399.

⁶ Cfr, Allegato II.

⁷ Testi approvati, P7_TA(2010)0280, allegato.

- A. considerando che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di politica estera e promuovere i suoi valori e interessi su scala mondiale con il fine generale di contribuire alla pace, alla sicurezza, alla solidarietà, alla prevenzione dei conflitti, alla promozione della democrazia, alla tutela dei diritti umani, alla parità di genere, al rispetto del diritto internazionale, al sostegno alle istituzioni internazionali, ad un efficace multilateralismo e al rispetto reciproco tra le nazioni, allo sviluppo sostenibile, al commercio libero ed equo e all'eradicazione della povertà,
- B. considerando che l'attuazione del trattato di Lisbona sta attribuendo una nuova dimensione all'azione esterna europea e contribuirà a incrementare la coerenza, la consistenza e l'efficacia della politica estera UE e, in senso più lato, delle sue azioni esterne,
- C. considerando che il trattato di Lisbona sta imprimendo nuovo slancio alla politica estera dell'UE in particolare offrendo gli strumenti istituzionali e operativi che potrebbero consentire all'Unione di assumere un ruolo internazionale compatibile con il suo importante status economico e con le sue ambizioni, nonché di organizzarsi in modo tale da essere un efficace attore globale, in grado di condividere la responsabilità in materia di sicurezza globale e di svolgere un ruolo guida nella definizione di risposte comuni a sfide comuni,
- D. considerando che il nuovo slancio all'azione esterna europea necessita altresì di un'azione più strategica da parte dell'UE che le consenta di avere peso internazionale; che la capacità dell'UE di influenzare l'ordine internazionale non dipende soltanto dalla coerenza delle sue politiche, attori e istituzioni, ma anche da una concezione realmente strategica della politica estera europea, che deve unire tutti gli Stati membri in base alla stessa serie di priorità e di obiettivi, in modo da parlare con un'unica voce forte nell'arena internazionale; che la politica estera dell'UE deve essere dotata dei necessari mezzi e strumenti per consentire all'Unione di agire in modo efficace e coerente sulla scena mondiale,
- E. considerando che è in corso un cambiamento radicale all'interno dell'attuale ordine internazionale, con l'emergere di nuove sfide e la creazione di nuove strutture di potere che richiedono all'UE di impegnarsi più attivamente nei confronti delle potenze mondiali attuali ed emergenti, degli attori non statali nonché dei partner bilaterali e multilaterali, al fine di promuovere soluzioni efficaci per risolvere problemi comuni a tutti i cittadini europei e al mondo intero, che potrebbero incidere sulla sicurezza globale,
- F. considerando che il nuovo slancio deve altresì portare alla definizione di un nuovo paradigma per quanto concerne i nuovi e vecchi partenariati strategici dell'UE, che dovrebbe basarsi su valori primari condivisi, quali la spinta democratica, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e del diritto internazionale, sui vantaggi e interessi reciproci e su una concezione comune di sicurezza globale,
- G. considerando che il controllo parlamentare della politica estera dell'UE è fondamentale se si vuole che l'azione esterna europea sia compresa e sostenuta dai cittadini europei; che il controllo rafforza la legittimità di tale azione; che la realizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare all'interno dell'UE deve essere decisa congiuntamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, conformemente agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al trattato di Lisbona,

1. accoglie con favore la relazione annuale del Consiglio e ne elogia la struttura trasparente e tematica, che fornisce una chiara visione d'insieme delle politiche e delle azioni nel settore della politica estera e di sicurezza comune; si compiace inoltre per l'ambizione del Consiglio di dare maggiore enfasi e attenzione al contesto regionale dei conflitti e delle problematiche; si rammarica, però, del fatto che la relazione non delinei alcun approccio possibile in merito alla soluzione di tali conflitti e problematiche;
2. esorta il Consiglio a non limitare l'ambito della relazione annuale sulla PESC ad una mera descrizione delle attività della stessa, ma a farne uno strumento politico orientato all'elaborazione di soluzioni; ritiene che la relazione dovrebbe fornire più di un semplice elenco di eventi e sviluppi in base al paese e dovrebbe altresì affrontare la questione dell'efficacia della politica estera UE e dei mezzi necessari per perseguire gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione; invita il Consiglio a includere nella relazione anche una valutazione del coordinamento e della coerenza tra la PESC e le altre politiche esterne dell'Unione nonché ad includere raccomandazioni strategiche e organizzative per il futuro sulla base della valutazione delle azioni nel quadro della PESC;
3. ritiene che la relazione annuale sulla PESC debba basarsi sul nuovo quadro istituzionale definito dal trattato di Lisbona e fungere da strumento per un dialogo interistituzionale rafforzato, discutendo in particolare la realizzazione di una strategia di politica estera europea, valutandone l'efficacia e mettendone in luce gli orientamenti futuri;

Applicazione del trattato di Lisbona

4. ribadisce la propria posizione a favore dello sviluppo di una coerente strategia di politica estera europea basata sugli obiettivi e sui principi sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), che identifichi chiaramente gli interessi dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza comune; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) a utilizzare tutti i suoi poteri per avviare, attuare e garantire la conformità con la PESC, coinvolgendo pienamente in tale sforzo gli organi competenti del Parlamento;
5. sottolinea l'esigenza di rafforzare la coerenza tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e gli Stati membri sotto la guida del VP/AR; chiede che si migliorino le sinergie tra l'UE e il livello nazionale e si rafforzi il coordinamento tra i vari attori istituzionali per integrare meglio tutti gli strumenti e le politiche pertinenti e diffondere un unico messaggio europeo su questioni politiche chiave; ritiene fondamentale la cooperazione a tutti i livelli tra il SEAE, gli organi e le commissioni competenti del Parlamento europeo e i rispettivi servizi della Commissione per consentire all'UE di elaborare un approccio strategico nei confronti dei suoi vicini e dei paesi candidati, dei potenziali candidati e degli altri paesi partner, nonché per quanto riguarda altri settori strategici come i diritti dell'uomo e la promozione della democrazia, il commercio, lo sviluppo, la sicurezza energetica, la giustizia e gli affari interni;
6. si attende che il SEAE, promuovendo un maggiore coordinamento tra la PESC e le altre politiche esterne, contribuisca a rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su scala globale e le consenta di proiettare più efficacemente i suoi interessi e valori in modo compatibile con il suo attuale status commerciale ed economico internazionale; invita il VP/AR a creare le strutture e i meccanismi di coordinamento necessari in seno al SEAE;
7. rileva tuttavia che, oltre alla creazione del SEAE, per raggiungere la piena coerenza ed

efficienza della politica comune dell'UE, sarà necessaria innanzitutto la volontà politica degli Stati membri dell'UE di abbandonare le loro prospettive diverse sulle questioni chiave in materia di politica estera; ritiene essenziale al riguardo che gli Stati membri dell'UE non solo trovino un accordo su una strategia comune in materia di politica estera e di sicurezza, ma garantiscano altresì che le loro politiche nazionali sostengano le posizioni dell'UE;

8. deplora a tal proposito che, in vari casi, dichiarazioni individuali o di gruppi di Stati membri abbiano dato l'impressione di disunione, rendendo il lavoro del VP/AR particolarmente difficile; invita pertanto gli Stati membri ad astenersi da simili azioni e dichiarazioni individuali e non coordinate e a contribuire a una PESC efficace e visibile; invita il VP/AR, dal canto suo, a garantire che le posizioni dell'UE siano ascoltate chiaramente, a reagire con prontezza e visibilità e a dare alla PESC un profilo chiaro e specifico;
9. sottolinea che il ruolo dei rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) dovrebbe in linea generale essere quello di rappresentare e di coordinare la politica dell'UE in regioni che presentano interessi specifici strategici o di sicurezza per l'UE e che richiedono la presenza e la visibilità continua dell'UE; è del parere che sia necessario uno stretto coordinamento tra i RSUE e i dipartimenti competenti del SEAE e che sia necessario riesaminare le questioni tematiche importanti, precedentemente di competenza dei rappresentanti personali, e che debbano essere avanzate proposte affinché questo ruolo venga ricoperto da funzionari SEAE di alto livello o dai RSUE; ritiene fondamentale che la definizione del ruolo e dei mandati dei RSUE sia soggetta alla consultazione preventiva del Parlamento e che vengano avanzate proposte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, TUE relativamente alle procedure e al contenuto dei resoconti e delle relazioni che i RSUE devono mettere a disposizione del Parlamento;
10. ribadisce che il trattato dispone che il Parlamento europeo venga consultato in materia di PESC e di PSDC, che vengano presi in debita considerazione i suoi punti di vista e che formuli raccomandazioni; esorta il VP/AR a consolidare i compiti di consultazione e di notifica finora svolti dalla Commissione e dal Consiglio nell'ambito dell'azione esterna; invita il Consiglio ad adottare un approccio costruttivo nel quadro del comitato di conciliazione per quanto concerne gli strumenti di assistenza esterna dell'UE, tra cui lo strumento di stabilità, riconoscendo il diritto del Parlamento europeo a un controllo democratico dei documenti strategici e dei piani d'azione pluriennali, così come sancito dall'articolo 290 TFUE;
11. sottolinea che l'accordo interistituzionale rivisto del 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve garantire una maggiore trasparenza della procedura di bilancio in ambito PESC e rispondere in modo adeguato alle richieste di informazioni avanzate dall'autorità di bilancio in modo da consentirle di essere pienamente e regolarmente informata sugli antefatti, sul contesto e sulle incidenze finanziarie delle decisioni politiche in tale settore politico; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe ricevere informazioni adeguate prima dell'adozione di mandati e strategie nel settore della PESC; accoglie con favore il sostegno manifestato dal VP/AR nei confronti della proposta che tutte le missioni PSDC importanti siano identificate nel bilancio; è convinto, a tal riguardo, che la piena trasparenza e il controllo democratico richiedano linee di bilancio separate per ogni singola missione; ribadisce la sua posizione secondo cui, al fine di rafforzare la legittimità democratica della PESC, gli organi competenti del Parlamento dovrebbero essere consultati prima dell'avvio delle missioni PSDC ed essere in grado di esercitare un controllo adeguato, in particolare delle missioni in ambito PSDC; sottolinea

che, al fine di soddisfare i criteri di credibilità e di autodefinizione previsti dal trattato di Lisbona, occorre assegnare adeguate risorse di bilancio agli obiettivi della PESC;

12. ritiene che le periodiche riunioni congiunte di consultazione in materia di PESC dovrebbero essere completate da riunioni aggiuntive da tenersi nel caso in cui si renda necessario fornire informazioni ex-ante; propone, al riguardo, che le riunioni siano altresì finalizzate a divulgare insegnamenti strategici fondamentali e di carattere politico-militare al fine di migliorare la pianificazione e la gestione delle missioni future e di contribuire a sviluppare un approccio lungimirante nei confronti delle esigenze future; ricorda inoltre il suo diritto a essere consultato e la necessità di essere adeguatamente informato in merito agli accordi finanziari urgenti relativi a determinate iniziative avviate nel quadro della PESC, in linea con l'articolo 41, paragrafo 3, TUE;
13. è favorevole, in linea con l'accordo raggiunto dal quadrilogo di Madrid sull'istituzione e il funzionamento del SEAE e con la versione modificata del regolamento finanziario relativa al servizio stesso, all'inserimento nel bilancio 2011 di apposite voci dedicate alle tre principali missioni realizzate nel quadro della PESC/PSDC; è del parere che tale migliore identificazione delle missioni comporterà un incremento della trasparenza e della responsabilità in ambito PESC/PSDC, a tutto vantaggio degli interessi dell'Unione europea; sottolinea che l'identificazione delle principali missioni PESC/PSDC non deve andare a scapito dell'informazione e della trasparenza a proposito di missioni di minore entità e visibilità politica;
14. ritiene tuttavia che questa nuova nomenclatura rappresenti un prerequisito minimo e un semplice primo passo verso l'istituzione di un bilancio della PESC dettagliato che offra una panoramica completa delle missioni realizzate a titolo della stessa e ne consenta il pieno monitoraggio; è del parere che tale nuova nomenclatura non pregiudichi la necessaria flessibilità del bilancio della PESC né la continuità delle azioni nell'ambito di missioni già in corso;
15. ricorda lo spirito del trattato sul finanziamento dell'Unione europea che punta a trasformare la codecisione in procedura generale e che, per analogia, comporta l'eliminazione di talune clausole o procedure specifiche applicabili a determinati strumenti o politiche ai sensi del precedente trattato e dell'accordo interistituzionale; conferma quindi che le disposizioni atte a limitare la flessibilità del finanziamento della PESC sono ormai prive di fondamento; sottolinea che, in linea con le considerazioni sopraesposte e al fine di migliorare l'efficienza e la responsabilità nell'ambito della PESC, le relazioni interistituzionali dovrebbero essere finalmente improntate a una nuova cultura di dialogo, fiducia reciproca e scambio di informazioni, in fase sia di elaborazione che di realizzazione e valutazione a posteriori;
16. sottolinea che, in vista delle future ripercussioni sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è necessario realizzare un'accurata analisi delle esigenze finanziarie della PESC nel lungo termine;
17. ribadisce che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, è necessario il parere/l'approvazione del Parlamento europeo per tutti gli accordi internazionali, compresi quelli relativi principalmente alla PESC, tranne quando l'accordo riguardi esclusivamente la PESC, e che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, è necessario informare completamente il Parlamento durante la fase iniziale, negoziale e finale della procedura volta alla conclusione di accordi internazionali; si aspetta che il VP/AR fornisca tutte le

informazioni pertinenti relativamente ai negoziati durante l'intera procedura, incluse le direttive e le bozze negoziali; ribadisce che, nella dichiarazione sulla responsabilità politica, il VP/AR si è impegnato ad applicare le disposizioni dell'accordo quadro sugli accordi internazionali per quanto concerne i documenti PESC riservati; chiede l'adozione di un modus operandi efficace che concili il rispetto delle prerogative del Parlamento con il necessario grado di riservatezza; ritiene che sia necessario un accordo globale che coinvolga tutte le istituzioni e tutti gli organismi dell'UE, al fine di regolare l'accesso dei parlamentari ai documenti riservati;

18. prende atto del suo obbligo, previsto dal trattato, di definire, insieme ai parlamenti nazionali, l'organizzazione e la promozione di un'efficace e sistematica cooperazione interparlamentare, soprattutto nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa comune; si rammarica del fatto che non sia ancora stato conseguito un accordo su come portare avanti tale attività; insiste sul fatto che la sua rappresentanza in seno a qualsiasi nuova forma di cooperazione interparlamentare dovrebbe essere di dimensioni tali da riflettere la portata e l'importanza del suo ruolo nel settore degli affari esteri e ribadisce, su tali basi, la sua volontà di conseguire un accordo con i parlamenti nazionali che conduca ad un reale rafforzamento della dimensione parlamentare dell'Unione europea quale attore globale;

Principali aspetti tematici della PESC

19. sottolinea che le azioni condotte in ambito PSDC dovrebbero essere inquadrare all'interno di una politica globale avente come obiettivo i paesi e le regioni in crisi dove sono in gioco i valori e gli interessi strategici dell'UE e dove le operazioni in ambito PSDC apporterebbero un reale valore aggiunto alla promozione della pace, della stabilità e dello Stato di diritto; sottolinea inoltre la necessità di valutare più accuratamente l'efficace attuazione di ciascuna operazione e il suo impatto duraturo in loco mediante un processo basato sugli insegnamenti appresi;
20. invita l'VP/AR, il Consiglio e gli Stati membri a porre rimedio allo squilibrio tra le capacità di pianificazione civili e militari in seno al SEAE e a potenziare il personale impiegato nei settori della giustizia, dell'amministrazione civile, delle dogane e della mediazione, al fine di assicurare l'esistenza di adeguate e sufficienti competenze per le missioni PESD;
21. sottolinea la necessità di un coordinamento ottimale tra la risposta dell'Unione europea alle catastrofi e gli altri strumenti dell'UE - quali le missioni civili o militari nell'ambito della PSDC - che si trovano già in loco o che potrebbero essere approntati in seguito a una crisi; è del parere che molte volte una distinzione troppo rigida tra le operazioni di gestione delle crisi militari e civili rispecchi schemi istituzionali alquanto obsoleti e che l'interazione civile/militare consenta di rispondere meglio alle realtà in loco; sottolinea pertanto la necessità di una puntuale valutazione sistematica delle esigenze, al fine di garantire le risposte più idonee in quanto talune crisi possono richiedere una combinazione di strumenti militari e civili sulla base di un'assoluta comprensione dei legami tra sicurezza e sviluppo;
22. ritiene che sia una priorità strategica dell'UE rafforzare le alleanze per la gestione internazionale delle crisi, intensificare il dialogo con gli altri principali responsabili della gestione delle crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione Africana (UA) e l'OSCE nonché con paesi terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia e il Canada, nonché sincronizzare le azioni, condividere le informazioni e mettere insieme le risorse nell'ambito del

mantenimento e della costruzione della pace, inclusa la cooperazione in materia di gestione delle crisi e, in particolare, di sicurezza marittima e di lotta contro il terrorismo conformemente al diritto internazionale;

23. sottolinea che l'istituzione del SEAE offre la straordinaria opportunità all'UE di adempiere ai suoi impegni in materia di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace, soprattutto in riferimento al programma di Göteborg, e di ampliare ulteriormente la sua capacità di prevenire i conflitti quale alternativa alla gestione delle crisi; sottolinea a tal fine l'importanza di porre la Direzione per la prevenzione dei conflitti e la politica di sicurezza su un piano di parità con le altre Direzioni, assegnandole risorse adeguate alla programmazione politica, rafforzando i legami con i dipartimenti geografici e instaurando relazioni formali con i gruppi di lavoro competenti del Consiglio; ritiene che occorra riesaminare l'attuale separazione tra la struttura di gestione delle crisi e la Direzione per la prevenzione dei conflitti e la politica di sicurezza;
24. mette in guardia contro il rischio che gli Stati membri dell'UE diventino eccessivamente dipendenti dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico, fatto che potrebbe finire per indebolire l'indipendenza della sua politica estera; rileva al riguardo che il concetto di sicurezza energetica è profondamente legato alla sicurezza degli approvvigionamenti; ricorda, pertanto, l'urgente necessità di affrontare le sfide energetiche promuovendo le fonti energetiche rinnovabili e domestiche, completando un efficace mercato interno dell'energia e dando attuazione a una politica esterna comune europea in materia di energia, basata su un miglior coordinamento delle politiche degli Stati membri in tale settore, sulla diversificazione dei fornitori di energia e sull'agevolazione di progetti strategici di infrastrutture energetiche come il Nabucco o altre alternative di corridoi meridionali fattibili; sostiene una rete energetica europea integrata ed interoperabile; si rammarica del fatto che gli Stati membri sostengano attivamente iniziative che in realtà sono concorrenti agli sforzi volti a garantire e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
25. si compiace della decisione del Consiglio europeo di invitare la Commissione a presentare entro giugno 2011 una comunicazione sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla cooperazione internazionale, al fine di migliorare ulteriormente la coerenza dell'azione esterna dell'UE nel settore dell'energia; esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con determinazione le raccomandazioni del Parlamento a favore dello sviluppo di una politica coerente e coordinata, promuovendo in particolare la coesione dell'UE in un dialogo costruttivo con i fornitori di energia, segnatamente con la Russia e con i paesi di transito; ritiene che la sicurezza energetica dovrebbe inoltre riflettersi pienamente nella politica UE in materia di ampliamento e vicinato, anche attraverso il dialogo politico e la cooperazione pratica con i partner;
26. richiama l'attenzione sulla nuova generazione di sfide e rischi per la sicurezza, quali ad esempio gli attacchi informatici, i disordini sociali, le insurrezioni politiche, le reti criminali globali e le attività economiche che minano lo Stato di diritto e i principi della democrazia, e sottolinea l'importanza di formulare strategie appropriate per affrontare tali fenomeni;
27. sottolinea la necessità di coordinare l'azione preparatoria per contrastare le minacce non convenzionali, come quelle informatiche; invita la Commissione e il Consiglio ad effettuare un'approfondita analisi delle minacce e delle esigenze in tale ambito, dalla quale scaturisca un'ampia e pluridimensionale strategia europea di sicurezza informatica che preveda piani di emergenza in caso di attacchi informatici;

28. fa notare che la politica estera dell'UE deve tenere in considerazione la dimensione esterna dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; ribadisce l'importanza di una gestione ordinata dei flussi migratori; ritiene essenziale garantire la cooperazione tra il paese di origine e quello di transito, e incoraggiare un atteggiamento di solida cooperazione ponendo in atto una politica di condizionalità positiva;
29. ribadisce la sua posizione secondo cui l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida nel settore della governance del clima globale e sviluppare ulteriormente un dialogo con altri attori chiave quali le potenze emergenti (Cina, Brasile e India), la Russia, gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo, dato che il cambiamento climatico è diventato un elemento chiave delle relazioni internazionali;
30. ritiene che, per essere coerente con i valori stessi dell'UE, la politica estera e l'azione esterna dell'UE debbano dare priorità alla promozione della democrazia e dello Stato di diritto, della buona governance e di società eque, dal momento che una società democratica basata sulle regole costituisce la base per il rispetto dei diritti umani e per rafforzare la stabilità; insiste pertanto sul fatto che i diritti umani devono essere rigorosamente inseriti nella politica estera dell'UE; è del parere che la nuova struttura istituzionale dell'UE, con particolare riferimento al SEAE e al suo dipartimento specifico, offra l'opportunità di rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'Unione in questo ambito; invita il VP/AR a promuovere attivamente, attraverso le relazioni bilaterali con i paesi terzi e una partecipazione attiva nelle sedi internazionali, l'impegno dei paesi terzi in materia di rispetto dei diritti umani, a condannare gli abusi dei diritti umani e a non astenersi dall'adottare provvedimenti adeguati in caso di violazione di tali diritti; considerate le crescenti gravi violazioni della libertà di opinione, invita la Commissione a effettuare un'approfondita valutazione e ad integrare tale libertà nella politica UE in materia di diritti umani;
31. ritiene che la questione della libertà di religione e di opinione in tutto il mondo - in particolare dei cristiani, delle minoranze perseguitate o minacciate e dei dissidenti religiosi - e del dialogo interreligioso costituisca un nuovo elemento essenziale della PESC; sottolinea che la libertà di religione e di opinione è un diritto umano fondamentale e che il dialogo interreligioso è uno strumento per affrontare la discriminazione e la violenza di matrice religiosa contribuendo quindi alla stabilità politica e sociale; invita pertanto il VP/AR a elaborare in via d'urgenza una strategia UE sull'applicazione dei diritti dell'uomo alla libertà di religione o di opinione; invita inoltre il VP/AR a creare una funzione permanente in seno alla direzione per i diritti umani del SEAE, al fine di monitorare la situazione delle restrizioni imposte dai governi o dalle società alla libertà di religione e di opinione e ai diritti connessi;
32. esorta il VP/AR a garantire che le politiche e le azioni della PESC attuino pienamente la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, la quale richiede che le donne partecipino a tutti gli aspetti e a tutti i livelli della risoluzione dei conflitti; chiede altresì che le politiche della PESC tengano conto della risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di Sicurezza sulle violenze sessuali nelle situazioni di guerra e postbelliche, nonché delle successive risoluzioni 1888 (2009), 1889 (2009) e 1960 (2010), che si ispirano alle risoluzioni citate; esorta il VP/AR, gli Stati membri dell'UE e i capi missione PSDC a fare della cooperazione e consultazione delle organizzazioni femminili locali una prassi comune di ciascuna missione; osserva con rammarico che finora soltanto una donna ricopre una carica direttiva nel SEAE e che vi sia soltanto una donna tra i rappresentanti speciali dell'UE;

Principali priorità geografiche della PESC

Diplomazia multilaterale e organizzazioni internazionali

33. sottolinea che sarebbe opportuno che l'Unione riconoscesse come interesse strategico sovraordinato un effettivo multilateralismo e che, in tale contesto, assumesse un ruolo guida nella cooperazione internazionale, favorisse il consenso internazionale e promuovesse l'azione globale; sottolinea l'urgente necessità di affrontare questioni globali che sono fonte comune di inquietudine per i cittadini europei, come la lotta al terrorismo, la criminalità organizzata, le pandemie e il cambiamento climatico, la sicurezza informatica, garantendo il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e l'eliminazione della povertà, la sicurezza energetica, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la risoluzione pacifica dei conflitti e il disarmo, la gestione dei flussi migratori e la promozione dei diritti umani e delle libertà civili; rammenta la necessità di migliorare il monitoraggio dei fondi UE conformemente alla relazione speciale n. 15 del 2009 della Corte dei conti europea;
34. si compiace dell'adozione, in data 3 maggio 2011, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite, che tiene conto delle modifiche istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona e consente ai rappresentanti dell'Unione europea di presentare e promuovere, tempestivamente ed efficacemente, le posizioni dell'Unione europea in seno alle Nazioni Unite; è del parere che, per consentire ai nuovi rappresentanti dell'UE di esprimersi efficacemente sulle questioni globali, pur mantenendo il suo status di osservatore, l'UE dovrebbe beneficiare delle modalità necessarie in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; a tal fine, esorta l'UE a condurre consultazioni approfondite e di ampia portata con i paesi membri delle Nazioni Unite; raccomanda di mettere bene in evidenza la questione dell'efficace partecipazione dell'UE ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dei vertici bilaterali e multilaterali con i partner strategici; ritiene fondamentale collaborare con i partner strategici dell'UE al fine di trovare soluzioni ai principali problemi regionali e globali; raccomanda, inoltre, di dotare i partenariati strategici di una dimensione multilaterale includendo tematiche globali negli ordini del giorno dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE; esorta la Francia e il Regno Unito, in qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, TUE, a invitare il VP/AR a presentare la posizione dell'UE ogniqualvolta sia stata definita una posizione sull'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza dell'ONU; ritiene che l'Unione europea dovrebbe essere rappresentata in quanto tale nelle organizzazioni finanziarie multilaterali, in particolare il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, senza pregiudicare la rappresentanza degli Stati membri;
35. ritiene che l'Unione europea dovrebbe trarre vantaggio dall'adozione del nuovo concetto strategico della NATO al fine di potenziare il suo partenariato con quest'ultima, sviluppando nel contempo le politiche UE in materia di politica estera, sicurezza e difesa; si compiace, quale passo positivo al riguardo, della serie concreta di proposte presentate dall'AR/VP al Segretario generale della NATO, volte all'adozione di una relazione da organizzazione ad organizzazione; evidenzia che l'UE condivide gran parte delle minacce alla sicurezza individuate dalla NATO nel suo nuovo concetto strategico; sottolinea la necessità di trovare soluzioni pragmatiche alle difficoltà irrisolte; invita l'UE, a tal proposito, a esercitare la sua influenza affinché si giunga a una positiva conclusione del processo in atto volto a trovare una soluzione complessiva alla questione cipriota per appianare tutte le controversie tra

Cipro e la Turchia, che stanno ostacolando lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra l'UE e la NATO;

36. ritiene importante garantire che le attuali forze e capacità, che sono perlopiù condivise dalle due organizzazioni, siano utilizzate con la massima efficacia e che siano ottimizzate le condizioni per la sicurezza delle truppe e degli operatori civili europei; invita la NATO ad astenersi dal creare una capacità di gestione delle crisi civili, poiché sarebbe una duplicazione delle strutture e capacità dell'UE; chiede una strategia coerente di non proliferazione e disarmo in campo nucleare nel quadro della cooperazione UE-NATO, conformemente al piano d'azione contenuto nella dichiarazione della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione del 2010; incoraggia la NATO e la Russia a progredire verso una relazione più stabile basata sulla fiducia reciproca;
37. riconosce che è necessario rafforzare l'OSCE riaffermandone i valori; ritiene fermamente che l'UE dovrebbe impegnarsi efficacemente al fine di potenziare l'OSCE, anche garantendo che il processo non abbia come conseguenza l'indebolimento di una delle sue tre dimensioni (politico-militare, economico-ambientale e umana); sottolinea che sarebbe altresì opportuno che l'UE prestasse attenzione all'importanza di portare avanti il processo di Corfù e di organizzare periodicamente riunioni ad alto livello, onde fornire sostegno politico e incrementare la visibilità delle attività svolte dall'OSCE;
38. riconosce lo status e l'importanza crescenti dell'Artico e chiede una politica UE sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale ed economico per l'Artico, che tenga conto dei diritti delle popolazioni locali e autoctone; ritiene che il Consiglio artico, la politica della dimensione settentrionale e il Consiglio euro-artico di Barents siano elementi essenziali per la cooperazione nell'Artico e sostiene l'aspirazione dell'UE di divenire un osservatore permanente in seno al Consiglio artico; sottolinea la necessità di istituire un'unità per l'Artico nel SEAE;

Relazioni transatlantiche

39. ribadisce la propria fedeltà al partenariato transatlantico come importante elemento nonché uno dei pilastri principali dell'azione esterna dell'UE; invita inoltre l'UE a ribadire il proprio impegno nei confronti del partenariato transatlantico con gli Stati Uniti e dell'obiettivo di un mercato transatlantico senza barriere, che dovrebbe costituire la base per un partenariato transatlantico rafforzato; esorta il VP/AR ad agire per un migliore coordinamento e una rafforzata cooperazione tra l'UE e gli USA, suo più stretto alleato; invita il VP/AR a garantire che l'UE agisca come partner coerente, attivo, paritario e nel contempo indipendente degli USA nel rafforzamento, tra l'altro, della sicurezza e della stabilità globali, promuovendo la pace e il rispetto dei diritti dell'uomo; sollecita inoltre un approccio unitario a sfide globali quali la proliferazione nucleare, il terrorismo, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica e un approccio congiunto nei confronti della governance globale, sostenendo e riformando le istituzioni internazionali e promuovendo il rispetto del diritto internazionale e la risoluzione pacifica dei conflitti; invita il VP/AR ad effettuare un attento coordinamento e a sviluppare sinergie con gli USA nell'intento di garantire la stabilità e la sicurezza nel continente europeo e in tutto il mondo, anche sulla base della cooperazione con gli attori interessati come Russia, Cina, India, Turchia e per quanto concerne la stabilità nel Medio Oriente in senso lato, nel Bacino Mediterraneo, in Iran, Afghanistan e Pakistan;

40. esorta a definire una strategia globale UE-USA per il miglioramento della situazione di sicurezza in tutto il Medio Oriente in senso lato, in Iran, Afghanistan e Pakistan, che preveda la cooperazione con la Turchia, la Russia e la Cina;

Balcani occidentali

41. conferma le prospettive di adesione all'UE di tutti i paesi dei Balcani occidentali e sottolinea l'importanza di un impegno costante nel processo di allargamento da parte sia dei paesi della regione che dell'UE; rammenta che la prospettiva dell'allargamento dell'UE è un importante incentivo per portare avanti le riforme politiche ed economiche nei paesi dei Balcani occidentali e contribuisce alla stabilità e allo sviluppo effettivi della regione;
42. riconosce i progressi compiuti da tutti i paesi della regione nel loro cammino verso l'UE, ma osserva che l'instabilità politica e le debolezze istituzionali, oltre alle questioni bilaterali irrisolte, ostacolano ulteriori progressi da parte di alcuni paesi nel processo di integrazione europea; sottolinea che l'Unione necessita di una chiara visione comune sulla regione; invita il VP/AR e la Commissione a impegnarsi attivamente per la soluzione dei problemi persistenti;
43. rileva che la situazione in Kosovo resta stabile e pacifica, ma fragile; è preoccupato per i gravi problemi e le gravi violazioni della legge elettorale che si sono verificati in diversi comuni durante le recenti elezioni e invita l'UE a monitorare attentamente la situazione della democrazia in Kosovo; esorta tutti gli interessati ad agire per migliorare i diritti democratici e le condizioni di vita di chiunque viva in Kosovo e sottolinea l'importanza della riforma elettorale e di elezioni eque nel quadro della transizione democratica in atto nel Kosovo; invita i politici kosovari a rispettare la Costituzione; esorta il nuovo governo e parlamento del Kosovo a migliorare i futuri processi elettorali, al fine di garantire i diritti democratici di tutti i cittadini del Kosovo e di rafforzare la prospettiva dell'integrazione europea del paese; è consapevole del fatto che non tutti gli Stati membri hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo;
44. si compiace del dialogo tra il Kosovo e la Serbia e sottolinea che essi possono contribuire alla stabilità non solo di tutto il Kosovo, ma dell'intera regione e aiutare a migliorare la situazione dell'intera popolazione del Kosovo; approva pienamente che la missione EULEX sullo Stato di diritto in Kosovo affronti il problema delle persone scomparse in relazione alla guerra in Kosovo, indagli e persegua la criminalità organizzata, soprattutto in riferimento alle accuse di trattamento disumano e traffico di organi durante e subito dopo il conflitto; chiede un'approfondita indagine di EULEX su tali accuse e un processo esemplare per tutti coloro che saranno infine ritenuti responsabili; ribadisce la necessità che EULEX sostenga ed assista l'amministrazione locale nel buon governo e garantisca che la missione sia in grado di funzionare efficacemente sull'intero territorio kosovaro, intensificando le proprie attività nel nord del paese; invita la Commissione ad avviare immediatamente un dialogo in materia di visti con le autorità di Pristina al fine di definire una tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti;
45. invita il VP/AR e la Commissione a intensificare il dialogo con i leader politici della Bosnia ed Erzegovina a seguito delle elezioni, al fine di aiutare il paese e i suoi cittadini a proseguire sulla strada dell'integrazione europea; è del parere che lo stato della Bosnia ed Erzegovina abbia realizzato scarsi progressi per quanto concerne le riforme attinenti al processo di integrazione europea e ritiene che le "agende" etniche e a livello di entità predominanti nel paese possano ostacolare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per

l'adesione all'UE e alla NATO;

46. è estremamente preoccupato per il perdurare del conflitto interno in Albania e invita il governo e l'opposizione ad astenersi dall'uso della forza e ad avviare un nuovo dialogo per porre fine alle ostilità e trovare un compromesso sostenibile; accoglie con favore, a tal proposito, l'iniziativa intrapresa dal rappresentante del VP/AR in coordinamento con il Commissario per l'allargamento e la politica di vicinato;

Partenariato orientale

47. esorta il VP/AR e la Commissione a perseguire il loro impegno a favore del partenariato orientale con i nostri vicini dell'Europa orientale, in vista della loro associazione politica e integrazione economica anche nel settore energetico, sulla base di valori europei condivisi e in un contesto di condizioni e incentivi intesi a promuovere le riforme; rammenta che, a causa dei conflitti irrisolti nella regione, le parti interessate sono bloccate in una situazione in cui la pace non è sostenibile; invita le parti interessate a ricercare una soluzione pacifica a lungo termine; sottolinea l'importanza di tenere conto degli standard internazionali in materia di diritti umani negli attuali negoziati relativi all'accordo di associazione con i paesi del partenariato orientale; chiede iniziative e azioni volte a promuovere e a far progredire la cooperazione regionale nel Caucaso meridionale;
48. auspica che il processo di riforma della politica europea di vicinato avviato dalla Commissione conduca a una nuova visione strategica e a un approccio differenziato all'interno della stessa politica per le varie aree d'interesse, in base alla diversità degli interessi, delle sfide e delle minacce regionali dell'Unione;
49. ribadisce la necessità di un approccio coerente nei processi di cooperazione regionale tramite la messa in opera delle iniziative e degli strumenti proposti dall'UE per il vicinato orientale (partenariato orientale, sinergia del Mar Nero/strategia UE per il Mar Nero ecc.); è del parere che sia necessario garantire la complementarità e la differenziazione tra le iniziative proposte, soprattutto a livello progettuale, per un utilizzo più efficiente delle risorse e al fine di ottenere risultati concreti;
50. condanna la dura repressione sferrata dal regime del Presidente bielorusso Lukashenko contro membri dell'opposizione, giornalisti e rappresentanti della società civile a seguito delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e chiede il rilascio immediato di tutti coloro che sono stati arrestati e il proscioglimento da tutte le accuse a loro carico; si compiace della decisione adottata dal Consiglio il 31 gennaio 2011 di imporre il divieto di visto e il congelamento dei beni finanziari di 157 funzionari bielorusi prescelti; è del parere che le sanzioni contro i funzionari del governo bielorusso debbano essere mantenute finché non saranno rilasciati tutti i prigionieri politici dalle carceri bielorusse; accoglie con favore il risultato della Conferenza internazionale dei donatori "Solidarietà con la Bielorussia" del 2 febbraio 2011, nell'ambito della quale l'Unione europea stanZIA 17,3 milioni di euro per azioni di sostegno alla società civile, in particolare agli studenti e ai mezzi di comunicazione indipendenti; ritiene che la Commissione dovrebbe facilitare i contatti interpersonali tra l'UE e la Bielorussia; incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare misure unilaterali per facilitare il rilascio e ridurre il costo dei visti a breve scadenza, soprattutto i visti Schengen, in quanto rivestono la massima importanza per l'intera società, studenti e altri giovani; sottolinea l'importanza di garantire che la Bielorussia non venga isolata, in particolare dai quadri regionali esistenti;

51. chiede la rapida istituzione dell'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (EURONEST), senza la partecipazione del Parlamento bielorusso, sottolineando così il suo ruolo nel rafforzamento della democrazia e delle istituzioni democratiche e la sua importanza nel rafforzare la dimensione parlamentare del partenariato;
52. deplora la mancanza di sostanziali progressi in merito alla risoluzione dei conflitti congelati nel Caucaso meridionale; sottolinea che ciò costituisce un forte ostacolo che impedisce lo sviluppo di un'autentica dimensione multilaterale e regionale del partenariato orientale; si attende un maggior impegno da parte del SEAE nella regione e chiede che esso assuma un ruolo più proattivo volto a favorire il dialogo tra le parti, elaborare misure di rafforzamento della fiducia e promuovere i contatti interpersonali, gettando così le basi per una soluzione duratura;
53. sottolinea l'importanza di un ruolo più attivo dell'UE nella risoluzione dei conflitti nella Transdnistria e nel Caucaso meridionale;
54. elogia e sostiene l'impegno delle autorità della Repubblica moldova a rafforzare il loro rapporto con l'Unione europea per quanto concerne la conclusione dell'accordo di associazione, l'instaurazione di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti e l'avvio di negoziati su un accordo di libero scambio;

Strategia dell'Unione europea per il Mar Nero

55. invita la Commissione ad accelerare l'attuazione dei progetti a titolo della sinergia del Mar Nero e a mantenere tale questione all'ordine del giorno del SEAE;
56. sottolinea l'importanza della regione del Mar Nero nel partenariato orientale e ritiene che sia necessario un maggior coinvolgimento dell'Unione europea a tal riguardo;

Asia centrale

57. riconosce il grande potenziale di sviluppo di una cooperazione strategica tra l'UE e l'Asia centrale; chiede, in ragione della posizione geopolitica della regione, una cooperazione rafforzata nell'affrontare le sfide di sicurezza comuni, così come le questioni politiche, economiche ed energetiche; sottolinea l'urgenza di dedicarsi alle questioni relative alla gestione idrica a livello regionale onde promuovere uno sviluppo sostenibile globale, migliorare la sicurezza umana, facilitare le buone relazioni di vicinato e prevenire i conflitti;

Russia

58. invita il VP/AR ad assicurare che l'approccio dell'UE nei confronti della Russia, compresi i negoziati per un nuovo accordo UE-Russia, sia coerente; chiede inoltre al VP/AR di garantire che il potenziamento dello stato di diritto, compresi il diritto internazionale, i principi di reciprocità e trasparenza, così come un impegno per i valori della democrazia pluralista e il rispetto dei diritti umani, costituiscano il nucleo del nuovo accordo globale; sottolinea che l'impegno per migliorare la situazione dei diritti umani in Russia e per combattere la corruzione, in particolare nel settore giudiziario, deve essere parte integrante di questo nuovo accordo; auspica costanti progressi nei negoziati in corso;
59. sottolinea che il rafforzamento dello Stato di diritto in tutti i settori della vita pubblica russa, compresa l'economia, andrebbe a vantaggio dell'intera società; chiede il

rafforzamento del dialogo UE-Russia in materia di diritti dell'uomo, al fine di promuovere cambiamenti positivi nella situazione dei diritti umani in Russia; sollecita azioni e l'attuazione di iniziative che rafforzerebbero i contatti tra le società civili europea e russa e che rafforzerebbero la società civile russa; sottolinea l'importanza del partenariato per la modernizzazione in questo contesto; sottolinea al tempo stesso la necessità di un partenariato rinnovato con la Russia, basato sul rispetto reciproco e la reciprocità, sui temi della lotta contro il terrorismo, la sicurezza e l'approvvigionamento energetici, il cambiamento climatico, il disarmo, la prevenzione dei conflitti e la non proliferazione nucleare, anche in relazione all'Iran, all'Afghanistan e al Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la stabilità globali;

60. invita il VP/AR a intensificare i negoziati con la Russia per garantire l'applicazione incondizionata di tutte le disposizioni dell'accordo in sei punti del 2008 tra la Russia, l'Unione europea e la Georgia nonché a lavorare per la soluzione definitiva di tale conflitto che rispetti l'integrità territoriale della Georgia; ritiene che la Russia dovrebbe, in particolare, garantire un accesso totale e senza restrizioni alla missione di monitoraggio dell'Unione europea (EUMM) in Abkasia e in Ossezia meridionale; evidenzia la necessità di portare stabilità in queste regioni della Georgia;

Turchia

61. sottolinea la necessità di un approccio strategico a lungo termine da parte sia dell'UE sia della Turchia per quanto riguarda le loro relazioni future; valuta positivamente la dichiarazione del Consiglio del 14 dicembre 2010, che invoca una maggiore cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza d'interesse reciproco; è del parere che la sempre più attiva politica estera di Ankara comporti nuove sfide e opportunità per la PESC; esorta il VP/AR a coinvolgere la Turchia in un dialogo istituzionalizzato su questioni d'importanza strategica, come la politica energetica, la stabilità nei Balcani occidentali e nelle regioni del Caucaso, il programma nucleare iraniano o l'attuale risveglio democratico in Medio Oriente, assicurando così un maggiore allineamento degli obiettivi e imprimendo nuovo dinamismo alle relazioni bilaterali; sottolinea, tuttavia, che tale dialogo non può sostituire il processo di adesione della Turchia, ma solo integrarlo e rafforzarlo;
62. deplora la stasi di fatto del processo di adesione della Turchia; rammenta che tutti gli Stati membri dell'UE e la Turchia sono congiuntamente responsabili dell'eliminazione degli ostacoli nel percorso di adesione della Turchia all'UE; mette in guardia contro il rischio di problemi gravi e duraturi se la relazione tra UE e Turchia non sarà stabilizzata e si continuerà a impedire all'UE e alla NATO di raggiungere il loro obiettivo di un rafforzamento della cooperazione; auspica in ogni caso che la Turchia prosegua la sua opera di modernizzazione in linea con le direttrici europee;

Medio Oriente e Mediterraneo

63. sostiene la ripresa dei negoziati di pace diretti tra Israele e l'Autorità palestinese (AP) e sottolinea la necessità di condurre negoziati significativi entro un lasso di tempo limitato e in un clima di fiducia reciproca, un clima che può essere instaurato soltanto se Israele porrà immediatamente fine alla politica di costruzione degli insediamenti; ribadisce che l'UE è il maggiore contributore all'Autorità palestinese e il principale partner commerciale di Israele, e che pertanto ha un interesse diretto a convincere entrambe le parti ad affrontare al più presto le questioni fondamentali da risolvere (vale a dire profughi, confini e status di

Gerusalemme) e all'esistenza pacifica di uno Stato palestinese sostenibile accanto allo Stato di Israele; sottolinea la necessità di una soluzione basata sull'esistenza di due Stati e riconosce il diritto di entrambi di esistere l'uno accanto all'altro in sicurezza, prosperità e pace; valuta positivamente, pertanto, le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente del 13 dicembre 2010 e l'intenzione manifestata dall'UE di aiutare le parti a raggiungere tale obiettivo, promuovendo la democrazia e lo Stato di diritto nella regione e convogliando le risorse soprattutto nel rafforzamento della società civile;

64. esorta l'UE, in linea con le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad assumere un più forte ruolo politico adeguato al suo coinvolgimento finanziario nella regione; è convinto dell'urgente necessità di una ridefinizione globale della politica dell'UE nei confronti del Medio Oriente, che le consenta di svolgere un ruolo politico decisivo e coerente, sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, a favore della pace e della sicurezza in questa regione vicina che riveste per l'UE un interesse strategico fondamentale; invita il VP/AR a presentare una nuova strategia politica per la regione in cui vengano messi in luce gli interessi e gli obiettivi dell'UE nonché i mezzi che può utilizzare;
65. è profondamente turbato per l'uso della forza contro i residenti del campo di Ashraf in Iraq, che ha mietuto vittime, e deplora la perdita di vite umane; invita il governo iracheno ad astenersi dall'uso della violenza e a rispettare i diritti umani dei residenti del campo; chiede l'avvio di un'inchiesta internazionale indipendente, con libero accesso al campo di Ashraf, per effettuare una valutazione globale della situazione sul terreno; invita tutte le parti a far prova di moderazione e a trovare una soluzione pacifica e sostenibile alla situazione;
66. esprime la sua solidarietà ai cittadini dei paesi del vicinato meridionale che lottano per la democrazia, la libertà e la giustizia sociale; invita l'UE ad offrire un sostegno rapido e inequivocabile alle nuove aspirazioni alla democrazia, alla libertà e alla giustizia sociale; continua ad essere preoccupato per l'assenza nella politica mediterranea dell'UE di una chiara visione strategica a lungo termine per il progresso e lo sviluppo della regione; chiede un chiarimento e un miglioramento della logica di fondo, degli obiettivi e dei metodi operativi dell'Unione per il Mediterraneo (UpM); ritiene quindi che sia estremamente importante e urgente riconsiderare e rivedere la strategia UE per il Mediterraneo e chiede che la revisione strategica della PEV tenga pienamente conto e rifletta i nuovi sviluppi nella regione e istituisca un dialogo politico con il vicinato meridionale dell'UE; chiede, inoltre, di riprogettare l'UpM al fine di contribuire attivamente ed efficacemente alla creazione di società democratiche sostenibili e giuste nell'intera regione; sottolinea l'importanza della partecipazione delle donne nella transizione democratica e nelle riforme istituzionali; ribadisce che il rafforzamento della democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta alla corruzione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono elementi essenziali di tale dialogo;
67. ricorda il proprio ruolo nel quadro della procedura di bilancio dell'UE e sottolinea la necessità di garantire la legittimità democratica dell'UpM, che le decisioni siano prese in modo trasparente e che il Parlamento europeo, l'Assemblea parlamentare dell'UpM e i parlamenti nazionali siano coinvolti nel processo decisionale;
68. sta strettamente monitorando la situazione in Tunisia, in Egitto e in altri paesi della regione; sostiene le legittime aspirazioni dei popoli alla democrazia, alla libertà e alla

giustizia sociale; invita l'UE a istituire un partenariato basato sul reciproco interesse e focalizzato sull'occupazione, l'istruzione e la formazione, al fine di contribuire a mitigare l'attuale crisi sociale ed economica in tali paesi e fornire l'assistenza che possa essere necessaria per sostenere le riforme politiche in corso e lo sviluppo economico e sociale; sottolinea l'importanza di sostenere la costruzione di capacità istituzionale, un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento delle organizzazioni della società civile e la formazione di un pluralismo di partiti politici nel quadro di un sistema laico; si compiace del referendum sulle riforme costituzionali svoltosi in Egitto; incoraggia le autorità egiziane a proseguire la revisione della Costituzione e della legge elettorale in vista di elezioni libere e giuste;

69. deplora la mancanza di coesione tra gli Stati membri UE su come affrontare la situazione in Libia, che limita l'ambito di ampie azioni PESC da parte del VP/AR su questo tema; plaude, invece, alla decisione del Consiglio di istituire un'operazione militare dell'Unione europea a sostegno delle operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia, la cosiddetta operazione EUFOR Libia;
70. sottolinea che la violenta repressione contro manifestanti pacifici in Siria, con migliaia di morti e di arresti, deve cessare immediatamente; invita il presidente e il governo siriani a rispondere alle legittime richieste del popolo siriano intraprendendo un autentico dialogo nazionale volto ad attuare le riforme politiche, economiche e sociali indispensabili, nonché a porre termine alla politica di repressione contro gli oppositori politici, la società civile e i difensori dei diritti umani; accoglie con favore la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, con la quale si condanna la violenza del governo siriano contro i manifestanti pacifici e plaude all'invio, da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, di una missione d'inchiesta nel paese; esorta l'UE e i suoi Stati membri a tenere pienamente conto degli eventi in corso in Siria nelle loro relazioni bilaterali con il paese, anche mediante la sospensione dei negoziati sull'accordo di associazione UE-Siria, un riesame della cooperazione con le autorità siriane nel quadro dell'ENPI, nonché sanzioni rigorose e mirate contro il regime siriano al fine di ottenere un cambiamento nelle politiche del regime;
71. esorta le autorità del Bahrein e dello Yemen ad astenersi dall'uso della forza contro i manifestanti e a rispettare il loro diritto alla libertà di riunione e di espressione; sottolinea che i responsabili delle uccisioni e dei ferimenti saranno quanto prima incriminati e assicurati alla giustizia o dinanzi ai tribunali nazionali oppure dinanzi alla Corte penale internazionale dell'Aia; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere le pacifiche aspirazioni democratiche dei cittadini del Bahrein e dello Yemen, a rivedere le loro politiche nei confronti di quei paesi, a rispettare il codice di condotta dell'UE sull'esportazione di armi, e a tenersi pronti ad assistere, in caso di serio impegno da parte delle autorità nazionali, nell'attuazione di concreti programmi di riforma politica, economica e sociale di questi paesi; esprime profonda preoccupazione per l'evoluzione della situazione in Bahrein, in particolare la condanna a morte di quattro manifestanti il 28 Aprile 2011; invita il VP/AR a fare pressione sulle autorità del Bahrein per adottare una moratoria sulle esecuzioni nonché per assicurare processi equi con un'adeguata rappresentanza legale e il diritto di ricorso;
72. ribadisce il suo pieno sostegno al Tribunale speciale per il Libano (TSL) in quanto tribunale indipendente, istituito mediante la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR) 1757 nel rispetto dei più elevati standard giudiziari; ribadisce il suo

forte sostegno alla sovranità, all'unità e all'integrità territoriale del Libano nonché al pieno funzionamento di tutte le istituzioni libanesi; sottolinea che la stabilità interna ed il rispetto del diritto internazionale sono pienamente compatibili; invita tutte le forze politiche libanesi a continuare ad impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo per favorire il benessere, la prosperità e la sicurezza di tutti i cittadini libanesi; elogia il ruolo cruciale della Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) e chiede l'attuazione di tutte le disposizioni della risoluzione UNSC 1701;

Asia

73. sottolinea che il punto di partenza di qualsiasi soluzione a lungo termine della crisi afgana devono essere gli interessi dei cittadini afgani per quanto concerne la loro sicurezza interna, la protezione civile, lo sviluppo economico e sociale, incluse misure concrete per l'eradicazione della povertà e della discriminazione contro le donne, nonché per rafforzare il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, i meccanismi di riconciliazione, l'interruzione della produzione di oppio, un solido esercizio di costruzione dello Stato, l'integrazione dell'Afghanistan nella comunità internazionale e l'eliminazione di Al Qaida dal paese; sottolinea che è necessario dotare l'Afghanistan di una forza di polizia capace di garantire un livello minimo di sicurezza che consenta il successivo ritiro della presenza militare straniera dal paese; ribadisce che un impegno serio dell'Unione e della comunità internazionale in senso lato dovrebbe concentrarsi sul sostegno agli afgani nella costruzione del loro Stato, con solide istituzioni democratiche capaci di rappresentare il popolo, garantire lo Stato di diritto, la pace, l'integrità territoriale, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e di migliorare le condizioni di vita di tutto il popolo afgano e in particolare delle donne e dei bambini, rispettando ad un tempo le tradizioni storiche, religiose, spirituali e culturali di tutte le minoranze etniche e religiose del paese; ricorda altresì l'importanza di sostenere la società civile, mettere a punto istituzioni democratiche, come la formazione delle forze di sicurezza e della magistratura, e sostenere media indipendenti, le ONG e il controllo parlamentare;
74. ribadisce che il Pakistan svolge un ruolo chiave nella regione e che un Pakistan stabile, laico e legittimo per la stabilità dell'Afghanistan e dell'intera regione; sottolinea, inoltre, il ruolo potenziale del Pakistan nel processo di pace afgano; sottolinea che il Pakistan non deve fungere da rifugio sicuro per al-Qaeda ed i Talebani; riconosce che le devastanti alluvioni dell'agosto 2010 hanno costituito una battuta d'arresto per il nuovo governo del Pakistan, che aveva iniziato a realizzare progressi nell'affrontare numerose sfide; esorta il Consiglio e la Commissione, di concerto con l'ampia comunità internazionale, a inviare un segnale di solidarietà forte e a fornire un sostegno concreto al Pakistan, che si trova in urgente necessità di ricostruzione e di ripristino post alluvione e che aspira a creare una società forte e prospera; accoglie con favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi dell'UE finalizzati a fornire il sostegno politico necessario per promuovere la creazione di istituzioni e di capacità in Pakistan e per aiutare le istituzioni democratiche del paese a lottare contro l'estremismo, e in particolare ad abrogare le leggi sulla blasfemia, e a sostenere la società civile pakistana; invita il Pakistan ad aderire immediatamente al trattato di non proliferazione e a cooperare appieno con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica rendendo noti l'arsenale e gli impianti nucleari pakistani;
75. condivide pienamente l'impegno della E3 +3 a cercare una rapida soluzione negoziata alla questione nucleare iraniana, al fine di ripristinare la fiducia internazionale nella natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano in base a un principio centrale del

TNP; sostiene il duplice approccio del Consiglio volto a trovare una soluzione diplomatica, in quanto unica opzione praticabile per una risposta alla questione nucleare iraniana; deplora la risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che introduce un quarto round di sanzioni contro l'Iran sul suo programma nucleare e che le misure restrittive aggiuntive annunciate da UE, USA, Giappone, Canada e Australia siano divenute inevitabili a causa della mancata piena collaborazione dell'Iran con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) per quanto riguarda gli obiettivi del suo programma nucleare; sottolinea che una soluzione della questione nucleare non può essere reperita a scapito del sostegno dell'UE alla società civile iraniana e delle sue giuste richieste in materia di diritti umani universali e di elezioni realmente democratiche;

76. condanna fermamente la costante retorica provocatoria, incendiaria e antisemita del presidente iraniano che ha chiesto di "cancellare" Israele, e soprattutto deplora le minacce contro la stessa esistenza dello Stato di Israele; è seriamente preoccupato per l'aumento esponenziale del numero di esecuzioni in Iran, assimilabili ad omicidi estragiudiziali di Stato vista la mancanza di un debito processo, nonché per la continua e sistematica repressione dei cittadini che aspirano a una maggiore libertà e democrazia; sottolinea che i reciproci contatti ufficiali tra le delegazioni del Parlamento europeo e il Majlis dovrebbero essere utilizzati anche per affrontare le questioni attinenti ai diritti umani, essere subordinati alla libertà di visita ai prigionieri politici dando agli attivisti e ai rappresentanti delle associazioni per la difesa dei diritti umani la possibilità di scambiarsi liberamente un'ampia gamma di opinioni politiche; esorta il VP/AR a predisporre il ripristino di una delegazione UE in Iran per essere in grado di monitorare, dal punto di vista dell'UE, la situazione in loco; esorta il regime iraniano ad astenersi dall'interferire negli affari interni dell'Iraq;
77. manifesta soddisfazione per l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la Cina e chiede un lavoro congiunto e concertato sulle questioni controverse messe in luce in occasione del recente vertice UE-Cina; si compiace del progresso in termini di miglioramento della governance economica e giudiziaria; è estremamente preoccupato per le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nel paese, compresi i diritti delle minoranze e in particolare quelli dei tibetani, degli uiguri e dei mongoli, e invita il VP/AR a rafforzare il dialogo in materia di diritti umani e a garantire che i diritti umani siano sempre in primo piano;
78. sottolinea che le relazioni con il Giappone saranno profondamente influenzate dal terribile terremoto, dello tsunami e dalla successiva catastrofe nucleare che ha colpito il paese e si aspetta che l'UE dia prova di solidarietà e fornisca un sostegno al fine di aiutare le autorità giapponesi a far fronte al disastro; ritiene che, soprattutto dopo i recenti fatti drammatici, le relazioni dell'UE con il Giappone, paese che condivide i valori democratici e l'interesse per i diritti umani dell'Unione europea, rimangano estremamente importanti sia in termini economici sia per quanto riguarda l'opera comune nelle sedi multinazionali; sottolinea che l'attuale attenzione nei confronti della Cina non deve far dimenticare gli sforzi necessari per rafforzare la cooperazione con il Giappone e rimuovere gli ultimi ostacoli alla penetrazione economica;
79. accoglie con favore i passi compiuti su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan, che hanno condotto alla firma di 15 accordi, fra cui l'accordo quadro di cooperazione economica (ECFA) e un accordo sui diritti di proprietà intellettuale nel giugno 2010; poiché l'ampliamento delle relazioni economiche attraverso lo Stretto è nell'interesse di entrambe le parti e dell'UE, sostiene fermamente il rafforzamento dei rapporti economici UE-Taiwan e la firma di un accordo di cooperazione economica UE-Taiwan; ribadisce il suo sostegno a

un'efficace partecipazione di Taiwan, in veste di osservatore, alle pertinenti organizzazioni e attività internazionali, quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO); plaude alla decisione dell'Unione europea di concedere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Taiwan, il che contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali e gli investimenti tra l'UE e Taiwan, nonché i contatti interpersonali;

80. riconosce l'enorme rilevanza dell'India quale potenza regionale emergente e quale importante partner democratico dell'Europa; elogia la cooperazione dell'India con l'UE, segnatamente in Afghanistan e con l'operazione Atlanta; esorta a collaborare maggiormente sulle questioni relative al disarmo nucleare, al cambiamento climatico, alla governance economica globale e alla promozione della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; esprime la propria preoccupazione per le sfide alle libertà civili e ai diritti umani nello Jammu e nel Kashmir e per la persistenza della discriminazione culturale, in base alle caste; si attende che il partenariato strategico con l'India si sviluppi in linea con il Piano d'azione congiunto conseguendo quindi risultati concreti; attende con interesse la rapida conclusione e la firma di un accordo di libero scambio ma, allo stesso tempo, sottolinea l'importanza che gli attuali negoziati relativi a tale accordo non mettano assolutamente a repentaglio gli sforzi per ridurre la povertà in India;

Africa

81. sostiene con forza e incoraggia i partenariati con l'Unione Africana (UA) e con le altre organizzazioni regionali africane, finalizzati a rispondere alle esigenze di sicurezza e di stabilità del continente africano e a garantire il progresso in altri settori chiave quali la governance democratica e i diritti umani, il cambiamento climatico e il conseguimento degli OSM; è del parere che il processo di progressiva responsabilizzazione dell'UA per quanto concerne le questioni di sicurezza e di stabilità del continente africano, in particolare quando siano interessate missioni di pace, richieda il consolidamento dei processi decisionali e di creazione delle istituzioni all'interno dell'UA e che sarebbe opportuno un aiuto dell'Unione europea all'UA al riguardo;

82. sostiene la decisione di ideare un approccio globale dell'UE nel Corno d'Africa, contribuendo alla ricostruzione delle istituzioni pubbliche in Somalia, conciliando la sicurezza umana con lo sviluppo, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne, e inglobando a tal fine tutti gli strumenti europei nell'ottica di fornire soluzioni a lungo termine;

83. si compiace della disponibilità dell'Unione europea a sostenere l'applicazione pacifica dell'accordo globale di pace in Sudan e a lavorare per una stabilità regionale di lungo periodo; sottolinea, al contempo, la necessità di rinnovare gli sforzi per affrontare l'insicurezza e di raggiungere una soluzione duratura di pace per il Darfur; è del parere che l'imminente indipendenza del Sudan meridionale abbia implicazioni per la stabilità di Stati culturalmente divisi e ponga sfide che il VP/AR deve essere pronto ad affrontare; si congratula con il popolo sudanese per il corretto svolgimento del referendum nel Sudan meridionale, così come certificato dalla missione di monitoraggio elettorale dell'UE; invita l'UE a continuare a sostenere gli sforzi compiuti dalle parti per progredire nei punti in sospeso dell'accordo globale di pace, con particolare riferimento alla situazione dei rifugiati e dei rimpatriati, nonché ad esaminare i mezzi necessari per garantire la sostenibilità delle

relazioni tra il Nord e il Sud in seguito al referendum;

84. ricorda che Alassane Ouattara è l'unico vincitore legittimo delle elezioni presidenziali svoltesi il 28 novembre 2010 nella Côte d'Ivoire e che i risultati elettorali non possono essere contestati; prende atto dell'arresto del leader in carica Laurent Gbagbo e spera che questo contribuirà a porre fine alla violenza; esorta tutte le forze politiche e militari del paese a rispettare la volontà dell'elettorato ivoriano e ad assicurare senza indugio il trasferimento pacifico del potere e chiede, a questo proposito, il ripristino della legge e dell'ordine; invita l'UE a sostenere pienamente il Presidente Ouattara negli sforzi per la riconciliazione, il ripristino e lo sviluppo, nonché a promuovere la prosperità e la stabilità per il popolo ivoriano;
85. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un approccio globale alle questioni di sicurezza e stabilità nella regione del Sahel; insiste sul fatto che il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale (droga, armi, contrabbando di sigarette e tratta di esseri umani) costituiscono gravi minacce non soltanto per i paesi della regione, ma anche direttamente per l'Unione europea; reputa necessario che l'UE aiuti i paesi della regione a elaborare politiche e strumenti volti ad affrontare queste crescenti minacce alla sicurezza utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui dispone per risolvere i persistenti conflitti, ad esempio nel Sahara occidentale, promuovere le riforme democratiche in tutti i paesi della regione, eradicare la povertà, garantire lo sviluppo sostenibile, rispondere alle preoccupazioni in materia di cambiamento climatico nella regione, gestire i flussi migratori Sud-Sud e Sud-Nord e assicurare la democrazia e lo Stato di diritto, i diritti umani, la costruzione delle istituzioni (segnatamente nel settore della sicurezza) e la lotta contro la criminalità organizzata; ritiene altresì necessario mettere in atto un processo finalizzato a formare il consenso tra i paesi della regione, in cooperazione con l'UA e mediante la progressiva responsabilizzazione di quest'ultima;
86. accoglie con favore la decisione del Consiglio di prorogare le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, a carico di alcuni politici, funzionari e aziende che mantengono al potere il regime di Mugabe; si rammarica del fatto che finora non sia stato operato un cambiamento democratico sufficiente e invita i paesi della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC), in particolare, a contribuire a garantire che lo Zimbabwe proceda rapidamente verso elezioni libere e giuste, sotto monitoraggio internazionale, e verso una lineare transizione di potere;
87. esprime preoccupazione per la chiusura della missione PSDC in Guinea-Bissau nel settembre 2010 e invita il Consiglio e il VP/AR a considerare nuove modalità di lotta contro la criminalità organizzata in Guinea-Bissau, onde evitare che tale paese diventi un altro narco-Stato;

America Latina

88. si compiace della conclusione dei negoziati sull'accordo di associazione con l'America centrale e sull'accordo commerciale multipartitico con il Perù e la Colombia; sottolinea, tuttavia, l'opportunità che l'UE continui ad accordare priorità ai processi di integrazione regionale in America Latina; rileva con soddisfazione che i negoziati sull'accordo di associazione con il Mercosur sono ripresi e ne chiede la rapida conclusione;
89. riconosce i risultati positivi del vertice UE-ALC di Madrid e sottolinea la necessità di

monitorare l'attuazione del piano d'azione di Madrid; ribadisce che è necessario adottare una Carta UE-America Latina per la pace e la sicurezza e che tale Carta deve includere, sulla base della Carta delle Nazioni Unite e dell'attinente diritto internazionale, strategie e linee guida per un'azione politica e di sicurezza congiunta onde far fronte alle minacce e sfide comuni;

o

o o

90. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Presidente in carica dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

P7_TA-PROV(2011)0228

Evoluzione della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2010/2299(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti il titolo V del trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- viste la strategia europea in materia di sicurezza "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione "Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione", approvata dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008,
- viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" (Difesa) sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), adottate il 9 dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011,
- visto l'esito del Vertice Regno Unito-Francia sulla cooperazione in materia di sicurezza e di difesa, svoltosi il 2 novembre 2010,
- vista la strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010,
- vista la decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna¹,
- vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari²,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune³,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0166/2011),

Politica estera e di sicurezza

1. ricorda che il sistema internazionale sta subendo cambiamenti rapidi e profondi, determinati

¹ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

² Testi approvati, P7_TA(2010)0419.

³ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 63.

dal trasferimento di poteri ad attori internazionali emergenti e da una crescente interdipendenza dinanzi a sfide che riguardano i problemi economici e finanziari, il deterioramento ambientale e il cambiamento climatico, l'energia e la scarsità delle risorse, e la sicurezza integrata;

2. riconosce che, in un contesto globale turbolento e in un'epoca di crisi economica e finanziaria, l'Unione europea è chiamata a rafforzare la sua autonomia strategica per sostenere i suoi valori, perseguire i suoi interessi e proteggere i suoi cittadini attraverso lo sviluppo di una visione condivisa delle principali sfide e minacce e l'allineamento delle sue capacità allo scopo di farvi fronte in modo adeguato, contribuendo in tal modo a preservare la pace su scala internazionale e la sicurezza globale, anche attuando un multilateralismo efficace;
3. è dell'opinione che il rafforzamento dell'autonomia strategica nelle questioni di sicurezza comporti, per l'Unione europea, la capacità di concordare obiettivi politici e orientamenti strategici comuni, istituire partenariati strategici con le organizzazioni internazionali, compresa la NATO, e gli Stati pertinenti, raccogliere informazioni adeguate e produrre analisi e valutazioni congiunte, sfruttare e, se necessario, mettere in comune risorse finanziarie, civili e militari, e pianificare e condurre efficaci operazioni di gestione delle crisi attraverso l'estesa gamma delle missioni di tipo Petersberg, nonché definire e mettere in atto una politica di difesa comune avviando concretamente il percorso verso l'edificazione di una difesa comune;
4. sottolinea che le nuove disposizioni in materia di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) introdotte dal trattato di Lisbona prevedono una ferma dichiarazione politica dell'intenzione dell'Unione di agire in quanto forza stabilizzatrice a livello mondiale e un quadro giuridico chiaro per il rafforzamento delle sue capacità di mettere in atto la sua politica estera e di sicurezza attraverso un approccio globale che include il ricorso a tutti gli strumenti di cui l'Unione e i suoi Stati membri dispongono, per prevenire e gestire crisi e conflitti, e per instaurare una pace duratura;
5. ricorda in particolare che:
 - a) la PESC e la PSDC, che è sua parte integrante, sono state collocate nel quadro istituzionale giuridicamente vincolante dei principi dell'UE (democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, inclusa la responsabilità di fornire protezione) e i loro obiettivi sono stati fusi con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione;
 - b) nel porre in atto la PESC, non ultimo nel quadro della PSDC, l'Unione deve garantire la coerenza e la coesione tra i diversi settori della sua azione esterna e tra le politiche esterne ed interne; sottolinea che l'Alto rappresentante ha una responsabilità particolare in tale ambito;
 - c) il Vicepresidente/Alto rappresentante, in stretta collaborazione con gli Stati membri, guida la PESC, propone decisioni e missioni PSDC e l'uso delle risorse nazionali e degli strumenti dell'UE insieme alla Commissione e, se del caso, coordina i rispettivi aspetti civile e militare e presiede il Consiglio "Affari esteri", svolgendo nel contempo il ruolo

- di Vicepresidente della Commissione incaricato sia delle responsabilità che incombono a tale Istituzione nel settore delle relazioni esterne che del coordinamento e della coerenza dell'azione esterna dell'Unione nel suo complesso;
- d) l'Alto rappresentante ha l'autorità di presentare proposte al Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune, sia su propria iniziativa sia su richiesta del Consiglio europeo, e sotto la direzione generale del Consiglio europeo – in tal caso il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata;
6. sottolinea che l'obbligo di coerenza quale definito dal trattato, la nuova formulazione dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea (in base al quale l'attuazione sia della PESC che delle altre politiche dell'UE lascia impregiudicata l'applicazione delle rispettive procedure) e la recente giurisprudenza della CGUE (si veda la causa "SALW") proteggono sia la supremazia del metodo comunitario che le peculiarità e le prerogative della PESC, incoraggiando nel contempo la convergenza di politiche, strumenti, risorse e basi giuridiche diverse in un approccio olistico e globale, in cui contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo diventa un obiettivo trasversale dell'azione esterna e interna dell'UE e la PSDC uno dei suoi strumenti; osserva che mezzi civili e militari possono anche essere dispiegati nell'eventualità di disastri naturali e provocati dall'uomo, come è stato dimostrato nella pratica dal coordinamento delle capacità militari da parte dello Stato maggiore dell'Unione europea a sostegno delle operazioni civili a scopo umanitario durante le inondazioni in Pakistan nell'estate 2010, conformemente ai pertinenti orientamenti delle Nazioni Unite sull'uso dei mezzi di difesa civile e militare in caso di catastrofi internazionali (orientamenti di Oslo) e su richiesta della Commissione;
7. manifesta quindi preoccupazione per il fatto che, più di un anno dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non vi siano ancora segni chiari di un approccio globale dell'UE post Lisbona che consenta di superare le tradizionali barriere procedurali e istituzionali, sempre preservando le prerogative giuridiche rispettive quando ne va della sicurezza dei cittadini europei;
8. è convinto che una politica estera di sicurezza credibile richieda una più forte interdipendenza tra gli Stati membri, una coesione interna e fiducia e solidarietà reciproche maggiori, analogamente a quanto è avvenuto nel settore della sicurezza interna attraverso la cooperazione di Schengen (in base alla quale proteggendo le proprie frontiere si proteggono quelle degli altri Stati membri, le norme nazionali hanno portata continentale e i compiti legati alla protezione della propria sicurezza si possono svolgere anche nel territorio di un altro Stato o in team congiunti che operano nel rispetto delle norme europee);
9. deplora la riluttanza degli Stati membri dell'Unione europea a definire una posizione comune sulla crisi in Libia, sulla risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sulle sue modalità di attuazione; esprime profonda preoccupazione per il rischio di considerare la coalizione ad hoc o la cooperazione bilaterale come validi sostituti della PESC, visto che nessun Stato europeo ha la capacità di essere un attore significativo della sicurezza e della difesa nel mondo del 21° secolo; ricorda che il trattato di Lisbona prevede la possibilità di affidare la realizzazione di un'operazione di gestione delle crisi ad un gruppo di Stati membri, ma solo nel quadro di una decisione del Consiglio che definisca gli obiettivi, il campo di applicazione e le condizioni della loro attuazione, e con il coinvolgimento dell'AR/VP; insiste sul fatto che è fondamentale dare una risposta comune

agli sviluppi in Libia per formulare un nuovo approccio credibile nei confronti della nostra politica di vicinato meridionale; ribadisce che il mandato conferito dalla risoluzione n. 1973(2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU per proteggere i civili libici non deve essere oltrepassato mediante un uso sproporzionato della forza; invita il VP/AR ad adottare misure concrete per garantire un rapido cessate il fuoco, allo scopo di porre fine allo spargimento di sangue e alle sofferenze della popolazione libica; esorta il VP/AR a svolgere un ruolo energico e diretto nel promuovere iniziative politiche in questa direzione; ritiene fondamentale operare in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale provvisorio di transizione, l'Unione africana e la Lega araba al fine di indirizzare l'attuale conflitto militare verso soluzioni politiche e diplomatiche, con l'obiettivo tra l'altro di ottenere le dimissioni del regime di Gheddafi; sottolinea pertanto che l'elaborazione di una strategia per la regione del Sahel e del Corno d'Africa rappresenta un'altra opportunità concreta per dimostrare la capacità dell'UE di agire riguardo alle sfide della sicurezza e dello sviluppo;

10. sollecita il Consiglio europeo a dare corpo al suo compito di individuare gli interessi strategici e gli obiettivi politici dell'UE elaborando una strategia europea in materia di politica estera adeguata agli sviluppi del quadro internazionale e basata su un'effettiva convergenza tra le diverse dimensioni della sua azione esterna, e sottoposta regolarmente a revisione; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante e il Consiglio ad adoperarsi affinché i concetti di sicurezza umana e di dovere di protezione siano al centro della strategia europea in materia di politica estera e si traducano in orientamenti politici concreti;
11. invita il Consiglio europeo e il suo Presidente ad affrontare questo compito sulla base di un dialogo politico con il Parlamento europeo e della discussione delle sue raccomandazioni, sottolineando che tale dialogo è necessario alla luce delle nuove disposizioni dei trattati e dell'esigenza di definire e mettere in atto la strategia europea in materia di politica estera sulla base di un effettivo approccio globale; propone che questo dialogo abbia luogo su base regolare e sia maggiormente incentrato sui progressi conseguiti nonché sulle prospettive;
12. sottolinea che l'attribuzione al Parlamento europeo della funzione di rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione fa di tale Istituzione un'essenziale fonte di legittimazione democratica della PESC/PSDC e rende sostanziale il suo diritto a vedere le proprie opinioni e raccomandazioni debitamente prese in considerazione;
13. ricorda inoltre che, in base al trattato, il Vicepresidente/Alto rappresentante è soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo e che quest'ultimo partecipa al processo decisionale relativo al bilancio dell'azione esterna dell'UE, ivi compresi le missioni civili PESC e PSDC e i costi amministrativi che derivano dal coordinamento militare da parte dell'UE, che il suo consenso è indispensabile per tradurre le strategie dell'Unione in norme legislative e per concludere accordi internazionali, inclusi quelli che riguardano prevalentemente la PESC, con l'unica eccezione di quelli che la riguardano esclusivamente;
14. desidera intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali dell'UE nel controllo democratico della PESC e della PSDC e auspica di raggiungere un accordo con i parlamenti nazionali in merito a nuove forme di cooperazione interparlamentare in questo settore, con l'obiettivo di un rafforzamento reciproco della loro influenza rispettiva sulle scelte politiche operate dalle altre istituzioni europee e dagli Stati membri, nel pieno rispetto delle prerogative in materia di difesa dei parlamenti nazionali esistenti; deplora la

manca di un accordo in occasione della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti del 4/5 Aprile 2011 sulle caratteristiche di una conferenza interparlamentare sulla PESC/PESD; ricorda che l'articolo 9 del protocollo 1 del trattato di Lisbona sul ruolo dei parlamenti nazionali stabilisce chiaramente che l'organizzazione e la promozione di ogni forma di efficace e regolare cooperazione interparlamentare in seno all'Unione è determinata congiuntamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali;

15. sottolinea il ruolo che i trattati assegnano alla Commissione nello svolgimento delle politiche e delle azioni connesse alle altre dimensioni dell'azione esterna dell'Unione, nella proposta di iniziativa legislativa, nell'esecuzione del bilancio e nella gestione dei programmi comunitari, e nell'organizzazione della rappresentanza esterna dell'Unione tranne nel caso della PESC; invita il Consiglio, la Commissione e il Parlamento a rafforzare la loro cooperazione per assicurare, senza pregiudizio delle rispettive prerogative, la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna dell'UE e un utilizzo più efficace degli strumenti della PSDC;
16. sottolinea il fatto che le competenze del Vicepresidente/Alto rappresentante non configurano semplicemente un "doppio cappello", ma delineano una fusione di funzioni e di fonti di legittimazione che lo pongono al centro del processo di costruzione della coerenza tra i diversi strumenti, attori e procedure dell'azione esterna dell'UE; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a interpretare il proprio ruolo in modo proattivo e a proseguire un dialogo costruttivo con il Parlamento, nel duplice sforzo di favorire attivamente la costruzione del consenso politico tra gli Stati membri sulle linee strategiche e le scelte politiche della PESC e della PSDC, e di assicurare la coerenza, l'effettivo coordinamento e la valorizzazione di tutte le potenziali sinergie tra la PESC-PSDC e gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione, così come delle sue politiche interne aventi una proiezione o implicazioni esterne;
17. considera fondamentale il ruolo del SEAE per la costruzione di un effettivo approccio globale fondato sulla piena integrazione tra la PSDC, la PESC e le altre dimensioni dell'azione esterna dell'Unione, segnatamente la cooperazione allo sviluppo, il commercio e le politiche di sicurezza energetica; si compiace dell'esito del negoziato che ha portato all'istituzione del SEAE come struttura al servizio delle istituzioni dell'Unione e delle diverse dimensioni della sua azione esterna, e che ha assicurato l'attribuzione di un ampio ventaglio di competenze al Servizio garantendo al tempo stesso un solido aggancio con la Commissione e il pieno rispetto delle sue prerogative; auspica che l'attribuzione al SEAE della pianificazione strategica dei principali strumenti finanziari connessi all'azione esterna dell'UE si traduca in un'effettiva coerenza nel loro impiego, nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'Unione;
18. riafferma il sostegno a un miglior coordinamento e a una maggiore sinergia tra le strutture e le capacità civili e militari di gestione delle crisi nell'ambito dell'approccio globale, salvaguardando al tempo stesso le differenze tra i ruoli civili e militari e le diverse procedure decisionali e catene di comando;
19. si rammarica dell'assenza, nell'organigramma provvisorio del SEAE, della "struttura adeguata" che, in linea con gli accordi di Madrid, deve integrare tutte le unità esistenti che si occupano della pianificazione e della programmazione della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace con le strutture PSDC; chiede, in questo contesto, in primo luogo l'organizzazione di riunioni regolari di un organo di

gestione delle crisi, composto dalla CMPD, la CPCC, l'EUMS e il SITCEN, le unità di costruzione della pace, prevenzione dei conflitti, mediazione e politica di sicurezza, la Presidenza del CPS, i desk geografici e le altre strutture tematiche di volta in volta interessati, sotto l'autorità del Vicepresidente/Alto rappresentante e del Segretario generale esecutivo e con la partecipazione delle strutture di aiuto umanitario, protezione civile e sicurezza interna della Commissione, secondo le circostanze; tali riunioni sarebbero coordinate dal "managing director" per la risposta alle crisi; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e la Commissione a dotare tale struttura di un efficiente sistema di allerta ed emergenza e di una grande sala operativa unificata, collocata presso il SEAE, in grado di garantire la sorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, evitando in tal modo le esistenti duplicazioni operative che scarsamente si conciliano con la necessità di disporre di un adeguato sistema di sorveglianza e reazione rapida alle crisi; ritiene che sia opportuno assicurare un coordinamento e uno scambio regolari tra questo sistema e il Centro europeo di risposta alle emergenze attualmente sviluppato dalla Commissione per garantire adeguate sinergie nel rispetto delle competenze reciproche; in secondo luogo, chiede una struttura di lavoro permanente che coinvolga i suddetti attori al di là della gestione delle crisi gravi, al fine di sviluppare approcci comuni, ad esempio nell'ambito dello Stato di diritto o nella riforma del settore della sicurezza; in terzo luogo, chiede una revisione a medio termine del quadro attuale, onde definire una pianificazione strategica realmente integrata e uno sviluppo concettuale nel settore della gestione delle crisi e della costruzione della pace per il SEAE;

20. ritiene che l'organo di gestione delle crisi debba fornire al SEAE una pianificazione di emergenza unificata in relazione alle minacce e agli scenari di crisi potenziali e, in secondo luogo, gestire concretamente la risposta alle crisi, anche attraverso una piattaforma di crisi, coordinando, sia a Bruxelles che sul terreno, l'impiego dei diversi strumenti finanziari e delle capacità a disposizione dell'Unione senza pregiudizio per le specifiche procedure decisionali e basi giuridiche relative, rispettivamente, all'impiego di capacità civili e militari in ambito PESC/PSDC e all'utilizzo di strumenti comunitari;
21. sottolinea la necessità di potenziare e di distribuire e organizzare in modo più razionale le strutture, i servizi e le unità civili e militari di risposta alle crisi collocate nel SEAE e nella Commissione, e in particolare:
 - a) chiede il potenziamento dell'unità di pianificazione operativa delle missioni civili della CPCC;
 - b) chiede nuovamente che il Servizio degli strumenti di politica estera (FPIS), responsabile della pianificazione e della programmazione delle misure di risposta alle crisi di cui all'articolo 3 dello Strumento di stabilità sia integrato nelle strutture di gestione delle crisi e di costruzione della pace del SEAE, e segnatamente che i posti ex RELEX/A2 assegnati all'Unità 2 dei nuovi strumenti di politica estera (12 AD e 5 AST) siano trasferiti al SEAE; ricorda che tale trasferimento è condizione per lo sblocco della riserva sulla corrispondente linea del bilancio della Commissione;
 - c) sostiene l'istituzione di un Centro servizi condivisi per la gestione delle missioni PSDC, che riunisca in un ufficio interistituzionale l'Unità 3 della Commissione (Funzionamento degli strumenti di politica estera – ex RELEX/A3) e l'Unità "Supporto alle missioni" della CPCC; osserva che il nuovo Servizio, occupandosi dei compiti delle missioni civili PSDC (che a loro volta assumerebbero personalità giuridica) relativi al personale, alla

logistica, agli appalti e alle finanze e sollevando i capi missione da parte degli obblighi amministrativi, garantirebbe una maggiore efficienza, sia riunendo le funzioni amministrative, a partire dal processo di selezione e reclutamento del personale, sia centralizzando l'acquisto e la gestione dell'equipaggiamento;

22. si rammarica per gli scarsi risultati ottenuti dal processo dell'"Obiettivo primario civile 2010" sulle capacità civili, in particolare il contrasto tra le unità di personale messe a disposizione sulla carta dagli Stati membri e quelle effettivamente disponibili per le missioni, i limitati progressi sul fronte della formazione delle risorse umane (assenza di standard comuni e numero limitato di programmi di formazione caricati sul programma "Schoolmaster", che offre opportunità di formazione nell'ambiente di software "Goalkeeper"); invita il Vicepresidente/Alto rappresentante, il Consiglio e gli Stati membri a rilanciare in modo coordinato il processo di sviluppo delle capacità civili, in particolare sul fronte dell'assunzione, dell'equilibrio di genere, della formazione e dello spiegamento; sottolinea, in particolare, l'importanza di continuare a costruire sul patrimonio dei due Obiettivi primari civili finora perseguiti dall'UE per far fronte a tali sfide di notevole portata; invita a istituire un meccanismo comunitario finalizzato a rafforzare le capacità civili, segnatamente la formazione e l'incremento della presenza civile nell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa;

Sicurezza e difesa

23. ribadisce che capacità militari credibili, affidabili e disponibili, che gli Stati membri devono fornire, sono una condizione imprescindibile per una PSDC autonoma e per un efficace approccio globale; sottolinea, inoltre, che tali capacità militari si possono applicare a scopi diversi, anche civili, nel quadro dei principi che fondano l'azione dell'Unione sulla scena internazionale e dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE;
24. deplora il forte contrasto tra i 200 miliardi di EUR spesi ogni anno dagli Stati membri per la difesa, la mancanza di mezzi a disposizione dell'UE e le Conferenze di generazione delle forze, che si protraggono penosamente, per le operazioni militari dell'UE, in un momento in cui vi è una riduzione delle capacità e del personale; deplora che, a distanza di più di dodici anni, il metodo del processo di costituzione della forza non abbia di fatto migliorato la quantità e la qualità delle capacità militari messe a disposizione delle missioni PSDC; sottolinea la necessità di valutare i miglioramenti delle capacità militari su base regolare; sottolinea che sussiste una crescente incongruenza tra la domanda in aumento dall'estero e le risorse che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione;
25. rileva con preoccupazione che l'austerità economica attuale rischia di tradursi in tagli non concertati a livello europeo e in persistenti duplicazioni che potrebbero mettere in discussione la stessa PSDC, mentre invece dovrebbe spingere gli Stati membri a spendere in modo più intelligente per la difesa, e a mettere in comune e condividere una parte più ampia delle loro capacità, dei loro bilanci e delle loro necessità in materia di difesa, garantendo nel contempo più sicurezza ai loro cittadini; esorta gli Stati membri a sviluppare una maggiore trasparenza nei loro rispettivi bilanci per la difesa;
26. ricorda che la PESC e la PSDC devono portare al disarmo e alla non proliferazione delle armi, dalle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), alle testate nucleari e i missili balistici; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a conferire priorità a questa politica promuovendo una nuova serie di misure proattive in materia di mine terrestri, munizioni a

grappolo e munizioni a uranio impoverito, armi leggere e di piccolo calibro, armi di distruzione di massa biologiche, chimiche e nucleari e relativi mezzi di approvvigionamento; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a riferire su base annuale al Parlamento europeo in merito allo svolgimento della conferenza di revisione del TNP del 2010 e all'attuazione del suo piano di azione in materia di disarmo e di non proliferazione;

27. deplora il diffondersi di doppioni a livello dei programmi di difesa nell'Unione: più di 20 programmi concernenti mezzi corazzati, sei programmi diversi concernenti sottomarini d'attacco, cinque programmi concernenti missili terra-aria e tre programmi concernenti aerei da combattimento, il che significa mancato raggiungimento di economie di scala, spreco di risorse economiche già limitate e prezzi eccessivi per gli equipaggiamenti europei di difesa; inoltre, tale situazione porta alla frammentazione continua della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), ostacola la competitività dell'intero settore industriale della sicurezza in Europa e, a questo riguardo, minaccia direttamente la leadership tecnologica e l'occupazione;
28. riafferma che su tutti gli aspetti sopraccitati deve intervenire una forte volontà politica comune di lungo periodo che utilizzi pienamente le potenzialità del trattato di Lisbona e che la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune deve essere volta a rafforzare la capacità dell'UE di rispondere alle crisi e di costruire la pace a lungo termine, ma soprattutto ad assicurare l'autonomia strategica e la capacità di intervento dell'Europa; chiede lo svolgimento di un Consiglio europeo straordinario sulla sicurezza e difesa europea; reitera la richiesta di elaborare un Libro bianco sulla sicurezza e difesa europea da inserire in un processo che comprenda tutti i pertinenti attori dell'UE e sia basato su un riesame della difesa e sicurezza nazionali in tutti gli Stati membri che si conformi a un modello comune e che consenta di effettuare un confronto diretto tra i punti di forza e di debolezza delle attuali capacità e delle ipotesi di pianificazione;
29. esorta fermamente gli Stati membri a sostenere l'Agenzia europea per la difesa quale agenzia dell'UE competente incaricata di individuare e sviluppare le capacità di difesa nell'ambito della gestione delle crisi e della promozione e del rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti;
30. prende atto del fatto che l'accordo franco-britannico del 2 novembre 2010 sulla cooperazione in materia di sicurezza e di difesa è stato realizzato al di fuori del quadro del trattato sull'Unione europea; auspica tuttavia che questo ultimo tentativo a favore di una collaborazione franco-britannica possa fungere da catalizzatore per ulteriori progressi a livello europeo in linea con il quadro istituzionale dell'Unione e con le logiche esigenze di razionalizzazione, di interoperabilità e di analisi costi-efficienza; sottolinea che l'AED dovrebbe svolgere un ruolo di sostegno in tale contesto; ritiene che la cooperazione franco-britannica in materia di difesa dovrebbe fornire una tabella di marcia per una più efficace cooperazione europea in materia di sicurezza basata sulla pianificazione delle capacità e sulla dipendenza reciproca; esorta i governi di Francia e Regno Unito ad adoperarsi a favore di accordi europei multilaterali per la condivisione e la messa in comune;
31. sottolinea come la Cooperazione strutturata permanente, come stabilito dal trattato, fornisca salvaguardie e obblighi giuridici e sia anche uno strumento per promuovere un migliore utilizzo dei mezzi PSDC in tempi di austerità economica e per superare la mancanza di consenso tra gli Stati membri; invita il Consiglio e gli Stati membri a determinare senza

indugio il contenuto e gli obiettivi di tale cooperazione in una prospettiva di inclusione di tutti gli Stati membri che mostrano di avere volontà politica e capacità militari;

32. ritiene necessario rafforzare il ruolo dei ministri della difesa nell'ambito del formato associato al Consiglio "Affari esteri";
33. ricorda che la clausola di assistenza reciproca costituisce un obbligo giuridico di effettiva solidarietà in caso di attacco esterno contro un qualunque Stato membro, senza contrastare con il ruolo della NATO nell'ambito dell'architettura della sicurezza europea e al tempo stesso rispettando la neutralità di alcuni Stati membri; raccomanda pertanto una seria riflessione sul reale impatto della clausola di assistenza reciproca in caso di aggressione armata nel territorio di uno Stato membro, affrontando i nodi irrisolti delle disposizioni di attuazione che furono ritirate dal progetto di trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita all'elaborazione di linee guida politiche, segnatamente nella prospettiva della recente denuncia del trattato di Bruxelles modificato (UEO);
34. riconosce che nel corso dello sviluppo della PSDC, dopo il conseguimento di un risultato politico e di un risultato istituzionale, è ora il momento di conseguire un risultato concreto per quanto riguarda le capacità militari; evidenzia l'alto potenziale fornito dalle disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, volte a favorire lo sviluppo di tali capacità e a delineare il quadro progressivo della politica di difesa dell'UE, e ribadisce l'urgenza di un loro efficace utilizzo;
35. raccomanda agli Stati membri di impegnarsi pienamente nella messa a disposizione e sostenibilità di capacità militari rispondenti a un trend sempre più attento agli aspetti qualitativi; condivide le richieste avanzate in occasione della riunione informale dei ministri della difesa di Gand nel documento di riflessione tedesco-svedese e nella lettera "di Weimar", e invita a passare senza indugio alla fase operativa, in accordo con le conclusioni del Consiglio di dicembre 2010 in cui i ministri della difesa hanno concordato che l'AED dovrebbe intensificare la propria attività per agevolare l'individuazione di settori in cui mettere in comune e condividere le capacità militari, anche attraverso il sostegno di un gruppo di saggi; sottolinea la necessità di trasformare in successo questo nuovo approccio di sviluppo delle capacità; esorta gli Stati membri a rispettare la scadenza stabilita dal Consiglio europeo del mese di dicembre 2010; ricorda che i capi di Stato maggiore delle 27 forze armate europee dell'UE sono stati incaricati di vagliare le loro capacità fino al mese di maggio 2011, che lo Stato maggiore dell'Unione europea è stato incaricato di utilizzare questi dati per elaborare una panoramica della situazione entro la metà del 2011 e che i ministri della difesa dell'UE raggiungeranno conclusioni finali entro la fine di quest'anno; sollecita l'Agenzia a fare di questa nuova iniziativa una priorità e a fare una lista di nuovi potenziali progetti di cooperazione (ad esempio in settori quali le comunicazioni via satellite, l'assistenza medica e la logistica navale) per evitare duplicazioni di costi e incrementare l'interoperabilità sollecita l'Agenzia a fare una lista di nuovi potenziali progetti di cooperazione (ad esempio in settori quali le comunicazioni via satellite, l'assistenza medica, la logistica navale e la cibersicurezza) per evitare duplicazioni di costi e incrementare l'interoperabilità;
36. si unisce alle raccomandazioni del Consiglio "Affari esteri" di gennaio 2011 che esortano il Vicepresidente/Alto rappresentante ad approfondire le tematiche affrontate nella lettera "di Weimar" per intraprendere azioni concrete sulla base di un rapporto che lo stesso Alto rappresentante presenterà in occasione di un Consiglio "Affari esteri" entro il primo

semestre del 2011, con l'obiettivo di raggiungere, per quanto possibile, risultati concreti entro la fine dell'anno, compresa la possibilità di estendere tali iniziative per includere altri Stati membri interessati;

37. ribadisce la necessità di superare l'attuale asimmetria sul piano delle capacità di pianificazione e di condotta delle operazioni civili e militari, dotando l'UE di una capacità permanente di pianificazione e di condotta civile-militare o di un comando operativo (OHQ) che garantisca una risposta europea più reattiva ed efficace in termini di costi; sottolinea il limitato utilizzo degli accordi "Berlin Plus", che finora hanno riguardato solo il rilevamento di missioni NATO preesistenti, e i problemi connessi al modello della "nazione quadro" basato sull'utilizzo di 5 OHQ nazionali, aggiungendo alle difficoltà nella generazione della forza, l'assenza di una pianificazione precedente e la maggiore complessità del coordinamento delle capacità civili e militari;
38. ritiene che l'attuale Centro operativo, pur rappresentando un primo passo positivo, sia inadeguato al livello di ambizione di un OHQ permanente e che debba invece essere reso permanente e messo in grado di gestire missioni più ampie, debba ricevere risorse adeguate in materia di personale di infrastrutture operative e che si debba affrontare l'inaffidabilità dell'infrastruttura relativa ai sistemi di comunicazione e di informazione dell'Unione, dovuta soprattutto alla mancanza di una struttura C2 (Command and Control) permanente (e quadro legale pertinente), che può impattare in modo negativo anche sulla consapevolezza situazionale; caldeggia la collocazione dell'OHQ militare accanto all'HQ civile, onde poter intraprendere l'intera serie delle operazioni militari e civili sfruttando al massimo le possibili sinergie, e rispettando nel contempo le catene di comando civili e militari specifiche, le diverse procedure decisionali e i diversi meccanismi di finanziamento;
39. si compiace che il Vicepresidente/Alto rappresentante, nella sua risposta alla lettera "di Weimar", abbia riconosciuto la necessità di una capacità di condotta militare dell'UE; sostiene che l'analisi dell'efficienza dei costi sollecitata dal Vicepresidente/Alto rappresentante debba prendere in considerazione anche i costi che scaturiscono dall'assenza di un OHQ dell'UE; dichiara la propria intenzione di promuovere uno studio su tale aspetto e sui possibili costi e meccanismi di finanziamento della nuova struttura;
40. riconosce la validità dei "battlegroup" (gruppi tattici armati), ma esorta a una seria riconsiderazione del concetto e della struttura degli stessi, finora inutilizzati, al fine di accrescerne il grado di flessibilità e di efficienza; sostiene l'opportunità di:
 - prendere in esame l'eventualità di specializzare uno dei due "battlegroup" in capacità di nicchia e/o capacità adatto a conflitti a bassa intensità che richiedano compiti ibridi (civili/militari),
 - imputarne i costi operativi al meccanismo ATHENA, la cui revisione è prevista sotto la presidenza polacca;
41. sottolinea il riferimento del trattato alla politica europea delle capacità e degli armamenti da definirsi con la partecipazione dell'AED e chiede a tal fine la collaborazione delle istituzioni, degli organi e degli Stati membri dell'UE in vista della definizione e dell'attuazione di tale politica;

42. incoraggia una stretta cooperazione tra l'Agenzia e la Commissione in vista del

rafforzamento di capacità a duplice uso, al fine di trovare l'approccio più ampio alla ricerca nel campo della sicurezza e di una gestione sinergica delle risorse civili/militari, in particolare attraverso il tema "sicurezza" del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico; apprezza a tal fine la prospettiva dell'8° programma quadro che sarà volto anche alla sicurezza esterna ed esorta la Commissione a riconoscere la realtà della natura civile-militare della gestione delle crisi nonché a prendere in considerazione il finanziamento attraverso fondi dell'Unione della ricerca nel campo della difesa e della sicurezza che abbia applicazioni civili; osserva, tuttavia, che questa cooperazione non deve andare oltre il necessario in vista di una cooperazione civile-militare nell'ambito del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti, del rafforzamento della sicurezza internazionale e delle attività di gestione delle crisi;

43. incoraggia il capo dell'AED (Vicepresidente/Alto rappresentante) e il Consiglio a mettere a punto tempestivamente una nuova azione congiunta del Consiglio sulla creazione dell'AED che si basi sul nuovo ruolo dell'AED come descritto nel trattato di Lisbona; mette in discussione l'attuale base giuridica dell'AED risalente al 2004 nell'ottica del trattato di Lisbona e delle sue implicazioni per l'AED; esorta il Consiglio a informare il Parlamento europeo in merito ai cambiamenti da apportare all'azione congiunta del Consiglio sull'istituzione dell'AED a seguito dell'inclusione dell'AED nel trattato di Lisbona;
44. invita a dar vita a un forte partenariato tra la Commissione, il Parlamento europeo, l'AED e gli Stati membri aderenti sulla preparazione dell'ottavo programma quadro per quanto attiene agli investimenti in settori tecnologici di interesse comune a livello dell'UE, anche in considerazione del fatto che oggi in Europa la spesa per investimenti in R&S nel settore della difesa è pari a circa il 10% di quella statunitense;
45. invita a una maggiore cooperazione tra l'AED e l'Organismo congiunto di cooperazione in materia di armamento (OCCAR); chiede informazioni al capo dell'AED (Alto rappresentante/Vicepresidente) in merito ai risultati dei negoziati su un accordo amministrativo per la loro cooperazione avviato nell'aprile 2009;
46. ribadisce che uno dei presupposti cardine di una PSDC credibile è la creazione di un mercato europeo della difesa e della sicurezza più competitivo ed efficiente, aperto agli appalti pubblici, con una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) rafforzata, che prenda in considerazione le capacità industriali chiave, la sicurezza degli approvvigionamenti tra paesi, una diversificazione della base dei fornitori e una maggiore cooperazione in fatto di armamenti;
47. sottolinea l'importanza, per il mercato europeo della difesa, del recepimento negli ordinamenti nazionali delle direttive seguenti da parte di tutti gli Stati membri:
 - (entro il 30 giugno 2011) direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, e
 - (entro il 31 agosto 2011) direttiva 2009/81/CE sulle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti nei settori difesa e sicurezza;

raccomanda agli Stati membri il rigoroso rispetto dei termini, sotto il controllo della Commissione, e la predisposizione dei necessari regolamenti di attuazione insieme alla preparazione del personale all'applicazione della nuova normativa; esorta gli Stati membri

- a prendere in considerazione le rispettive note orientative pubblicate dalla Commissione;
48. raccomanda il riesame urgente dell'attuazione della posizione comune che definisce norme unificate in materia di controllo delle esportazioni tecnologiche e militari adottata l'8 dicembre 2008, al fine di garantire il rispetto rigoroso e sistematico da parte di tutte le autorità nazionali coinvolte in ciascuno Stato membro;
 49. esorta gli Stati membri ad attenersi al codice di condotta dell'AED in materia di appalti pubblici della difesa e al suo codice di condotta in materia di compensazioni, in modo da prevenire violazioni delle regole del mercato interno e ridurre le opportunità di corruzione;
 50. sottolinea che, per promuovere il nascente mercato europeo della sicurezza e della difesa, bisogna porre rimedio alla mancanza di regolamentazioni e standard, una situazione che limita le opportunità di mercato sia per i grandi attori che per le PMI, impedendo l'interoperabilità tra i sistemi di sicurezza; appoggia pienamente i lavori dell'AED nel quadro della nuova base giuridica del trattato di Lisbona; raccomanda una stretta collaborazione tra l'AED e la Commissione al fine di creare un mercato della difesa europeo; esorta la Commissione ad avviare, in cooperazione con l'AED, una prima riflessione su una politica industriale europea nel settore della sicurezza e della difesa;
 51. esorta gli Stati aderenti a considerare la partecipazione all'AED come un impegno permanente e a dotare l'Agenzia di adeguate risorse umane ed economiche; invita a incrementare le spese dedicate a progetti e studi operativi (finora in media intorno al 25% del bilancio) nella deprecabile ipotesi che i veti sull'incremento di bilancio si protragano;
 52. invita gli Stati aderenti all'AED a partecipare ai lavori e alle iniziative che devono essere presentati dal Vicepresidente/Alto rappresentante nella sua funzione di capo dell'Agenzia, ed esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a garantire metodi di funzionamento che migliorino la capacità degli Stati aderenti di assumersi responsabilità in qualità di decisori e in linea con la natura intergovernativa dell'Agenzia e con le disposizioni del trattato, in una logica di costruzione del consenso politico;
 53. ritiene necessario adottare misure normative europee incluso un sistema normativo globale finalizzato a stabilire, registrare, autorizzare, monitorare e riferire in merito alle violazioni del diritto applicabile da parte delle compagnie militari private, a livello interno ed esterno;
 54. esorta pertanto la Commissione e il Consiglio ad avviare misure adeguate finalizzate a:
 - a livello interno, elaborare una raccomandazione che apra la via a una direttiva intesa ad armonizzare le misure nazionali che regolano i servizi PMSC, inclusi i fornitori di servizi e gli appalti di servizi,
 - a livello esterno, elaborare un codice di condotta che apra la via a una decisione che regoli l'esportazione dei servizi PMSC verso i paesi terzi per quanto non coperto dalla suddetta direttiva;

Sicurezza esterna e interna

55. ritiene che gli aspetti esterni e interni della sicurezza dell'UE dovrebbero essere trattati come dimensioni complementari della stessa strategia, come il Consiglio europeo ha

dichiarato, a conclusione dei suoi vertici di Tampere (1999), Feira (2010) e Stoccolma (2010), quando ha adottato gli obiettivi europei nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia per il periodo 2010-2014; sottolinea che i valori e le norme chiave quali i diritti umani, i diritti fondamentali, le libertà e il diritto umanitario non sono in nessun caso negoziabili nel contesto della lotta contro il terrorismo internazionale e che una delle conclusioni della commissione temporanea del Parlamento europeo sul presunto uso, da parte della CIA, di alcuni Stati membri per trasporto e detenzione illegale di prigionieri è che le politiche e le misure nazionali ed europee antiterrorismo necessitano di un maggiore controllo parlamentare;

56. ritiene che sia diventato sempre più chiaro di questi tempi, in particolare dopo l'11 settembre, che numerose minacce transnazionali quali il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il crimine organizzato, la cibercriminalità, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani, non potrebbero essere affrontate senza un'azione coordinata che comporti politiche di sicurezza "esterna" e misure e strumenti legislativi e politici "interni", come già sottolineato nel primo Piano d'azione antiterrorismo dell'UE (2001) e nella Strategia antiterrorismo dell'UE (2005); ricorda che la relazione di attuazione 2008 del Consiglio della strategia europea in materia di sicurezza sottolinea che il fallimento dello Stato si ripercuote sulla sicurezza europea, come dimostra l'esempio della Somalia;
57. riconosce che i collegamenti tra le politiche di sicurezza esterna e interna sono sempre più evidenti negli Stati membri, in particolare in paesi terzi quali gli Stati Uniti, dove nel 2003 è stato istituito, con la fusione di 22 agenzie federali, il Dipartimento di sicurezza nazionale, che impiega oggi più di 200 000 funzionari e che ha una dotazione annua di più di 40 miliardi di dollari USA; osserva che non sorprende che le principali missioni del Dipartimento di sicurezza nazionale siano in una certa misura le stesse che l'Unione europea ha connesso alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protezione delle frontiere esterne, migrazione, lotta al terrorismo);
58. apprezza il fatto che disposizioni chiave del trattato di Lisbona rispecchino un adeguamento a tale contesto e la necessità di valorizzare le sinergie tra sicurezza esterna e sicurezza interna includendo:

- un ampliamento del mandato PSDC attraverso l'estensione delle missioni di tipo Petersberg, che possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi nella lotta al terrorismo nel loro stesso territorio; si raccomanda un'interpretazione estensiva delle stesse in linea con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda, tuttavia, che una risposta militare non è da sola sufficiente a sconfiggere il terrorismo internazionale ed esorta ad adoperarsi intensamente su scala internazionale al fine di individuare e affrontare le legittime rimostranze alla base di questo fenomeno, rafforzando al tempo stesso il dialogo e ampliando la comprensione tra le civiltà,
 - una clausola di solidarietà: si condivide la necessità di rendere attivabile tale meccanismo e si accoglie con favore l'impegno della Commissione e del Vicepresidente/Alto rappresentante in vista di una proposta trasversale – che dovrà essere presentata nel 2011 – che fornisca la base per un impegno collettivo dell'UE inteso a mettere in pratica la clausola di solidarietà;
59. ritiene che la Strategia di sicurezza europea (2003) e la Strategia di sicurezza interna (2010) coerentemente individuino diversi settori comuni – come il terrorismo, il crimine organizzato e la cibersicurezza – che hanno implicazioni in entrambe le dimensioni della sicurezza; condivide pertanto l'idea espressa sulla necessità di migliorare il modo in cui mettere insieme le dimensioni interna ed esterna, definito dalla Commissione nella sua comunicazione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (2010) (COM(2010)0673);
60. ritiene che la complementarità degli obiettivi di sicurezza esterna e interna si rispecchi nel fatto che:
- il CPS e il COSI (Comitato per la sicurezza interna istituito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come anche il SITCEN e le agenzie connesse con la sicurezza quali EUROPOL, EUROJUST e FRONTEX lavoreranno insieme e sottoporranno alle istituzioni dell'UE una valutazione comune della minaccia,
 - un modello di informazione sulla sicurezza sarà messo a punto collegando il Sistema di informazione Schengen a tutte le altre pertinenti reti a livello europeo come VIS ed EURODAC, utilizzando l'esperienza e le migliori pratiche degli altri paesi; sottolinea

che è necessario che tale interconnessione prenda in considerazione i rischi legati alla privacy e le conseguenze etiche,

- il controllo del finanziamento del terrorismo messo in atto dall'accordo TFTP tra UE e USA e da tutte le misure legislative che impongono la tracciabilità delle transazioni sospette,
 - la definizione delle infrastrutture critiche europee tiene conto dell'impatto di azioni che sono opera dell'uomo quali gli attacchi terroristici e informatici;
61. è del parere che tutte le iniziative sopraelencate potrebbero quindi essere varate solo in presenza di una base giuridica valida e di misure legislative che possano essere adottate nel quadro della competenza ordinaria interna dell'UE, per la quale la regola è la maggioranza qualificata in seno al Consiglio, e che prevede altresì la codecisione da parte del Parlamento europeo e, da ultimo ma non da meno, il controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia;
62. ritiene che sarebbe pertanto logico che, quando la stessa minaccia richiede l'attivazione di misure di sicurezza esterna e interna, l'UE desse la priorità alle misure più efficaci – e giuridicamente corrette – disponibili, che sono quelle che derivano dalla competenza interna; è del parere che anche il ruolo del Parlamento europeo dovrebbe essere decisivo per quanto riguarda le relative strategie e misure PSDC specifiche;
63. ricorda al Consiglio e al Vicepresidente/Alto rappresentante che hanno l'obbligo di tenere informato il Parlamento europeo sullo stato delle relazioni esterne e in particolare delle relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui siano negoziati o conclusi accordi internazionali nell'interesse dell'Unione europea; ricorda al Consiglio che gli accordi relativi allo scambio di informazioni confidenziali con paesi terzi e organizzazioni internazionali, quando non rientrano esclusivamente nella PESC, debbono essere negoziati e conclusi informando e associando il Parlamento europeo in conformità dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; si riserva di valutare, nella stessa prospettiva, se l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in seno al Consiglio, relativo alla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea non pregiudica l'esercizio delle prerogative che il trattato gli riconosce;

Sicurezza attraverso le operazioni

64. accoglie con favore il fatto che dal 2003 ad oggi l'UE ha intrapreso numerose operazioni (24) in tre continenti con diverse tipologie di intervento e una preponderanza di missioni civili con specializzazione su polizia, riforme del settore della sicurezza (SSR) e

rafforzamento dello Stato di diritto; osserva che delle 24 missioni PSDC finora condotte, 16 sono state di natura civile;

65. osserva che tale trend è confermato dal profilo delle 13 missioni attualmente in atto e che, al di là di questa classificazione, le missioni si trovano sempre più a dover essere "multifunzionali", come nel caso di EULEX Kosovo, che combina più funzioni (polizia, dogane e sistema giudiziario) con compiti di addestramento, monitoraggio e assistenza e compiti esecutivi, o come nel caso della più recente missione EUTM Somalia che, basata in Uganda e volta all'addestramento militare delle forze di sicurezza del Governo federale transitorio, è un esempio della maggiore attenzione che si riserva ai compiti connessi all'SSR nella gestione militare delle crisi;
66. si compiace che i concetti civili PSDC attuali siano in corso di revisione; rileva, in particolare, che lo Stato di diritto sarà visto come un concetto fondamentale per le missioni civili che ingloba polizia, giustizia, amministrazione civile, dogane, controllo delle frontiere e altri pertinenti settori a beneficio dei pianificatori e degli esperti sul terreno nella preparazione e nella conduzione di missioni con compiti (esecutivi) di rafforzamento e/o sostituzione; approva il lavoro che viene attualmente svolto al fine di sviluppare il concetto di missioni PSDC Giustizia, ricordando al tempo stesso l'esigenza di evitare inutili doppioni rispetto a possibili programmi comunitari; esorta, a tal fine, l'Alto rappresentante/Vicepresidente a fornire al Parlamento europeo informazioni dettagliate urgenti in merito all'impiego di compagnie militari private nelle missioni PSDC e PESC, specificando i requisiti professionali e gli standard aziendali richiesti dai committenti, i regolamenti applicabili, le responsabilità e gli obblighi giuridici, i meccanismi di monitoraggio, la valutazione dell'efficacia e i relativi costi;
67. riconosce altresì che il trattato di Lisbona ha previsto un ampliamento delle missioni di tipo Petersberg, de facto già in atto negli anni precedenti all'entrata in vigore del trattato, innovando e fornendo in tal modo un quadro politico-giuridico rafforzato e coerente con la realtà;
68. raccomanda ora con determinazione di capitalizzare l'esperienza accumulata per dare nuovo slancio alle missioni (la missione EUTM Somalia è stata l'unico nuovo intervento degli ultimi due anni) poiché le missioni rappresentano il parametro di riferimento del mandato della PSDC e quindi della credibilità dell'Unione quale attore internazionale;
69. sottolinea l'urgenza di progressi concreti su diversi aspetti tecnici, giuridici e operativi, ma soprattutto politico-strategici; raccomanda in particolare che ogni missione sia inserita in una chiara strategia politica (di medio e lungo termine) e sottolinea che le missioni non vengono intraprese come sostitute della politica; ritiene che tale nesso sia essenziale per la riuscita operativa dell'intervento e, più in generale, per interrompere il circolo vizioso per cui la PSDC, piuttosto che essere strumento della PESC, tende a sostituirsi ad essa con tutte le incongruenze che ne derivano;
70. rileva con preoccupazione che ad oggi questo nesso con una chiara strategia politica è mancato e continua a mancare nella maggior parte dei casi, condizionando negativamente l'efficacia e l'efficienza delle missioni, ad esempio:
 - EUPOL Afghanistan ha soltanto un impatto mirato in quanto si concentra esclusivamente sui funzionari di alto livello ed è stata incorporata solo di recente

all'interno del piano di azione AFPAC dell'UE,

- EULEX Kosovo, la più importante missione civile dell'UE, ha incontrato molti ostacoli dovuti principalmente all'assenza di una legislazione di sostegno e di vincoli in materia di personale; tuttavia, svolge un ruolo importante nell'ambito dello Stato di diritto e continua a dare stabilità alla regione,
 - EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS, largamente riconosciuti e accettati quali fondamentali interlocutori esperti internazionali in materia di questioni politiche nei Territori palestinesi, non sono stati nella posizione di avere impatti rilevanti sugli sviluppi del conflitto perché mancano di una strategia politica e diplomatica forte che invece andrebbe ricercata per un rinnovato impegno nei territori palestinesi,
 - EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina (lanciata nel 2004 con l'utilizzo degli accordi "Berlin Plus") potrebbe aver raggiunto i principali obiettivi, per cui sarebbe necessaria una valutazione politica sull'opportunità di considerarla terminata e recuperare importanti risorse finanziarie e umane (oltre 1 400 persone),
 - l'UE ha assunto con successo la guida nell'impegno internazionale di lottare contro la pirateria attraverso EUNAVFOR Somalia (operazione Atalanta) ma è necessario risolvere urgentemente la questione del trattamento giudiziario dei pirati, segnatamente alla luce della relazione Lang presentata di recente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; l'operazione Atalanta sconta l'assenza di attuazione di una chiara strategia regionale volta a contrastare le cause profonde del fenomeno della pirateria e ad affrontare in modo efficace la cronica instabilità del Corno d'Africa; è opportuno intraprendere urgentemente azioni che rafforzino le capacità regionali di controllo marittimo,
 - EUTM può rivelarsi controproducente, potenziando le capacità militari di possibili reclute per le milizie in Somalia,
 - EUPOL RD Congo ed EUSEC RD Congo operano nel paese rispettivamente dal 2007 e dal 2005 ma hanno avuto solo effetti positivi limitati su eventuali gruppi mirati; raccomanda di prestare maggiore attenzione alla questione della violenza sessuale al fine di incrementare l'efficacia di entrambe le missioni;
71. si compiace della decisione del Consiglio di condurre l'operazione EUFOR Libia a sostegno delle operazioni di assistenza umanitaria, se richiesto dall'UN OCHA; fa appello al Consiglio affinché fornisca un immediato sostegno umanitario a Misurata e agli altri centri popolati, in particolare con mezzi navali; è profondamente preoccupato per il crescente numero di vittime del conflitto in Libia e per le notizie sull'uso di munizioni a grappolo e di altre armi da parte del regime di Gheddafi contro la popolazione civile; si rammarica profondamente del fatto che il mandato di EUFOR si limiti agli aspetti umanitari, quando vi erano tutti i presupposti perché l'UE assumesse il comando della sorveglianza marittima (esecuzione dell'embargo e assistenza a Frontex) e dell'assistenza umanitaria, nonché della protezione dei civili in Libia; ricorda, a questo proposito, la risoluzione del 10 Marzo 2011 in cui l'AR/VP veniva invitata ad esplorare la possibilità di far rispettare l'embargo utilizzando mezzi aerei e navali PESD; si rammarica della decisione di alcuni Stati membri di porre il veto quanto ad un mandato più ampio per EUFOR Libia, svolgendo, allo stesso tempo, tali operazioni per proprio conto; chiede

l'avvio della pianificazione di una potenziale operazione PESD a medio-lungo termine in Libia per quanto riguarda gli ambiti della riforma del settore della sicurezza, della creazione delle istituzioni e della gestione delle frontiere;

72. invita a un maggior coordinamento sul terreno, per il quale è essenziale il ruolo dei capi delegazione (oggi funzionari del SEAE e non più della Commissione) e dei rappresentanti speciali dell'UE (RSUE); considera che tale coordinamento deve esercitarsi a diversi livelli, e in particolare:
- tra missioni UE diverse operanti nello stesso teatro, per evitare incongruenze e duplicazioni di sforzi come avvenuto in passato, ad esempio in Bosnia-Erzegovina con le passate divergenze tra i mandati di EUFOR Althea e EUPM per le attività di contrasto alla criminalità organizzata,
 - tra le missioni PSDC e gli altri attori e strumenti dell'Unione, soprattutto in Palestina e nelle missioni africane,
 - tra i progetti di cooperazione allo sviluppo e le missioni PSDC quale parte integrante della PESC,
 - tra l'UE e gli altri attori internazionali attivi nello stesso settore, per ottimizzare la qualità della cooperazione a livello strategico (come ad esempio per le attività di addestramento delle forze di sicurezza afgane divise tra UE, Stati Uniti e NATO) ed operativo (con particolare riferimento ad accordi per regolarizzare i margini di manovra sul terreno, per consentire lo scambio di informazioni classificate, e relativi alla protezione del personale europeo da parte delle truppe NATO);
73. raccomanda una revisione del meccanismo di ATHENA che porti a razionalizzare e incrementare la quota di costi comuni (attualmente stimati intorno al 10%) per una più equa distribuzione degli oneri delle operazioni militari, che nella situazione attuale vedono un ulteriore aggravio di responsabilità economica per i partecipanti alla missione i quali già assumono una gravosa responsabilità in termini di rischi e costi;
74. accoglie con favore il risultato raggiunto nell'ambito dell'accordo di Madrid sulla creazione del SEAE, che ha portato all'istituzione di linee di bilancio specifiche per le principali missioni PSDC (EULEX Kosovo, EUPOL Afghanistan, EUMM Georgia), al fine di garantire una maggiore trasparenza e un miglior controllo parlamentare sulle spese; sottolinea la necessità di stanziare una linea di bilancio per ciascuna missione PSDC; afferma la volontà di cooperare con la nuova presidenza permanente del CPS per migliorare e rendere più efficaci le riunioni di consultazione congiunte sulla PESC, in linea con la dichiarazione del Vicepresidente/Alto rappresentante sulla responsabilità politica concordata a Madrid; rende noto il proprio interesse a trarre insegnamenti dal Congresso americano e dagli altri parlamenti nazionali per quanto concerne le procedure e i metodi di valutazione delle politiche in materia di sicurezza e di difesa;
75. chiede l'istituzione, prevista dal trattato di Lisbona, del fondo iniziale per i preparativi delle operazioni militari al fine di accelerare l'erogazione dei fondi, nel quadro della proposta, contestuale revisione del meccanismo di ATHENA;
76. raccomanda di far fronte alle difficoltà di reperimento di professionisti per le missioni civili (come nel caso delle missioni EULEX Kosovo ed EUPOL Afghanistan), che, come visto,

rappresentano la tipologia d'intervento più impiegata, e di meccanismi per il rapido dispiegamento e la sostenibilità degli stessi;

77. raccomanda, nel quadro del "gender mainstreaming", in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 e per una maggiore efficacia delle missioni civili e militari, di coinvolgere adeguatamente il personale femminile a tutti i livelli della gestione delle crisi; sottolinea la necessità di includere le donne nelle posizioni decisionali più ad alto livello, di organizzare consultazioni periodiche con la società civile incluse le organizzazioni femminili, nonché di rafforzare la capacità di operare sulle questioni di genere nell'ambito delle missioni; esorta ad istituire adeguate procedure di denuncia nel contesto delle missioni PSDC, che consentano segnatamente di riferire in merito ai casi di violenza per motivi sessuali o di genere; esorta il Vicepresidente/l'Alto rappresentante a includere una relazione dettagliata sulle donne, la pace e la sicurezza nella relazione di valutazione semestrale delle missioni PSDC; sottolinea che è importante che l'UE nomini un maggior numero di funzionari di polizia e soldati donna per le missioni PSDC, prendendo a modello il contingente della polizia femminile nelle forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Liberia;
78. chiede al Vicepresidente/Alto rappresentante di adottare misure adeguate per ottimizzare l'uso del potenziale delle risorse e delle capacità europee per le missioni civili e rileva con preoccupazione gli elevati costi delle misure per la sicurezza delle missioni in EUJUST LEX Iraq ed EUPOL Afghanistan, affidate a compagnie di sicurezza private;
79. sostiene la necessità di creare procedure istituzionalizzate più robuste che ad intervalli regolari valutino – attraverso criteri condivisi – lo svolgimento delle missioni sul campo; reputa che ciò permetterebbe di valorizzare il ritorno di esperienza dal punto di vista politico-strategico e tecnico, giuridico ed operativo e, nel lungo periodo, di fornire una base per migliorare gli interventi in corso e avere criteri da applicare alle crisi emergenti bilanciando al meglio interessi strategici e risorse disponibili;

Sicurezza nel partenariato

80. afferma che l'evoluzione multipolare del sistema internazionale e la definizione di partnership strategiche devono collocarsi nell'ambito di un impegno attivo per la promozione del multilateralismo come la dimensione più coerente con il rispetto dello Stato di diritto universale, la particolare natura dell'UE e la crescente interdipendenza che caratterizza il processo di globalizzazione;
81. ribadisce che l'UE rispetta pienamente le disposizioni e i principi della Carta delle Nazioni Unite e riconosce che la responsabilità principale del mantenimento della pace internazionale e della sicurezza globale spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
82. rileva che il trattato di Lisbona vincola l'Unione alla promozione di soluzioni multilaterali, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, e che l'azione internazionale dell'Unione si deve ispirare ai principi della loro Carta, al diritto internazionale e ai valori e principi dell'UE;
83. riconosce che, da un punto di vista giuridico, il trattato di Lisbona ha superato la preesistente dicotomia tra politiche dell'Unione e politiche della Comunità conferendo una

personalità giuridica unica e rafforzando l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE rispetto al diritto internazionale, anche quando ne va della sicurezza internazionale, come già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla causa Kadi (in base alla quale il diritto internazionale può esplicare effetti nell'ordinamento giuridico comunitario soltanto rispettando le condizioni stabilite dai principi costituzionali della Comunità);

84. invita gli Stati membri che fanno parte del Consiglio di sicurezza a difendere le posizioni e gli interessi comuni dell'Unione e ad adoperarsi per una riforma dell'ONU, in virtù di cui l'UE in quanto tale possa ottenere un suo seggio permanente;
85. sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione fra l'UE e le Nazioni Unite nel settore della gestione delle crisi, in particolare durante le prime fasi di una crisi e di una ricostruzione post-conflitto, in stretta connessione con le strutture appropriate del SEAE recentemente istituito;
86. esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di ottimizzare l'efficace partecipazione dell'UE alle riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
87. riconosce che la NATO costituisce il fondamento della difesa collettiva per gli Stati membri che ne fanno parte ma anche al di là dei suoi Stati membri; ribadisce la necessità di una proficua cooperazione tra l'UE e la NATO, in particolare quando le due organizzazioni sono impegnate sugli stessi teatri operativi; attende con interesse le proposte dell'Alto rappresentante in linea con l'incarico conferitogli del Consiglio europeo del settembre 2010 con riferimento alla cooperazione UE-NATO nella gestione delle crisi;
88. accoglie favorevolmente l'accordo sul nuovo concetto strategico NATO relativo all'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico UE-NATO; ribadisce che la maggior parte delle minacce individuate nel nuovo concetto strategico sono anche condivise dall'UE e sottolinea l'importanza che riveste l'approfondimento della cooperazione UE-NATO nella gestione delle crisi, in uno spirito di rafforzamento reciproco e nel rispetto della loro autonomia decisionale; richiama l'attenzione sulla necessità di evitare inutili duplicazioni di sforzi e risorse nella gestione delle crisi, e invita l'UE e la NATO ad approfondire la loro cooperazione, attraverso i mezzi rispettivi, nel contesto di un approccio globale alle crisi in cui entrambe sono coinvolte;
89. sottolinea la fondamentale importanza che il continente africano riveste per la sicurezza dell'Unione, il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti; supporta una stretta cooperazione tra l'UE e l'Unione africana nel quadro del Partenariato pace e sicurezza in associazione alla Strategia congiunta UE-Africa; incoraggia un maggiore coinvolgimento e responsabilità dell'Unione africana soprattutto in riferimento alla gestione delle crisi e riafferma la necessità che Commissione e Stati membri si impegnino con misure concrete nella lotta al traffico e alla diffusione di armi leggere e di piccolo calibro; sostiene l'impegno preso nella Dichiarazione di Tripoli di rendere l'architettura africana di pace e sicurezza pienamente operativa;
90. raccomanda in particolare lo sviluppo di capacità africane di "allerta rapida" e prevenzione dei conflitti e il rafforzamento delle capacità di mediazione del "panel dei saggi" nonché lo studio della possibilità di applicare le raccomandazioni del rapporto Prodi sul

finanziamento delle operazioni di peacekeeping africane; sollecita lo sviluppo di relazioni di collaborazione e il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni subregionali;

91. ricorda che, oltre ai partenariati con altre organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, la NATO e l'UA, anche la cooperazione con singoli paesi terzi dovrebbe essere promossa nel contesto della PSDC; fa osservare che l'esperienza mostra che i paesi terzi possono contribuire alle missioni PSDC con mezzi, risorse umane e competenze importanti, come nel caso della missione EUFOR Tchad/CAR, in cui la Russia ha fornito elicotteri estremamente preziosi, o nel caso della missione EUFOR Althea, in cui paesi come la Turchia e il Marocco hanno fornito contingenti militari sostanziali; fa inoltre osservare che il coinvolgimento di paesi terzi può rafforzare la legittimità delle operazioni PSDC e contribuire ad avviare con partner di rilievo un dialogo più ampio sulla sicurezza mantenendo l'impegno nella promozione del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
92. ritiene che detto dialogo dovrebbe affrontare la valutazione delle minacce rispettive, prevedere (se necessario) la partecipazione di paesi terzi alle esercitazioni e alle attività di formazione dell'UE e portare a un più forte impegno reciproco generalizzato; ritiene altresì che si dovrebbero affrontare gli ostacoli procedurali al fine di agevolare la cooperazione con i paesi terzi ed evitare i ritardi che il fatto di negoziare ogni specifico contributo può comportare; ritiene infine che si potrebbero prevedere, in tale ottica, accordi quadro e procedure standard con alcuni paesi terzi onde facilitare il loro contributo;
93. sottolinea l'importanza della cooperazione in materia di PSDC con i vicini dell'UE, che deve essere regionalmente equilibrata e fornire un'ampia gamma di opportunità che catalizzerebbero le riforme nell'ambito del settore della sicurezza negli Stati partner e ciò contribuirebbe non solo a generare le capacità civili e militari necessarie per consentire ai nostri partner orientali e meridionali di partecipare alle missioni PSDC, ma fornirebbe un maggiore sostegno a favore della gestione della sicurezza regionale;

o

o o

94. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Vicepresidente/Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO.

UE come attore globale: il suo ruolo nelle organizzazioni multilaterali

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (2010/2298(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Per una nuova governance delle organizzazioni internazionali"¹,
- visto il principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri espresso all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera h), del trattato sull'Unione europea, che invita l'Unione a incoraggiare soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite, e a raggiungere un elevato grado di cooperazione al fine di promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite² adottata il 3 maggio 2011,
- viste le priorità dell'Unione europea per la 65^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio il 25 maggio 2010³,
- viste le disposizioni interne stabilite dal Consiglio europeo del settembre 2010 al fine di migliorare la politica esterna dell'Unione europea attraverso un approccio più integrato⁴,
- viste la strategia di sicurezza europea denominata "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione del Consiglio sulla sua attuazione intitolata "Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione", del 12 dicembre 2008,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "L'Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo" (COM(2003)0526),
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE⁵,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in

¹ GU C 354 del 28.12.2010, pag. 43.

² Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/65/276: Partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite.

³ Documento n. 10170/10 del Consiglio dell'Unione europea.

⁴ EUCO 21/01/10 REV 1 allegato I.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2010)0399.

particolare nell'area dell'euro¹,

- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali²,
- vista la sua raccomandazione del 25 marzo 2010 al Consiglio sulla 65^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite³,
- vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sul ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'UE⁴,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale⁵,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0181/2011),

A. considerando che i processi di globalizzazione implicano un ampio ventaglio di opportunità, sfide e minacce per la governance mondiale e rivelano nel contempo lacune e carenze sociali, ad esempio nei mercati finanziari, nella sicurezza energetica, nella lotta contro la povertà, nelle politiche attinenti ai cambiamenti climatici e nella violazione dei diritti umani; che, per affrontare le sfide e le minacce globali, occorrono una cooperazione sul piano mondiale, azioni comuni, istituzioni efficaci e norme legittime; che, per essere legittime ed efficaci, le organizzazioni internazionali devono rispecchiare gli interessi di tutti gli Stati nel mondo multipolare,

B. considerando che, come indicato nella strategia europea per la sicurezza adottata nel 2003, l'impegno dell'Unione europea per un multilateralismo efficace è il principio guida dell'azione esterna europea; che l'Unione europea – sulla base della sua esperienza interna in materia di cooperazione tra le nazioni e le istituzioni, ordine fondato sulle norme e multilateralismo a più livelli – ha una particolare responsabilità globale, che dovrebbe continuare ad assumersi; che l'Unione europea è dotata del ventaglio di valori – quali il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, la fraternità e lo Stato di diritto – e di strumenti politici, tra i quali una personalità giuridica unica, necessari per rafforzare le strutture multilaterali,

C. considerando che il valore aggiunto derivante dalla qualità di membro dell'Unione europea nelle organizzazioni multilaterali risiede negli ambiti in cui l'Unione dispone di competenze esclusive o condivise: le questioni economiche e commerciali, la politica ambientale, gli aiuti allo sviluppo e la politica in materia di sicurezza e difesa; che l'Unione europea può costituire un valore aggiunto anche nelle organizzazioni multilaterali o nei vertici in cui non tutti i suoi membri sono rappresentati,

¹ Testi approvati, P7_TA(2010)0377.

² Testi approvati, P7_TA(2010)0184.

³ GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 49.

⁴ GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 69.

⁵ GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 118.

- D. considerando che il trattato di Lisbona, introducendo la personalità giuridica dell'Unione, accresce la capacità dell'Unione europea di aderire a varie organizzazioni internazionali, attribuisce all'Unione un più ampio ventaglio di competenze in materia di politica esterna, le offre l'opportunità, in particolare con la creazione della carica di vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di avere una voce più chiara e più forte nel mondo e incoraggia tutti i tipi di cooperazione mutuamente vantaggiosi con le organizzazioni internazionali e regionali e i gruppi di Stati pertinenti, e che consente all'UE di organizzarsi in modo da poter diventare un attore globale efficace,
- E. considerando che l'Unione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera h), del trattato UE promuove un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale e che gli Stati membri dell'UE, in virtù dell'articolo 32 del trattato UE assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale; che l'impegno dell'Unione europea di diventare un attore globale richiede la capacità e la volontà di proporre profonde riforme delle organizzazioni e delle sedi multilaterali,
- F. considerando che il trattato di Lisbona ha creato nuove strutture permanenti per la rappresentanza esterna dell'Unione europea, prevedendo che i nuovi rappresentanti dell'UE assumano le funzioni precedentemente svolte dalla Presidenza di turno dell'UE, e che la creazione del SEAE offre l'opportunità di praticare una diplomazia multilaterale efficiente,
- G. considerando che la rappresentanza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri presso le organizzazioni multilaterali, i vertici informali e i regimi internazionali è frammentata, spesso inefficace e molto diversificata; che la rappresentanza esterna dell'Unione europea si è sviluppata in maniera dispersa, incoerente e piuttosto circostanziale; che una rappresentanza esterna molto frammentaria rischia di compromettere il messaggio e l'impegno dell'Unione europea a favore di un multilateralismo efficace e della governance globale e che la debolezza delle competenze e l'inefficacia dei meccanismi di coordinamento dell'UE possono impedire a quest'ultima di esprimersi in modo univoco sulla scena internazionale, limitando così la sua capacità di decisione e indebolendo la sua credibilità; che per sviluppare al massimo il potenziale del trattato di Lisbona nella sfera internazionale saranno necessarie una forte volontà politica e flessibilità da parte degli Stati membri per quanto riguarda la loro rappresentanza e che lo status dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali rivela spesso un ritardo rispetto allo sviluppo delle sue competenze,
- H. considerando che la rappresentanza esterna dell'Unione europea sulla scena multilaterale va da casi in cui tutti gli Stati membri sono membri a pieno titolo e l'UE riveste un ruolo di osservatore (Fondo monetario internazionale, Commissione per lo Sviluppo, Consiglio d'Europa) a casi in cui tutti gli Stati membri e la stessa UE sono membri a pieno titolo (FAO, OMC) o partecipanti a pieno titolo (G-8 o G-20), fino a casi di organizzazioni in cui alcuni Stati membri dell'UE agiscono quali membri a pieno titolo e l'UE è totalmente priva di uno status (Consiglio di sicurezza dell'ONU, alcune istituzioni finanziarie internazionali); che quando l'UE e i suoi Stati membri hanno competenze condivise, o una combinazione di competenze esclusive e condivise, emergono le situazioni più complesse;
- I. considerando che la crisi finanziaria mondiale ha accelerato il trasferimento del peso economico relativo dalle economie avanzate ai mercati emergenti e che in questo contesto

l'Unione europea potrà esprimersi con una voce forte ed efficace nel mondo solo se trasmetterà un messaggio unico,

- J. considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato la priorità di riformare e rafforzare le Nazioni Unite, in modo da garantire una rappresentanza geografica più equa, rispecchiare le realtà geopolitiche attuali in trasformazione tra i membri del Consiglio di sicurezza e mettere tale organizzazione in grado di adempiere alle proprie responsabilità e di agire efficacemente, fornendo soluzioni alle sfide globali e rispondendo alle più importanti minacce; che l'Unione europea fornisce oltre un terzo del bilancio regolare dell'ONU, oltre due quinti delle operazioni di pace delle Nazioni Unite e circa la metà del totale dei contributi a fondi e programmi dell'ONU e che il suo impegno finanziario dovrebbe pertanto essere coerente con il suo peso politico,
- K. considerando che i meccanismi istituzionali, come un coordinamento ancora più stretto ed efficace tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere visti come un mezzo per raggiungere l'obiettivo di una rappresentanza esterna comune dell'UE e dei suoi Stati membri, e che le consultazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo negli ambiti della PESC e della PSDC possono diventare un catalizzatore in questo processo,
- L. considerando che la riforma del diritto di voto e delle quote introdotta dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale nel 2010 ha portato a un aumento dei voti e della rappresentanza dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali; che tale sviluppo è stato facilitato da contributi europei, mentre il ruolo dell'Unione europea – nonostante l'entità del suo contributo al capitale di queste istituzioni – non corrisponde pienamente alla sua rilevanza nell'economia e nel commercio mondiali; che l'attuale assetto della rappresentanza esterna comporta costi di transazione e di coordinamento elevati,
- M. considerando che l'Unione europea e la NATO hanno l'obiettivo comune di realizzare un "partenariato strategico" che dovrebbe consentire efficaci sinergie e una maggiore ottimizzazione del patrimonio di entrambe le organizzazioni e garantire una cooperazione efficace; che l'Unione europea e la NATO dovrebbero garantire una gestione efficace delle crisi al fine di individuare la migliore risposta possibile in caso di crisi, agendo in maniera effettivamente coordinata e sfruttando al meglio le competenze e le risorse di entrambe le organizzazioni, in linea con le conclusioni del vertice NATO di Washington del 1999, del Consiglio europeo di Nizza del 2002 e della dichiarazione congiunta UE-NATO del 16 dicembre 2002, e tenendo conto dei risultati del vertice NATO di Lisbona del novembre 2010,
- N. considerando che la diplomazia internazionale ai vertici dovrebbe rafforzare la sua capacità di stimolare una più ampia cooperazione multilaterale, con l'obiettivo di costruire una sicurezza mondiale attraverso il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e il miglioramento della sicurezza umana,
- O. considerando che i profondi cambiamenti demografici in corso, all'interno e all'esterno dell'UE, avranno conseguenze per il multilateralismo, in quanto nuove realtà esercitano pressioni per chiedere di adeguare l'appartenenza, i seggi e i diritti di voto in seno alle organizzazioni multilaterali; che pertanto l'Unione europea, nel quadro di un riequilibrio della sua rappresentanza che inevitabilmente avrà un effetto sostanziale sui paesi dell'UE, dovrebbe esigere, sfruttando appieno i suoi strumenti diplomatici, che le economie

emergenti si impegnino ad adottare un comportamento costruttivo e trasparente nel sistema multilaterale in trasformazione, in particolare negli ambiti dello sviluppo sostenibile, dello sradicamento della povertà, della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale e del cambiamento climatico; che la partecipazione dell'Unione europea alle strutture di governance globale emergenti e alla negoziazione di nuove regole e principi implicherà compromessi con quei paesi e nuovi soggetti che premono affinché le loro voci si sentano sulla scena internazionale,

- P. considerando che la promozione della democrazia e dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e dei bambini, e la libertà di espressione, lo Stato di diritto, il rafforzamento della sicurezza, la stabilità democratica, la prosperità e un'equa distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità nella società dovrebbero essere al centro di tutte le azioni esterne dell'UE; che l'ulteriore rafforzamento del sistema internazionale in materia di giustizia penale, al fine di promuovere la responsabilità e porre fine all'impunità, e la promozione dell'importante attività del Tribunale penale internazionale (TPI), quale unica istituzione giudiziaria permanente e indipendente, dovrebbero far parte integrante di tutte le azioni esterne dell'UE,

Rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel sistema multilaterale

1. rileva che i meccanismi dell'Unione europea per la costruzione del consenso e l'adozione di misure concertate fanno dell'UE un modello esemplare per un ordine internazionale basato sulle regole e sottolinea pertanto la necessità che l'UE cooperi con i principali poteri regionali e partecipi attivamente alla costruzione e al miglioramento di un contesto internazionale che consenta all'UE di promuovere i propri valori e interessi, come richiesto dal trattato; ritiene essenziali, per quanto riguarda l'aspirazione e l'esigenza dell'Unione europea di essere un efficace attore globale e di salvaguardare la propria posizione, in particolare negli ambiti in cui dispone di competenze esclusive o condivise, il rafforzamento del coordinamento interno necessario per parlare con una sola voce, la capacità di plasmare la cooperazione multilaterale e guidare l'azione collettiva quando si affrontino problemi internazionali, in particolare quelli derivanti dalla responsabilità di proteggere e dalla necessità di incrementare la sicurezza dell'uomo, quali strumenti per conseguire la sicurezza globale;
2. sottolinea il brusco aumento di crisi politiche e umanitarie nel mondo che richiede una migliore e più preventiva azione multilaterale da parte dell'UE; evidenzia quindi l'esigenza che l'UE colga l'occasione e sfrutti al meglio i propri strumenti di politica estera, in modo da garantire un migliore uso della sua capacità di leva in seno alle organizzazioni multilaterali e la sua capacità di assumere la guida nell'affrontare in modo più efficace le crisi internazionali attuali e future;
3. ritiene necessario coinvolgere ulteriormente gli attori non statali nella definizione delle politiche a livello multilaterale, promuovere e facilitare una migliore consultazione delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nelle future strutture di governance delle organizzazioni internazionali; riconosce che la loro competenza, le loro risorse e portata sono fondamentali per incrementare la legittimità e l'efficacia della cooperazione multilaterale; ricorda che è necessario un approccio ascendente per affrontare situazioni di crisi;
4. sottolinea che l'Unione europea – potenziando la cooperazione, migliorando le istituzioni e

coinvolgendo tutti i soggetti interessati – dovrebbe assumere un attivo ruolo di guida nella riforma della governance globale per rafforzare la legittimità delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali e renderle più efficaci e più aperte alla condivisione delle responsabilità, rafforzando la sua posizione, perseguendo i propri obiettivi e le proprie priorità e promuovendo i propri principi, valori e interessi per plasmare tale processo; insiste sul fatto che il VP/AR e la Commissione, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, dovrebbero valutare periodicamente il proprio contributo alla riforma della governance globale e come le riforme possano andare a beneficio dell'UE, per individuare e definire un ruolo più forte per sé;

5. ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero sempre più considerare e contare sull'Unione come un moltiplicatore di potenza per conseguire gli obiettivi che non possono raggiungere in modo indipendente, e che il fatto di parlare in modo univoco non solo aumenta le probabilità di successo, ma migliora anche la legittimità e la credibilità dell'Unione europea quale importante attore internazionale nell'emergente mondo interpolare;
6. sottolinea la necessità di seguire un approccio strategico e una logica coerente nella rappresentanza esterna, sviluppando per ogni organizzazione multilaterale una strategia specifica dell'Unione europea mirante a rafforzare il ruolo e la posizione dell'UE; chiede al VP/AR e alla Commissione di elaborare un Libro bianco sul ruolo dell'UE nelle organizzazioni multilaterali che proponga un approccio globale e strategico sia per il breve che per il medio termine fino al 2020;
7. ricorda che il ruolo del VP/AR consiste nel dare un'immagine e una voce alla diplomazia europea e che, a questo titolo, occorre consolidarne la posizione in seno alle organizzazioni multilaterali;
8. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a rivedere in modo sistematico e strategico le attuali disposizioni relative al ruolo e alla rappresentanza istituzionale dell'UE nelle organizzazioni multilaterali e a trovare modi per rafforzare progressivamente la rappresentanza esterna dell'UE coerenti con l'entità delle sue competenze e con le innovazioni istituzionali del trattato di Lisbona e raggiungendo nuovi equilibri tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; sollecita inoltre l'Unione europea e i suoi Stati membri a identificare gli organismi nei quali le attuali disposizioni sono obsolete, anomale o inefficienti e necessitano di un riesame e cambiamento; sottolinea quindi la necessità di una maggiore coerenza per quanto riguarda i vari tipi di status dell'UE in seno alle organizzazioni multilaterali e i regimi dei trattati, come questione di logica istituzionale, ed esorta il Consiglio ad elaborare un quadro univoco;
9. ritiene che nell'attuale periodo di austerità fiscale e di tagli al bilancio, la cooperazione europea non sia un'opzione, ma una necessità; accoglie con favore le economie di scala finalizzate a migliorare, razionalizzare e concentrare la diplomazia collettiva degli Stati membri attraverso il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea, al fine di eliminare inutili complicazioni procedurali e costose duplicazioni di presenze in molte sedi internazionali; ritiene fondamentale, a questo proposito, ottenere che questa impresa sia sostenuta anche da altri membri delle organizzazioni multilaterali, il che richiede un'attenta preparazione;
10. ritiene che, come regola generale e nello spirito del trattato di Lisbona, nei casi di

competenze esclusive dell'Unione europea, quest'ultima dovrebbe essere l'attore principale e appartenere a pieno titolo all'organizzazione multilaterale interessata, mentre i suoi Stati membri possono anch'essi – anche se non devono necessariamente – essere presenti in qualità di membri, in genere senza un ruolo indipendente; ritiene che gli Stati membri, se mantengono la loro rappresentanza nazionale nelle organizzazioni in cui l'Unione europea dispone di competenze esclusive, dovrebbero sostenere la posizione espressa dall'UE per loro conto; ritiene inoltre che, laddove prevalgano competenze condivise dell'UE, di norma sia l'UE che i suoi Stati membri dovrebbero essere membri, evitando comportamenti di voto diversi tra l'UE e i singoli Stati membri;

11. sottolinea la necessità, alla luce della ritardata e disordinata reazione degli Stati membri dell'UE ai disordini politici in Nord Africa e Medio Oriente, di sfruttare meglio le innovazioni istituzionali del trattato di Lisbona, al fine di agire in modo più rapido e coerente; evidenzia inoltre l'esigenza che l'UE migliori le proprie competenze in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, al fine di affrontare le future crisi in modo proattivo;
12. riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'UE nella missione antipirateria ATALANTA, nell'ambito della quale la forza navale dell'UE sta assumendo un ruolo di guida in un contesto multilaterale, appoggiando la missione dell'Unione africana (AMISON) e attraverso un coordinamento in loco con le marine NATO e nazionali;
13. sottolinea che le delegazioni dell'UE che seguono raggruppamenti di organizzazioni internazionali, come a New York, Ginevra, Parigi, Roma, Vienna e Nairobi, hanno bisogno di essere rafforzate in modo particolarmente sostanziale in termini di risorse umane qualificate, senza pregiudicare le altre delegazioni dell'UE, per poter rappresentare correttamente ed efficacemente gli interessi dell'Unione europea; sottolinea al contempo la necessità di destinare risorse complementari alla sede centrale del SEAE, in particolare alle sue strutture di gestione delle crisi e alla DG Questioni globali e multilaterali;

Ruolo dell'Unione europea nel sistema delle Nazioni Unite

14. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri, considerando che le Nazioni Unite sono l'unica organizzazione internazionale in cui siedono tutti gli Stati del mondo e la più importante sede in seno alla quale si può realizzare e applicare un multilateralismo efficace, ad adoperarsi per rafforzare il ruolo e la capacità dell'UE in questo contesto multilaterale globale; sottolinea la necessità che l'Unione europea metta in atto il sostegno strategico alle Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda la sua politica e i suoi mezzi di azione nel settore umanitario (risposta alle crisi e alle situazioni di urgenza, aiuti allo sviluppo, lotta contro la povertà, attivazione della solidarietà in caso di catastrofi naturali) e nella risoluzione dei conflitti; invita l'UE ad impegnarsi in modo coerente per rafforzare gli strumenti civili delle Nazioni Unite e a favore del rispetto e dell'applicazione rigorosi del diritto internazionale da parte di tutti gli Stati, le associazioni di Stati e i partner multilaterali;
15. invita l'UE e gli Stati membri, visto che in vari programmi e conferenze ONU (UNDP, UNCTAD, OHCHR, UNHRC), l'UE è un semplice osservatore, pur essendo un importante contribuente finanziario e avendo notevoli interessi politici, a cercare soluzioni a questa discrepanza;

16. insiste sulla necessità di trovare un nuovo equilibrio istituzionale tra il ruolo emergente del G-20, le Nazioni Unite e le sue agenzie e le istituzioni finanziarie internazionali; sollecita a tale proposito l'Unione europea e i suoi Stati membri a migliorare la governance globale e a cercare soluzioni per migliorare ulteriormente il coordinamento tra le formazioni G e il sistema delle Nazioni Unite, consentendo in tal modo di coprire utilmente la dimensione economica con questi gruppi, a condizione che le Nazioni Unite mantengano il loro ruolo centrale e rimangano l'organo legittimato per le azioni globali; invita l'UE e i suoi Stati membri, pur considerando il G-8 e il G-20 come sedi importanti per la definizione di risposte globali, nelle quali l'Unione europea deve continuare a contribuire attivamente con posizioni coordinate, a cercare di apportare alla governance globale miglioramenti che sfruttino al massimo le sinergie e le complementarità senza correre il rischio di erodere il sistema delle Nazioni Unite;

Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA)

17. esorta l'UE, pur mantenendo il suo status di osservatore in seno all'UNGA e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e la natura intergovernativa di tale organizzazione, ad assicurare – al fine di consentire ai nuovi rappresentanti dell'UE di esprimersi efficacemente e in modo tempestivo sulle questioni globali – che siano attuate le disposizioni necessarie per l'effettiva partecipazione dell'UE ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sfruttando tutte le competenze previste dal suo statuto di organizzazione per l'integrazione regionale, mediante una consultazione completa e globale con gli Stati membri dell'ONU;
18. si compiace vivamente dell'adozione, il 3 maggio 2011, della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite, che tiene conto dei cambiamenti istituzionali introdotti dal trattato di Lisbona e consente ai rappresentanti dell'Unione europea di presentare e promuovere la posizione dell'UE in seno alle Nazioni Unite in modo rapido ed efficiente, prevedendo una serie di modalità che accordano alla delegazione dell'Unione europea il diritto di intervento e di replica nonché la facoltà di presentare proposte ed emendamenti orali;
19. invita gli Stati membri dell'UE, visto il ruolo crescente dei blocchi regionali negli affari internazionali e rispettando appieno la natura intergovernativa dell'ONU, a promuovere un cambiamento nella struttura dell'appartenenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, valorizzando lo status delle organizzazioni per l'integrazione regionale con un avanzato livello di integrazione, come quelle che dispongono di personalità giuridica, e rafforzando il loro status di osservatori;

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ENSC)

20. sottolinea la necessità di attuare una riforma complessiva del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sulla base del primo testo negoziato e di un ampio sostegno alla riforma del Consiglio di sicurezza, al fine di ottenere un maggior chiarimento sulle competenze del Consiglio di sicurezza rispetto ad altri organismi ONU e una revisione dei metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza dell'ONU; sottolinea inoltre la necessità di rafforzare la legittimità, la rappresentanza regionale e l'efficacia del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di creare una posizione più coesa tra gli Stati membri dell'UE su tali temi;
21. ribadisce la posizione secondo cui, in linea con gli obiettivi del trattato di Lisbona per il rafforzamento della politica estera UE e il ruolo dell'UE nella pace, nella sicurezza e nella

regolamentazione globali, un seggio dell'UE in seno a un Consiglio di sicurezza allargato resta un obiettivo centrale e di lungo termine dell'UE; invita la VP/AR ad assumere l'iniziativa di elaborare una posizione comune degli Stati membri al tal fine; suggerisce, al fine di conseguire tale obiettivo in futuro, di lavorare su un previo coordinamento delle posizioni in seno al Consiglio dell'UE, sull'introduzione di nuovi membri nel Consiglio di sicurezza dell'ONU e sulla riforma delle procedure decisionali del Consiglio di sicurezza dell'ONU verso l'eventuale ricorso a maggioranze "super qualificate";

22. invita la VP/AR, in qualità di Presidente del Consiglio Affari esteri, a cercare di conseguire posizioni comuni dell'UE su questioni che saranno decise in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affinché tali posizioni possano essere attuate mediante la procedura di votazione congiunta; sollecita la VP/AR, il SEAE e gli Stati membri dell'UE ad assumere un ruolo più attivo nell'istituzione di meccanismi di cooperazione intesi a far sì che gli Stati membri dell'UE con un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU vi sostengano le posizioni comuni dell'UE;
23. invita gli Stati membri dell'UE con un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU a tenere gli altri Stati membri dell'UE adeguatamente informati sulle proprie posizioni e attività e a condividere con gli altri Stati membri dell'UE le informazioni sugli sviluppi nell'ambito del Consiglio di sicurezza; accoglie con favore la pratica recentemente introdotta di invitare un rappresentante dell'UE a partecipare alla maggior parte delle deliberazioni programmate del Consiglio di sicurezza ed a partecipare, con un diritto di esprimersi limitato, al Consiglio di sicurezza dell'ONU;

Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC)

24. sottolinea la necessità di coordinare le posizioni degli Stati membri dell'UE e potenziare la coerenza, la visibilità e la credibilità all'azione dell'UE in seno all'UNHRC; accoglie con favore l'istituzione della Direzione per i diritti umani e la democrazia in seno al SEAE e invita la VP/AR a garantire che i nuovi meccanismi accrescano la capacità dell'UE di coinvolgere i paesi di altri blocchi e regioni e di cooperare con loro su iniziative comuni; ritiene che si dovrebbero stabilire criteri chiari di adesione all'UNHRC e che i paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono frequenti e diffuse non dovrebbero poter diventare membri di tale organismo; incoraggia il SEAE e la VP/AR a intraprendere azioni intese a portare a termine quanto prima la fusione delle precedenti delegazioni del Consiglio e della Commissione a Ginevra;

Ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali

25. sottolinea la necessità di rivedere le modalità per la rappresentanza dell'area euro/dell'UE presso gli organismi internazionali nel settore della stabilità economica, monetaria e finanziaria, tenuto conto della sua posizione di prima potenza economica mondiale;

Fondo Monetario Internazionale (FMI)

26. insiste, alla luce delle competenze economiche e monetarie dell'UE, della portata globale della zona euro e della sua accresciuta responsabilità per quanto riguarda la stabilità dell'economia globale, sul fatto che occorre presentare una visione unica quando si concorre alla governance economica e finanziaria internazionale;

27. poiché al momento Germania, Regno Unito e Francia detengono seggi individuali al Fondo

monetario internazionale (FMI), e i rimanenti Stati membri dell'UE sono distribuiti in sette raggruppamenti, esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare la questione dell'inefficacia della rappresentanza esterna sul piano economico e finanziario, che sta limitando l'influenza dell'UE malgrado il fatto che i suoi Stati membri detengano, nell'insieme, oltre il 30% dei voti nell'ambito del FMI; alla luce del fatto che la politica monetaria è di competenza esclusiva dell'UE per gli Stati membri che condividono una moneta unica, esorta l'UE e gli Stati membri interessati ad accordarsi rapidamente su un seggio e un raggruppamento comuni per il consiglio esecutivo del FMI, se del caso iniziando sotto forma di raggruppamento dell'euro con l'obiettivo, a più lungo termine, di garantire una rappresentazione coerente dell'UE, associando la Commissione, sotto la supervisione del Parlamento europeo;

28. ricorda all'UE e ai suoi Stati membri di sfruttare l'opportunità delle prossime elezioni regolari dei direttori esecutivi del FMI nel 2012 per una razionalizzazione e per proseguire gli sforzi congiunti intesi a riunire tutti gli Stati membri in un unico seggio dell'area euro per l'unione monetaria e in un raggruppamento per gli altri Stati membri che non hanno adottato l'euro;
29. considerando che né la Commissione, né la Presidenza di turno del Consiglio, né il gruppo di ministri delle finanze della zona euro dispongono di qualsivoglia rappresentazione formale al consiglio esecutivo del FMI e la Banca centrale europea (BCE) ha solo un ruolo di osservatore per i punti all'ordine del giorno che la riguardano, sottolinea la necessità che la Commissione e la BCE, in qualità di organi dell'UE responsabili per le politiche economiche e monetarie, si vedano riconosciuto a pieno titolo lo status di osservatore presso il consiglio esecutivo del FMI, onde affrontare la persistente anomalia dell'inadeguata rappresentanza presso tale organismo;

Banca mondiale (WB) e principali banche multilaterali di sviluppo

30. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad affrontare, in accordo con i suoi partner, l'anomalia istituzionale in base alla quale l'UE, che è il maggiore contributore ai fondi fiduciari della Banca mondiale, un donatore di aiuti maggiore di qualsiasi dei suoi Stati membri e un importante partner operativo della Banca nelle regioni europee e africane, non ha nemmeno lo status di osservatore al consiglio esecutivo della Banca mondiale, ma è rappresentata solo presso la sua commissione politica ministeriale; sottolinea l'importanza dell'UE nel suo complesso quale principale donatore mondiale ed evidenzia gli sforzi compiuti dall'Unione per coordinare, allineare e ridurre la frammentazione dei suoi programmi di aiuti, in particolare mediante la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti ed il consenso europeo in materia di sviluppo; alla luce di ciò riconosce l'importanza di proseguire gli sforzi per ottenere un seggio di osservatore nel consiglio di amministrazione e di puntare alla riforma dei raggruppamenti di paesi politicamente obsoleti, raggruppando insieme gli Stati membri dell'UE; riconosce che il principio di riunire gli Stati membri in uno stesso raggruppamento dell'UE dovrebbe applicarsi alle principali banche multilaterali di sviluppo, in particolare la Banca asiatica di sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo;

Banca dei regolamenti internazionali (BRI)

31. osserva che la BRI è un istituto finanziario internazionale che riunisce le banche centrali dei paesi più avanzati, con la recente inclusione delle banche di Cina, India e Brasile e, data la

competenza esclusiva della BCE in materia di politica monetaria, propone che la BCE sia la sola rappresentante della zona euro nel consiglio di amministrazione della BRI e la Commissione sia la sola rappresentante dell'UE nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

Ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle organizzazioni multilaterali per la sicurezza

Organizzazione del trattato del nord Atlantico (NATO)

32. invita l'UE e la NATO, visto che si svolgono già regolari riunioni a tutti i livelli, che sono già stati definiti accordi di collegamento militare permanenti e che occasionalmente vengono organizzate riunioni congiunte tra il comitato politico e di sicurezza (CPS) dell'Unione europea e il Consiglio Nord Atlantico (NAC) della NATO, a raddoppiare gli sforzi tesi alla creazione di un quadro di cooperazione integrata, che includa strutture di cooperazione permanenti; chiede di istituire contatti regolari tra il Segretario generale della NATO e la VP/AR; propone che siano valutate le implicazioni dell'introduzione dello status di osservatore reciproco a livello del NAC e del CPS, al fine di migliorare gli accordi di cooperazione nello spirito del trattato di Lisbona e a seguito dell'adozione da parte della NATO del suo nuovo concetto strategico, vista anche l'intenzione di sviluppare un partenariato strategico UE-NATO; plaude a tale proposito alla cooperazione esistente con il Parlamento europeo ed alla sua partecipazione all'Assemblea parlamentare della NATO;
33. ritiene che gli accordi che consentono all'UE di ricorrere alle risorse e alle capacità della NATO debbano essere rafforzati; sottolinea la necessità per le due organizzazioni di sviluppare un approccio globale alla gestione delle crisi, che spesso richiedono una risposta civile e militare su più fronti; ribadisce la sua convinzione che tale approccio sia compatibile con la costruzione di un'Europa della difesa autonoma attraverso una cooperazione permanente strutturata e l'Agenzia europea per la difesa (AED);

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

34. nel quadro di un accordo ufficiale tra l'UE e l'OSCE, sollecita una seria riflessione su come l'UE possa assumersi maggiori responsabilità e partecipare con maggiore efficacia alla realizzazione degli obiettivi comuni; ritiene che, a tal fine, l'attuazione di un meccanismo di dialogo permanente, accordi in merito a iniziative comuni e il coordinamento delle attività locali potrebbero costituire strumenti adeguati; invita l'UE, i suoi Stati membri e il consiglio permanente dell'OSCE a elaborare insieme un meccanismo volto a migliorare la cooperazione, il coordinamento e le consultazioni tra le due organizzazioni; visto inoltre l'articolo 220, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale ha esplicitamente aggiunto l'OSCE all'elenco delle organizzazioni internazionali con cui attuare "ogni utile forma di collaborazione", sottolinea la necessità che la VP/AR coordini la posizione degli Stati membri dell'UE sulle questioni inerenti all'OSCE; sottolinea la necessità di istituire meccanismi di cooperazione efficaci nel settore delle missioni elettorali tra l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e il Parlamento europeo al fine di superare le carenze emerse in alcune occasioni;
35. rinnova il suo auspicio che si prefiguri una politica europea di difesa, la quale diventa sempre più urgente in un mondo in cui l'instabilità e le minacce aumentano in modo significativo;

Ruolo dell'Unione europea nell'ambito di altre organizzazioni multilaterali

288 /PE 463.396

Consiglio d'Europa (CoE)

36. per rafforzare la cooperazione multilaterale tra l'UE e il Consiglio d'Europa nei settori importanti anche per l'UE, ad esempio in materia di Stato di diritto, democrazia, istruzione, tutela dei diritti umani, libertà di espressione e libertà di stampa, nonché di buon governo, e considerando che l'UE è il principale contributore ai programmi operativi congiunti con il Consiglio d'Europa, sottolinea la necessità di riformare la presenza dell'UE e lo status di osservatore nell'ambito del Consiglio d'Europa; raccomanda che l'UE coordini meglio i suoi lavori con il Consiglio d'Europa in campi come lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani al fine di potenziare l'efficienza delle due istituzioni nei campi citati; specie in vista dell'imminente adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottolinea il diritto a partecipare, con diritto di voto a nome dell'UE, alle riunioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa quando svolge, tra l'altro, i suoi compiti di controllo dell'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea altresì il diritto dell'UE a essere rappresentata nel comitato direttivo per i diritti dell'uomo – specialmente dopo la sua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale darà all'UE il diritto generale di partecipare a pieno titolo alle riunioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e prendere parte alle relative votazioni – il diritto di nominare un giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché il diritto del Parlamento europeo di partecipare all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quando quest'ultimo elegge i giudici; sottolinea che, per aumentare la propria efficacia nel settore dei diritti umani a livello paneuropeo, l'UE dovrebbe anche entrare a far parte di altri organi del Consiglio d'Europa quali il comitato per la prevenzione della tortura (CTP), la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e la commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ);

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

37. alla luce dell'articolo 220, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che chiede di attuare "ogni utile forma di collaborazione" con l'OCSE, riconosce la necessità di migliorare l'attuale ruolo di osservatore che l'UE riveste in tale organizzazione, rendendo l'UE un membro a pieno titolo alla luce delle sostanziali competenze, esclusive e condivise, che essa ha in quasi tutte le commissioni OCSE;

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

38. ritiene che il ruolo dell'UE nell'ambito dell'OMC serva anche come modello per le azioni della stessa in altre organizzazioni internazionali (comprese UNCTAD e OCSE), dato che, grazie alla sua competenza esclusiva, l'UE è membro titolare dell'OMC e negozia a nome di tutti gli Stati membri, mentre questi ultimi sono nel contempo membri dell'OMC a titolo proprio e cooperano per agire come un blocco unico;
39. ritiene che l'istituzione, a seguito del trattato di Lisbona, di due delegazioni separate dell'UE a Ginevra, una presso l'OMC e l'altra presso le Nazioni Unite, dovrebbe rafforzare la capacità di coordinamento, la presenza e la visibilità dell'UE, ma sottolinea l'importanza di garantire la coerenza nelle azioni fra le due delegazioni in modo da poter evitare doppioni;
40. chiede che l'UE prenda in considerazione e difenda in seno all'OMC gli specifici interessi

europei; ritiene che debba esigere segnatamente un trattamento speciale delle questioni agricole e garantire la difesa di alcune regioni o settori europei sensibili nonché la promozione di un commercio equo che consenta uno sviluppo sostenibile;

41. chiede un'analisi approfondita del problema di un migliore inserimento degli aspetti non commerciali nel campo d'applicazione delle norme dell'OMC, in modo da consentire ai membri di perseguire legittimi obiettivi politici salvaguardando nel contempo l'accesso ai mercati; sottolinea in tale contesto la necessità di garantire che la politica commerciale sia coerente con le altre politiche dell'UE ed il diritto internazionale, e che, rispetto alle azioni di altre organizzazioni internazionali, le azioni dell'OMC siano coerenti e forniscano un sostegno reciproco.
42. identifica le competenze di esecuzione dell'OMC, messe a punto attraverso il suo organo di composizione delle controversie, come elemento chiave del successo di questa organizzazione;

Ruolo dell'Unione europea nella "diplomazia ai vertici" - ambizioni al G-8 e G-20

43. rilevando il peso economico e finanziario globale dell'UE, la necessità di tutelare gli interessi strategici dell'UE sulla scena internazionale e il fatto che gli ordini del giorno dei vertici G-8 si sono notevolmente ampliati e coprono ora una serie di problematiche politiche e di sicurezza che vanno dai diritti umani, passando per la sicurezza regionale, sino al controllo degli armamenti, ritiene che l'UE debba partecipare pienamente ai processi del G-7/G-8 e dovrebbe essere rappresentata a pieno titolo alle riunioni dei ministri delle finanze G-7; sottolinea la necessità di un coordinamento rafforzato dell'UE prima degli incontri a livello G-7 e G-8 in particolare garantendo che il Parlamento europeo vi sia strettamente associato;
44. considerando le competenze esclusive o condivise dell'UE in settori nei quali il G-20 esercita un'influenza significativa e crescente (ad esempio la regolamentazione dei mercati finanziari, il coordinamento delle politiche economiche, inclusi gli aspetti relativi ai tassi di cambio, il sistema monetario internazionale, l'aiuto allo sviluppo, le questioni commerciali multilaterali, la lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, l'ambiente o la sicurezza energetica), invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con i loro partner per conseguire un pieno coordinamento ed un allineamento delle comunicazioni tra i 5 paesi europei e il rappresentante dell'UE presente al tavolo del G-20 al fine di assicurare una partecipazione efficace dell'UE alle riunioni ministeriali G-20;
45. prende atto dell'aumento della cooperazione nel quadro di forum "minilaterali", connessi con situazioni di crisi specifiche, dal G8 al gruppo di contatto sui Balcani, dal Quartetto per il Medio Oriente ai P5+1 sull'Iran; rammenta che l'Unione europea poggia sulla solidarietà fra i suoi membri e che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero consultarsi con i partner sulle decisioni di interesse comune che devono in definitiva comportare soluzioni multilaterali efficaci e coerenti, a vantaggio di tutte le parti interessate; invita pertanto la VP/AR a esaminare le sfide attuali ad un multilateralismo effettivo e ritiene che una strategia rivista su tale questione dovrebbe essere intesa al conseguimento di maggiore visibilità e influenza dell'UE, compreso l'obbligo fatto ai "minigruppi" di consultare i partner dell'UE e di chiedere un mandato da parte dell'UE;

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali.